



Corso di laurea in Scienze Politiche

Cattedra: *Diritto Internazionale*

**Gruppi terroristici e legittima difesa: un
focus sul caso Hamas e gli eventi del 7
ottobre**

**Prof.
Pietro Pustorino**

RELATORE

**Lorenzo Bertolini
Matr. 106382**

CANDIDATO

Anno Accademico 2024/2025

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO I	8
I GRUPPI TERRORISTICI ED IL LORO RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE	8
1.1 Evoluzione e definizione del concetto di terrorismo nel Diritto internazionale.....	8
1.1.1 I gruppi terroristici internazionali.....	18
1.1.2 Il riconoscimento della soggettività giuridica dei gruppi terroristici internazionali	24
1.2 La responsabilità internazionale dei gruppi terroristici internazionali	27
1.3 Possibile evoluzione nella configurazione del reato di terrorismo.....	31
1.4 Strategie giuridiche nella lotta al terrorismo da parte delle organizzazioni internazionali e degli ordinamenti statali.....	35
1.4.1 Strategie giuridiche nella lotta al terrorismo dello Stato di Israele	39
CAPITOLO II:	42
L'ISTITUTO DELLA LEGITTIMA DIFESA E LA SUA EVOLUZIONE NEI CONFRONTI DI ATTORI NON STATALI.....	42
2.1 Il principio di legittima difesa nel diritto internazionale e i concetti di necessità e proporzionalità.....	42
2.1.1 La legittima difesa collettiva	49
2.1.2 La legittima difesa intercettiva	53
2.1.3 La legittima difesa anticipatoria	54
2.1.4 La legittima difesa preventiva	57

2.2 Legittima difesa come istituto interstatale, l'orientamento della Corte Internazionale di Giustizia.....	60
2.2.1 La prassi recente, casi di legittima difesa nei confronti di attori non statali	64
CAPITOLO III	70
CASO STUDIO, LA QUESTIONE ARABO-ISRAELIANA E L'ATTACCO DEL 7 OTTOBRE	70
3.1 La storia e la nascita dello Stato di Palestina e di Israele	70
3.2 Introduzione agli eventi del 7 ottobre.....	79
3.2.1 Classificazione del conflitto in atto nella Striscia di Gaza	81
3.2.2 La responsabilità del gruppo terroristico Hamas in relazione agli eventi del 7 ottobre.....	86
3.3 L'eccesso di legittima difesa dello Stato di Israele.....	91
CONCLUSIONI.....	97
BIBLIOGRAFIA	100

INTRODUZIONE

Il presente elaborato si prefigge lo scopo di approfondire la dibattuta dinamica del terrorismo ai sensi del diritto internazionale, sia da un punto di vista normativo che consuetudinario, sino ad analizzare le degenerazioni ereditate e prodotte dalla prassi statale. In tal direzione, si analizzerà, con particolare attenzione, la possibilità per gli Stati di agire in legittima difesa contro i gruppi terroristici che, in quanto attori non statali, non rientrerebbero all'interno di una lettura di carattere restrittivo della fattispecie prevista dall'art.51 della Carta delle Nazioni Unite. Ad ogni modo, tali strumenti di lotta al terrorismo devono categoricamente svilupparsi nel rispetto del diritto internazionale generale e umanitario, dei diritti umani e del principio dello Stato di diritto, come sottolineato dalla Strategia Globale di contrasto al terrorismo, adottata dall'Assemblea Generale e rinnovata ogni due anni¹. Nel dibattito internazionale, la centralità delle tematiche concernenti il terrorismo internazionale, specialmente di matrice islamica, è rintracciabile a partire dal 1972, anno dell'attacco alla delegazione israeliana nel contesto delle Olimpiadi di Monaco di Baviera, atto da molti considerato come la prima vera espressione di un "nuovo terrorismo globale", fenomeno che si distingueva nettamente dal terrorismo politico e interno agli Stati². Suddetta tendenza rileva il crescente ruolo e peso specifico detenuto da specifici attori non statali, scandito dal moltiplicarsi dei *failed states* e dal progresso tecnologico che ha facilitato l'accesso ad armi e tecnologie più letali e sofisticate, aumentando considerevolmente la minaccia reale e potenziale che tali soggetti costituiscono nelle dinamiche internazionali. Questo *trend* alimenta il secondo discorso centrale nell'elaborato, ovvero il principio di legittima difesa e la sua applicazione nei confronti di attori non statali, che coincide con la necessità degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali di difendersi da queste minacce incombenti, che spesso viaggiano ad una velocità di gran lunga superiore rispetto al necessario adattamento normativo e legislativo. L'elaborato è suddiviso in tre capitoli,

¹ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, "Lotta al Terrorismo", www.esteri.it, n.d., https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/lotta_terrorismo/.

² Lorenza Sipione, "DAL TERRORISMO POLITICO ALLE NUOVE FORME DI TERRORISMO GLOBALE: STRUMENTI DI CONOSCENZA E DI CONTRASTO in AMBITO NAZIONALE ED EUROPEO" (2017), <https://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/TESTO%20INTEGRALE%20Sipione.pdf>.

il primo detiene lo scopo di introdurre il tema concernente il terrorismo internazionale, andando ad analizzare il tortuoso dibattito creatosi intorno alla necessità di delineare un'univoca definizione del fenomeno stesso nella comunità internazionale, attingendo sia alla giurisprudenza internazionale, che a precedenti interni all'ordinamento italiano, con particolare riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale Speciale per il Libano e alla sentenza della Cassazione con riferimento al caso *Bouyahia*. Il capitolo proseguirà indagando sul tema dei gruppi terroristici internazionali, attraverso l'analisi di gruppi quali ISIS, Hezbollah, Hamas e Houthi, sino a delineare le caratteristiche necessarie affinché questi siano dotati di soggettività internazionale e gli elementi che potrebbero portare all'insorgere di una responsabilità internazionale nei confronti di soggetti affiliati o riconducibili a uno specifico gruppo terroristico. Il capitolo si chiuderà con un'analisi della possibile evoluzione nella configurazione del reato di terrorismo con riferimento alla possibilità che questo possa essere considerato alla stregua di un crimine internazionale, piuttosto che di un crimine transazionale, analizzando inoltre una serie di strategie giuridiche e pratiche messe in campo sia da attori statali che da soggetti internazionali, con lo scopo di combattere questa diffuso e sanguinoso crimine. Il secondo capitolo verterà totalmente sull'analisi dell'istituto della legittima difesa, nel quale, muovendo da un'introduzione classica, si analizzeranno gli elementi fondamentali di questo importante istituto, sino a fare luce sui concetti di legittima difesa anticipatoria, intercettiva e il dibattito istituto della legittima difesa preventiva, che trova un particolare riscontro nelle azioni intraprese dall'amministrazione Bush a seguito dell'11 settembre 2001. Capitolo che si chiuderà proprio con l'esame della possibilità di allargare l'autotutela ad azioni commesse da attori non statali, sulla base di una crescente prassi statale fortemente incentrata nei paesi del *Global North*, avendo tuttavia precedentemente introdotto il punto di vista della Corte Internazionale di Giustizia che, sia nel caso delle "*Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*", che in quello delle "*Armed Activities on the Territory of the Congo (Dem. Rep. Congo v. Uganda)*", ha *de facto* limitato l'autotutela alla condizione di un istituto unicamente interstatale. Il terzo e ultimo capitolo si focalizzerà sul caso studio relativo all'attentato del 7 ottobre 2023 posto in essere da Hamas in territorio israeliano e sulla possibilità o meno di considerare la reazione dello Stato ai sensi di un atto di legittima difesa. Il capitolo comprenderà una breve iniziale introduzione sulla

nascita dello Stato di Israele, oltre che dei numerosi eventi di instabilità e conflitto che hanno martoriato la “Terra Santa” per tutta la seconda metà del XX secolo. Si proseguirà con un tentativo di classificazione del conflitto in atto a Gaza rilevando se, in particolare, possa parlarsi di un conflitto armato internazionale, piuttosto che di un conflitto armato di natura non internazionale. L’elaborato si chiuderà con l’analisi della responsabilità internazionale in capo ai membri e ai leaders di Hamas, oltre che dell’eccesso di legittima difesa che gran parte della comunità internazionale e della dottrina imputa allo Stato di Israele, che rappresenta un esempio concreto di un uso, seppur eccessivo, dell’istituto dell’autotutela, da parte di uno Stato, nei confronti di un attore non statale. Da un punto di vista metodologico, questa tesi include un’analisi della letteratura di diritto internazionale esistente sul tema terrorismo e dell’istituto della legittima difesa, oltre a svolgere un lavoro di ricerca su testi giuridici, accordi internazionali e sentenze emesse sia da tribunali interni che da fori internazionali. Inoltre, il caso studio si concentra sulle dinamiche attualmente aventi luogo in Israele, il che risulta funzionale in ai fini dell’elaborato per due ragioni principali; la prima riguarda l’atteggiamento estensivo che spesso lo Stato Ebraico assume in relazione al tema della legittima difesa, il che permette una critica sull’evoluzione dell’istituto stesso nella prassi statale; la seconda riguarda la triste frequenza di attacchi terroristici in territorio israeliano, riconducibili alla forte instabilità politica e sociale della regione, tra cui proprio il violento attentato del 7 ottobre, che danno luogo ad una possibilità di approfondimento accademico su tali difficili tematiche.

CAPITOLO I

I GRUPPI TERRORISTICI ED IL LORO RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE

1.1 Evoluzione e definizione del concetto di terrorismo nel Diritto internazionale

A partire dai primi anni 2000, l'attenzione verso le attività di terrorismo internazionale risulta essere sempre più al centro sia nel dibattito interstatale che nel foro delle organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Tale attenzione, è significativamente aumentata come esito del tragico attentato avvenuto l'11 settembre 2001 nella città di New York che ha portato al collasso di entrambe le torri del World Trade Center, causando la morte di 2977 persone. Tuttavia, nonostante l'evidente gravità del fenomeno, è rilevabile, a livello giuridico, la permanente difficoltà di fornire una precisa definizione di terrorismo universalmente riconosciuta e accolta dalla comunità internazionale. A testimonianza di ciò, sin dagli anni 70, a seguito di una serie di attentati culminati con l'attacco alla squadra olimpionica israeliana durante le Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972, l'ONU, tramite l'Assemblea Generale, creò un Comitato *ad hoc* attraverso la risoluzione 3034 (XXVII) del 18 dicembre 1972 dal titolo: *"Measures to prevent international terrorism which endangers or takes innocent human lives or jeopardizes fundamental freedoms, and study of the underlying causes of those forms of terrorism and acts of violence which lie in misery, frustration, grievance and despair and which cause some people to sacrifice human lives, including their own, in an attempt to effect radical changes"*³. In tale circostanza, risulta essere chiaro come la stessa risoluzione tentasse di circoscrivere l'ambito e di fornire una delimitazione precisa da proporre al Comitato *ad hoc*, che deteneva proprio l'obiettivo di individuare una possibile definizione del fenomeno terroristico, oltre alla valutazione delle varie proposte e osservazioni avanzate dagli Stati al suo interno, al fine di identificare possibili soluzioni di contrasto al fenomeno stesso⁴. Eppure, la realizzazione dei lavori del Comitato risultò

³ United Nations, "Resolution 3032," December 18, 1972, <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/270/64/pdf/nr027064.pdf>.

⁴ Isidoro Palumbo, "L'IMPEGNO DELLE NAZIONI UNITE E DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE NELLA LOTTA al TERRORISMO. ATTUALITÀ E PROSPETTIVE," 2005, https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20060816174647.pdf.

assai complessa a causa delle tensioni che attraversavano gli Stati membri, generate in particolar modo dalla polarizzazione dovuta alla logica della Guerra Fredda, oltre al fatto che, molti dei 35 Paesi membri, provenivano da recenti esperienze di regimi di apartheid, coloniali o di dominazione straniera⁵. Per queste ragioni, nel 1979, dopo sette anni di lavori, il Comitato presentò un rapporto nel quale sostanzialmente evitò di fornire una definizione puntuale di terrorismo internazionale⁶. A seguito del collasso del Patto di Varsavia, un nuovo rilevante tentativo di definire il divisivo concetto di terrorismo internazionale fu posto in essere nel contesto della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, conclusasi a New York il 9 dicembre 1999 e approvata il 12 marzo 2003 dall'Assemblea federale. In particolar modo, con riferimento all'art.2 comma 1 lettera b, si potrebbe ricavare una definizione generale di terrorismo, secondo cui questo potrebbe essere definito come un *“atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi”*⁷. La convenzione prosegue, sottolineando all'interno dell'art.2 paragrafo 5, che commette altresì reato chiunque partecipi, organizzi o contribuisca alla perpetuazione del reato stesso⁸. In seguito, una nuova possibilità di definire il terrorismo si ebbe proprio dopo gli attentati dell'11 settembre, attraverso l'adozione della Risoluzione 1373 del 28 settembre 2001; tuttavia, nonostante i numerosi riferimenti al terrorismo e ai terroristi contenuti nel testo della risoluzione, questa non fornisce una definizione chiara di tali termini, evidenziando la scelta del Consiglio di Sicurezza di non replicare le definizioni già presenti all'interno

⁵ Isidoro Palumbo, *Ibidem*

⁶ *Ibidem*

⁷ Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento al terrorismo, “Convenzione Internazionale per La Soppressione Del Finanziamento al Terrorismo,” articolo 2 comma 1 lettera b Google.com § (1999), https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2004/303/it/doc/fedlex-data-admin-ch-eli-oc-2004-303-it-doc.doc&ved=2ahUKEwii_pqyw_WIAxWo3AIHHSXkMsoQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw0hf410yPmkkn7nNb3sLGjJ.

⁸ *Ibidem*

della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo⁹. La mancanza di una definizione precisa di terrorismo nel 2001 ha rappresentato, a livello internazionale, una vera e propria occasione persa, facendo sì che gli obblighi discendenti dalla risoluzione stessa fossero vulnerabili a interpretazione da parte degli Stati membri, sulla base della definizione di terrorismo adottata o, in altri casi, che alcuni Stati utilizzassero il pretesto della lotta al terrorismo al fine di reprimere opposizione e dissenso, come nel caso dell'Egitto di Mubarak¹⁰. Nel 2004, attraverso la risoluzione numero 1566, si è tentato di colmare tale lacuna; infatti, nonostante questa non fornisca una definizione esplicita del fenomeno, ha stabilito principi chiari riguardo gli atti da considerare come terroristici. In particolar modo, il paragrafo 3 della risoluzione sancisce sostanzialmente come costituiscano terrorismo i *“criminal acts [...] committed with the purpose to provoke a state of terror [...], intimidate a population or compel a government or an international organisation to do or abstain from doing any act [...]”*¹¹. Tuttavia, come accennato in precedenza, quella che a prima vista potrebbe sembrare una definizione di terrorismo, in realtà non risulta essere altro che *“un compromesso tra gli Stati membri contenente un chiaro messaggio politico”*, come affermato dall'allora ambasciatore brasiliano presso le Nazioni Unite Ronaldo Mota Sardenberg, durante il successivo comunicato stampa del Consiglio di Sicurezza¹². Perdi più, l'ambasciatore statunitense Jack Danford, in virtù della visione estensiva del concetto di terrorismo negli Stati Uniti a seguito dell'11 settembre, affermò, allo stesso modo, come la presunta definizione del paragrafo 3 non fosse completa ed esaustiva¹³. Un'ulteriore definizione, adottata a livello europeo, è ricavabile tra le righe della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, e della successiva direttiva 541/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea sulla lotta al terrorismo, che sostituisce e abroga la precedente decisione quadro. Proprio da

⁹ Young Reuven, “Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International Law and Its Influence on Definitions in Domestic Legislation,” *Boston College International and Comparative Law Review* 29, no. 1 (December 1, 2006).

¹⁰ *Ibidem*

¹¹ United Nations, “Resolution 1566,” 3 § (2004).

¹² Young Reuven, “Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International Law and Its Influence on Definitions in Domestic Legislation,” *Boston College International and Comparative Law Review* 29, no. 1 (December 1, 2006).

¹³ *Ibidem*

quest'ultima è rilevabile, all'art.3, l'esistenza di due diversi criteri posti in essere al fine di specificare al meglio una definizione di terrorismo; un primo criterio è quello oggettivo, di cui tratta il paragrafo 1, il quale sostanzialmente pone al centro una serie di atti di natura intenzionale che “[...] *per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale* [...]”¹⁴. Il secondo criterio è quello soggettivo, sovrapponibile con gli scopi individuati dal secondo paragrafo, ovvero la volontà di “*intimidire gravemente la popolazione*”, “*costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto*” e “*destabilizzare gravemente o distruggere strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale*”¹⁵. Rispetto alla precedente decisione quadro del 2002, un importante elemento di novità risulta essere il diretto riferimento alla fattispecie di “interferenza illecita” per quanto concerne la tematica dei sistemi

¹⁴ EUR-Lex, “Direttiva (UE) 2017/541 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio, Del 15 Marzo 2017, Sulla Lotta Contro Il Terrorismo E Che Sostituisce La Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio E Che Modifica La Decisione 2005/671/GAI Del Consiglio,” Europa.eu, March 31, 2017, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541>.

In particolare, l'art.3 prevede:

- a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
- b) attentati all'integrità fisica di una persona;
- c) sequestro di persona o cattura di ostaggi;
- d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
- e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto merci;
- f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;
- g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
- h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- i) interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento e del Consiglio nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 3 o l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) o c), di tale direttiva in questione e interferenza illecita relativamente ai dati, di cui all'articolo 5 di tale direttiva nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva;
- j) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a i).

¹⁵ *Ibidem*; Gli scopi di cui al paragrafo 1 sono:

- a) intimidire gravemente la popolazione;
- b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
- c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale.

informatici, a dimostrazione di come tale definizione necessiti di un continuo aggiornamento in linea con le nuove minacce incombenti, tra cui proprio il tema della sicurezza informatica e digitale. Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti su vari livelli, ancora ad oggi, a livello internazionale, appare difficile rilevare un consenso generale riguardo la totalità degli atti da includere nella fattispecie di terrorismo, a causa sia della natura evolutiva del fenomeno, che delle differenze politiche e sociali che percorrono gli Stati, evidenziando così la difficoltà di giungere a una definizione universalmente accolta del fenomeno in questione¹⁶.

Al contrario, parte della dottrina, tra cui il Professor Conforti, sembrerebbe orientata verso la possibilità di definire il terrorismo attraverso una norma consuetudinaria consolidata, secondo cui questo consisterebbe nella commissione di un atto di natura criminale, come sequestro, assassinio e presa di ostaggi, con l'obiettivo di spargere terrore tra la popolazione di uno Stato o in una parte di essa e sempre che l'atto trascenda i confini di un singolo Stato¹⁷. All'interno di tale definizione, che sembrerebbe imporre l'elemento fondamentale della transnazionalità del fenomeno stesso, parrebbe dunque escluso che gli atti criminosi commessi all'interno del territorio del proprio Stato possano essere considerati terrorismo. Altresì dovrebbero egualmente escludersi gli atti terroristici posti in essere da movimenti di liberazione nazionale all'interno di un contesto dove vi è un territorio occupato illegittimamente da un altro Stato¹⁸. Ultima fattispecie che, tuttavia, è sempre meno accolta all'interno dell'orientamento degli Stati, evidenziando la possibilità di considerare tale forma di terrorismo all'interno di un'emergente consuetudine internazionale¹⁹. In aggiunta, secondo l'orientamento predominante, dalla norma consuetudinaria deriverebbe l'obbligo da parte degli Stati di introdurre il terrorismo come figura autonoma di reato all'interno dei propri ordinamenti giuridici nazionali. In tal senso l'Italia, nel 2001, ha introdotto, nel proprio ordinamento giuridico, l'art.270-*bis* del Codice penale, il quale tuttavia forniva una definizione quantomeno parziale del

¹⁶ Riccardo Alcaro, "LA LOTTA al TERRORISMO DOPO L'11 SETTEMBRE Principali Iniziative Degli USA E Dell'UE Prospettive per La Cooperazione Transatlantica," January 2005, https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_c_014.pdf.

¹⁷ Benedetto Conforti and Massimo Iovane, *Diritto Internazionale*, page 237 (Napoli: Editoriale Scientifica, 2021).

¹⁸ *Ibidem*

¹⁹ *Ibidem*

terrorismo, la quale si limitava a descriverlo come *“il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico”*. Nel 2005 tale definizione fu precisata e arricchita, al fine di adeguare l’ordinamento interno alla sopracitata decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell’Unione Europea che, come sottolineato, ha adottato una definizione comune dei reati terroristici, oltre a imporre misure di prevenzione e il potenziamento delle sanzioni penali²⁰. A livello di legislazione nazionale, tale adattamento avvenne attraverso l’introduzione dell’art.270-*sexies* il quale sottolinea come allo stesso modo *“sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”*²¹. L’anno seguente, nella sentenza n. 1072, *Bouyahia*, emessa dalla Prima Sezione penale della Cassazione dell’11.10.2006, la Cassazione ha evidenziato come nell’ordinamento italiano fossero presenti due differenti definizioni di terrorismo, la prima valida per condotte poste in essere all’interno di contesti di guerra, la seconda applicabile per quanto concerne i tempi di pace²². Nella sentenza, difatti, si specifica come già prima dell’introduzione nell’ordinamento dell’art.270-*sexies*, esistesse una definizione a livello internazionale, corrispondente proprio con la sopracitata norma consuetudinaria, a sua volta riprodotta in gran parte all’interno dell’art.2 della Convenzione di New York del 1999. Oltre a rilevare ciò, la Cassazione ha evidenziato come la norma presente all’interno della Convenzione, si possa applicare sia ad azioni commesse in un contesto di pace, sia a quelle poste in essere all’interno di un contesto bellico. Tale dualità, sottolinea la Suprema Corte, è possibile grazie al preciso riferimento, da parte della norma, alla natura “civile” delle vittime dei

²⁰ EUR-Lex, “Decisione Quadro Del Consiglio, Del 13 Giugno 2002, Sulla Lotta Contro Il Terrorismo,” Europa.eu, 2017, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32002F0475>.

²¹ Normattiva, “Codice penale,” Normattiva.it, 2024, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19:1398>.

²² Alfio Valsecchi, “Sulla Definizione Di Terrorismo ‘in Tempo Di Guerra,’” 2012, https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_1_2012-190-201.pdf.

crimini ricollegabili alla fattispecie del terrorismo²³. Tuttavia, il legislatore italiano, al fine di uniformare l'ordinamento interno alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea contro il terrorismo 2002/475/GAI, ha introdotto nel 2005 proprio all'art.270-*sexies*, una nuova specificazione della definizione di atti terroristici che, a differenza della norma internazionalmente riconosciuta, non differenzia tra lo status civile o militare della vittima di terrorismo, aggiungendo inoltre una nuova fattispecie, ovvero quella secondo cui possono essere definiti terroristici anche una serie di atti di natura eversiva posti in essere allo scopo di destabilizzare, ad esempio, le strutture politiche fondamentali di un'organizzazione internazionale o di un paese²⁴. La Cassazione ha affermato tuttavia come la definizione ricavabile all'interno dell'art.2 comma 1 lettera b della Convenzione di New York, non venga meno di fronte alla più recente definizione dell'art.270-*sexies*, sottolineando invece come queste debbano essere entrambe considerate valide, ovvero, in conformità sia alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea, sia della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo²⁵. Per di più, si è venuto a creare un orientamento per cui la definizione introdotta nel 2005, venga applicata maggiormente alle fattispecie di terrorismo in tempo di pace, poiché la decisione quadro 2002/475/GAI, sulla base dell'undicesimo considerando introduttivo, non può in alcun modo disciplinare le attività delle forze armate all'interno di un contesto segnato da un conflitto armato²⁶. Tale importante limite fa discendere l'impossibilità di applicare tale decisione ai contesti di terrorismo all'interno di un più ampio quadro bellico, comportando la necessità di continuare a fornire applicabilità alla definizione propria della Convenzione del 1999, con particolare riferimento a fatti e atti terroristici commessi in contesti di natura bellica²⁷. Negli anni successivi, a livello giurisprudenziale, assume un'importanza fondamentale la

²³ La definizione ricavabile, infatti, prevede che per terrorismo si intenda ogni "atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità"

²⁴ Alfio Valsecchi, "Sulla Definizione Di Terrorismo 'in Tempo Di Guerra,'" 2012, https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_1_2012-190-201.pdf.

²⁵ *Ibidem*

²⁶ EUR-Lex, "Decisione Quadro Del Consiglio, Del 13 Giugno 2002, Sulla Lotta Contro Il Terrorismo," Europa.eu, 2017, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32002F0475>.

"(11) La presente decisione quadro non disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, attività disciplinate da questo stesso diritto, né le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale".

²⁷ Alfio Valsecchi, "Sulla Definizione Di Terrorismo 'in Tempo Di Guerra,'" 2012, https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_1_2012-190-201.pdf.

decisione interlocutoria del 2011 emanata dal Tribunale Speciale per il Libano, istituito nel maggio 2007 tramite la Risoluzione ONU numero 1757 al fine di processare i responsabili degli attentati terroristici contro l'ex primo ministro Rafiq Hariri e altri esponenti politici libanesi, avvenuti a partire dall'ottobre 2004²⁸. Tale decisione, ha portato ad un'importante e cruciale precisazione, oltre che a una differenziazione, in merito alla definizione sia del terrorismo in tempo di pace, che del terrorismo in tempo di guerra. Con riferimento alla prima tipologia, il Tribunale dato ulteriore conferma dell'esistenza di una definizione di terrorismo in tempo di pace derivante da una norma consuetudinaria di diritto internazionale; infatti, attraverso le premesse, ha sottolineato di aver preso in considerazione il terrorismo sulla base della nozione che prevede si tratti di un atto di natura dolosa, posto in essere attraverso mezzi idonei a creare un pericolo pubblico e con lo scopo principale, da parte dell'autore, di creare uno stato di terrore²⁹. La decisione interlocutoria oltretutto non si limita a statuire tale definizione; difatti, ha previsto la possibilità di considerare il terrorismo in tempi di pace, laddove vi sia un elemento di transnazionalità, come un crimine internazionale. Il tribunale, nell'affermare ciò, ha fatto riferimento, in particolar modo, all'esistenza di una serie di trattati internazionali, risoluzioni delle Nazioni Unite e sentenze di Corti sia interne che internazionali, tra cui proprio la sopracitata sentenza *Bouyahia* della Corte di Cassazione, che testimonierebbero l'esistenza dell'elemento dell'*opinio iuris* nella comunità internazionale, che rinforzerebbe fino a confermare l'ipotesi dell'esistenza di una norma consuetudinaria riguardante la possibilità di considerare il terrorismo in tempo di pace, secondo la definizione precedentemente detta, come crimine internazionale.³⁰

²⁸ Roberta Palmisano, "Ministero Della Giustizia | Pubblicazioni, Studi, Ricerche," *Giustizia.it* (Ministero della Giustizia : Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali, 2014), https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_0&contentId=SPS1149975&previousPage=mg_1_12#.

²⁹ Special Tribunal for Lebanon, "Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging," UNHCR, February 16, 2011, <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/stl/2011/en/77425>.

La definizione presa come riferimento si trova all'interno delle premesse: "*The notion of terrorism to be applied by the Tribunal consists of the following elements: (i) the volitional commission of an act; (ii) through means that are liable to create a public danger; and (iii) the intent of the perpetrator to cause a state of terror*"

³⁰ *Ibidem*

Di seguito le esatte parole della decisione del Tribunale Speciale per il Libano, con particolare riferimento ai paragrafi 85 e 86 del documento stesso: "85. As we shall see, a number of treaties, UN resolutions, and the legislative and judicial practice of States

Per di più, dalla decisione interlocutoria è possibile ricavare un notevole approfondimento riguardante la nozione di terrorismo in tempo di guerra, che pone in essere una spiegazione delle principali motivazioni a sostegno dell'applicabilità della Convenzione di New York del 1999 a tale fattispecie di crimini, in quanto risulterebbe riproduttiva, a sua volta di una nuova ed emergente consuetudine di diritto internazionale generale. Già in precedenza sia il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia per quanto riguarda il caso *Galić*, che la Corte Speciale per la Sierra Leone, avevano sancito la possibilità che atti di terrorismo potessero costituire crimini di guerra. Con riferimento al caso *Galić* la Corte ha ritenuto che il crimine di guerra fosse consistito in una serie di uccisioni svolte da cecchini e una serie di bombardamenti, entrambi con obiettivi civili nel contesto dell'assedio della città di Sarajevo. La Corte Speciale per la Sierra Leone ha emesso, a sua volta, condanne sulla base del terrorismo inteso come crimine di guerra, con riferimento a fatti quali uccisioni, amputazioni e mutilazioni di civili. È importante rilevare inoltre come questo tipo di terrorismo sia volto spesso e volentieri ad esercitare pressione su uno Stato o un governo al fine di costringerlo o impedirgli di compiere una determinata scelta politica o decisione³¹. Eppure, è necessario rilevare l'esistenza di una serie di obiettori persistenti con riferimento alle modalità e alle condotte che rientrerebbero in tale crimine negli scenari bellici³². In particolar modo, alcuni paesi islamici hanno espresso perplessità nel

evinced the formation of a general opinio juris in the international community, accompanied by a practice consistent with such opinio, to the effect that a customary rule of international law regarding the international crime of terrorism, at least in time of peace, has indeed emerged. This customary rule requires the following three key elements: (i) the perpetration of a criminal act (such as murder, kidnapping, hostage-taking, arson, and so on), or threatening such an act; (ii) the intent to spread fear among the population (which would generally entail the creation of public danger) or directly or indirectly coerce a national or international authority to take some action, or to refrain from taking it; (iii) when the act involves a transnational element.

86. *As a preliminary matter, there is no doubt that there is a commonly shared agreement on the need to "fight international terrorism in all its forms and irrespective of its motivation, perpetrators and victims, on the basis of international law". Furthermore, that there exists a crime of terrorism under customary international law has already been recognised by some national courts, including the Supreme Court of Canada in Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration); the Italian Supreme Court of cassation in Bouyahia Maher Ben Abdelaziz et al., which stated that "a rule of customary international law [is] embodied in various resolutions by the UNGA and the UNSC, as well as in the 1997 Convention for the Suppression of Terrorist Bombings"*

³¹ Ben Saul, "Defining Terrorism in International Law," *GlobaLex | Foreign and International Law Research*, 2014, https://www.nyulawglobal.org/globalex/defining_terrorism_international_law.html#the-war-crime-of-terrorism.

³² Special Tribunal for Lebanon, "Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging," UNHCR, February 16, 2011, <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/stl/2011/en/77425>.

considerare come terroristiche le azioni portate avanti dai “*freedom fighters*” anche laddove colpiscono civili inermi, accostando tale necessità alla difesa del principio di autodeterminazione dei popoli³³. Tuttavia, attraverso un arguito ragionamento, i giudici del Tribunale Speciale per il Libano hanno evidenziato l’importanza fondamentale dell’alto numero di ratifiche della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo che dimostra una chiara adesione internazionale al trattato e alla definizione di terrorismo contenuta al suo interno; difatti, nel 2011, se ne contavano 173, di cui 170 senza alcuna riserva riguardante, ad esempio, l’eccezione dei “*freedom fighters*”³⁴. Tale dato risulta, inoltre, essere altamente rappresentativo delle differenze culturali, sociali e politiche tipiche della comunità internazionale, elemento fondamentale affinché si possa parlare di consuetudine internazionale, in quanto risulta essere necessario che essa, e in particolar modo l’elemento oggettivo della *diuturnitas*, sia estesa e rappresentativa. I giudici proseguono sostenendo che l’assenza di riserve ha fatto sì che tali Paesi accettassero integralmente a livello giuridico la convenzione e la presunta definizione di terrorismo presente al suo interno, inclusa la fattispecie per cui il finanziamento di persone o gruppi con lo scopo di attaccare civili all’interno di un conflitto armato, possa essere categorizzato come terrorismo³⁵. In aggiunta, è stato evidenziato come tale Convenzione, a differenza di altre, facesse riferimento a condotte di *per se* non criminose, svolgendo un ruolo fondamentale per quanto riguarda la lotta al terrorismo, in quanto questa permette di individuare talune attività che altrimenti sarebbero rimaste probabilmente impunte. Ad esempio, nella sentenza, si fa riferimento al fatto che il finanziamento di attività volte a colpire civili che non partecipano direttamente alle ostilità non rappresenti di *per se* una violazione dello *ius in bello*³⁶. Tale orientamento giuridico è volto a dimostrare la fattispecie per cui, la maggior parte della comunità internazionale, consideri tali atti come atti di terrorismo, con la possibilità di classificarli egualmente come crimini di guerra. Il Tribunale, infine, con l’obiettivo di rilevare la nascita di questa nuova norma consuetudinaria concernente il terrorismo in tempo di guerra, che, come tale, vincolerebbe al suo rispetto non solo le parti contraenti dell’accordo, ha richiamato la celebre sentenza del 1969 (Repubblica

³³ Special Tribunal for Lebanon, pp.110, *Ibidem*

³⁴ *Ibidem*

³⁵ *Ibidem*

³⁶ *Ibidem*

Federale Tedesca c. Danimarca), nel caso riguardante la piattaforma continentale del Mare del Nord. Tale sentenza faceva proprio riferimento alla possibilità che la norma pattizia dell'art.6 della Convenzione della Piattaforma Continentale, la quale prevedeva il principio dell'equidistanza nella delimitazione della piattaforma stessa nel caso di paesi a coste opposte o confinanti, potesse diventare vincolante anche per paesi non contraenti e non facenti parte dell'accordo, come la Danimarca. Tale sentenza, fa riferimento alla necessità, affinché possa parlarsi di consuetudine, di verificare la prassi statale per quanto concerne l'applicazione della norma pattizia, prassi che come precedentemente ricordato, deve essere a sua volta estesa e rappresentativa. Tramite questa solida base giurisprudenziale, il Tribunale Speciale per il Libano è arrivato alla conclusione per cui, anche per la definizione del terrorismo in tempi di guerra esisterebbe una norma consuetudinaria emergente, corrispondente proprio con la definizione presente all'interno della convenzione di New York del 1999³⁷. Questa analisi riguardante l'evoluzione della definizione del terrorismo, considerando la differenza fondamentale tra contesto di pace o guerra nel quale è posto in essere l'attacco stesso, evidenzia che fattori quali la natura plurale delle fattispecie terroristiche, il diverso atteggiamento da parte degli Stati, le evoluzioni del fenomeno stesso e la necessità di distinguere il terrorismo da altre forme di violenza, attestano quella che è la difficoltà di circoscrivere una definizione univoca di terrorismo generalmente riconosciuta dalla comunità internazionale, rilevando la necessità di un continuo e costante aggiornamento della definizione stessa, ricollegabile con le nuove minacce terroristiche emergenti.

1.1.1 I gruppi terroristici internazionali

Per quanto riguarda le attività di terrorismo, sempre più spesso assumono un carattere fortemente organizzato con riferimento alla strategia, alle modalità e alla pianificazione, avvalorando il ragionamento secondo cui questi attacchi siano perpetuati da gruppi terroristici ben radicati e organizzati in un determinato territorio piuttosto che si tratti di piccole cellule autonome, che solitamente si trovano ad agire in contesti e modalità

³⁷ Special Tribunal for Lebanon, *Ibidem*

differenti, come ad esempio, attraverso attacchi mirati nei paesi occidentali³⁸. A testimonianza di ciò, nella prassi, eventi a prima vista indipendenti ed isolati, nascondono un celato ma profondo collegamento a doppio filo con gruppi maggiormente organizzati che si servono di questi *“foreign fighters”* per dimostrare la loro forza e la possibilità di colpire anche lontano dal territorio in cui l’organizzazione terroristica opera. Un esempio di tale modalità può essere rilevato nei recenti attacchi che hanno infiammato l’Europa, in particolar modo quello scagliato contro la sede del giornale satirico francese Charlie Hebdo (gennaio 2015) e il successivo attacco al Bataclan di Parigi (novembre 2015). Il primo, infatti, è stato rivendicato dalla sezione yemenita di Al-Qaida, mentre il secondo tramite l’account Twitter dell’ISIS³⁹. Per quanto concerne la definizione di gruppo o organizzazione terroristica non vi è, come nel caso del terrorismo, una definizione chiara e vincolante; tuttavia, sono numerosi gli esempi di categorizzazioni poste in essere all’interno degli ordinamenti o della giurisprudenza degli Stati. Una definizione largamente condivisibile è presente all’interno della Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo. In particolare, all’art.2 comma 1 si legge come *“[...] per “organizzazione terroristica” s'intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici. Il termine "associazione strutturata" designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata”*⁴⁰. In linea con tale formulazione risulta essere la definizione fornita dal dipartimento del Procuratore generale australiano secondo cui è definibile come tale, *“un’organizzazione o un gruppo che è direttamente o indirettamente coinvolto nella preparazione, pianificazione, assistenza o promozione di un atto terroristico”*⁴¹. Un’ulteriore simile definizione è stata fornita dallo Stato di Israele all’interno della *“The*

³⁸ Andrea Beccaro, “Evoluzione Del Terrorismo Di Matrice Islamica: Identificazione Delle Convergenze/Divergenze, Ideologiche E Operative Tra Il Gruppo Cosiddetto “Stato Islamico” E Al-Qaida” (ISTITUTO DI RICERCA E ANALISI DELLA DIFESA, October 2022), https://www.difesa.it/assets/allegati/38313/ricerca_aq_smd_07_beccaro_web.pdf.

³⁹ *Ibidem*

⁴⁰ EUR-Lex, “Decisione Quadro Del Consiglio, Del 13 Giugno 2002, Sulla Lotta Contro Il Terrorismo,” Europa.eu, 2017, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32002F0475>.

⁴¹ Australian Government; Attorney-General's Department, “Terrorist Organisations,” Attorney-General's Department, n.d., <https://www.ag.gov.au/national-security/australias-counter-terrorism-laws/terrorist-organisations>.

Terror financing law”, per cui un’organizzazione terroristica è definibile come “un’associazione di individui che agisce con il fine di perpetrare un atto di terrorismo o che ha come obiettivo il consentire o promuovere la perpetrazione di un atto di terrorismo”⁴². Molti Stati, come la maggioranza delle Organizzazioni internazionali, hanno a loro volta stilato una propria lista di quelli che essi considerano gruppi terroristici, liste che spesso sono tuttavia dettate dall’orientamento e dagli interessi politici del singolo Stato e che dunque tendono a non coincidere, rendendo difficile un universale riconoscimento di un gruppo terroristico, specialmente laddove tale azione non venga effettuata a livello internazionale e quando il gruppo terroristico sia di dimensioni più contenute. All’interno di queste liste, tuttavia, risulta facile individuare alcuni gruppi ricorrenti, con particolare riferimento ad organizzazioni di matrice islamica, che ad oggi rappresentano forse la minaccia maggiore per quanto riguarda i paesi del “*Global North*”. Questi pongono al centro della loro politica del terrore la *jihad*, tradotto letteralmente “*lotta*” o “*sforzo*”, ma che a sua volta assume il significato di “*guerra santa*”, il cui obiettivo principale è di diffondere i dettami dell’Islam combattendo gli infedeli⁴³. Tra i gruppi che, a detta di molti documenti statali, rappresentano, al momento, una chiara minaccia in particolar modo per gli Stati Uniti e i Paesi partner sono Ansarallah, l’ISIS, Hamas ed Hezbollah. Il primo, è un gruppo largamente conosciuto con il nome di “Houthi”, riconosciuto come terroristico dal Dipartimento di Stato americano nel gennaio del 2024, a seguito anche di una serie di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che avevano condannato gli attacchi compiuti nei confronti di navi mercantili in transito nello stretto di Bab el-Mandeb, come gravi violazioni di diritto internazionale con particolare riferimento al principio della libertà di navigazione⁴⁴. Nonostante queste gravi violazioni del diritto internazionale, non vi è una designazione universale degli Houthi come gruppo terroristico internazionale; difatti, alcuni importanti attori, come l’Unione Europea, non riconoscono formalmente il gruppo degli Houthi come tale, nonostante, proprio l’Unione

⁴² Krebs Shiri, “Israel,” in *Comparative Counter-Terrorism Law*, ed. Kent Roach (Cambridge University Press, 2015).

⁴³ Parlamento europeo, “Fatti E Cifre Sul Terrorismo Di Matrice Jihadista Nell’UE | Tematiche | Parlamento Europeo,” Tematiche | Parlamento europeo, January 8, 2018, <https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20180703STO07127/fatti-e-cifre-sul-terrorismo-di-matrice-jihadista-nell-ue>.

⁴⁴ Antony Blinken, “Terrorist Designation of the Houthis,” United States Department of State, January 17, 2024, <https://www.state.gov/terrorist-designation-of-the-houthis/>.

abbia adottato una serie di contromisure per difendere i propri interessi commerciali e strategici dalle azioni dell'organizzazione nel golfo di Aden. A livello storico, tale formazione risale alla seconda metà degli anni 90, dove si è costituita intorno a quella che è conosciuta come dottrina zaidita, ovvero un particolare orientamento dell'Islam sciita; ad oggi, a seguito di una sanguinosa guerra civile, che ha visto numerose interferenze di potenze straniere, tra cui l'Arabia Saudita e l'Iran, potente alleato degli Houthi, il gruppo controlla gran parte della regione nordoccidentale del paese, tra cui la capitale Sana'a e le coste del Mar Rosso. Le recenti azioni attuate dai miliziani, al fine di colpire Israele e l'occidente, hanno portato a una diminuzione del commercio marittimo del porto di Elat fino all'85%, finendo tuttavia per colpire anche l'Unione europea, e in particolare l'Italia, il cui commercio marittimo transita per gran parte proprio attraverso il golfo di Aden. Tali risultati, hanno causato risposte, anche di tipo militare, prima da parte di una coalizione anglo-americana, la quale ha bombardato batterie di lancio e depositi di munizioni a partire dal mese di gennaio 2024, e successivamente anche da parte dell'Unione europea che ha dato il via ad un'operazione di carattere difensivo denominata *Aspides*, con lo scopo prettamente di deterrenza, il cui fine principale è quello di proteggere le navi da attacchi multi-dominio in mare, nel pieno rispetto del diritto internazionale e del principio di necessità e proporzionalità⁴⁵. L'ISIS è un gruppo conosciuto anche con la denominazione IS o ISIL, ed è il successore ideologico di Al-Qaida, diffusosi a partire dal 2006 in Iraq e, inseguito alla guerra civile siriana, anche in Siria, acquisendo la sua più nota denominazione (Stato Islamico dell'Iraq e della Siria). A detta di molti, i semi per la nascita di questo gruppo furono gettati all'interno delle prigioni americane che erano state organizzate per rinchiudere i prigionieri e i fondamentalisti a seguito dell'invasione dell'Iraq voluta dal presidente G.W. Bush nel 2003. Proprio all'interno di questi luoghi di reclusione, fu rinchiuso Abu Bakr Al-Baghdadi, uno studioso di scienze islamiche, il quale iniziò, in questo contesto, a raccogliere intorno a sé un gran numero di seguaci, alimentando le divisioni già incolmabili tra i sunniti e il nemico sciita⁴⁶. Il gruppo, oltre che da molti documenti statali,

⁴⁵ European Union, "EUNAVFOR OPERATION ASPIDES | EEAS," [www.eeas.europa.eu](https://www.eeas.europa.eu/eeas/eunavfor-operation-aspides_en), February 19, 2024, https://www.eeas.europa.eu/eeas/eunavfor-operation-aspides_en.

⁴⁶ Carola Mantini, "ISIS: Com'è Nato, Cosa Ha Fatto E Cos'è Lo Stato Islamico. Ma Soprattutto: Esiste Ancora?," *Geopop*, March 10, 2023, <https://www.geopop.it/isis-come-nato-cosa-ha-fatto-e-cose-lo-stato-islamico-ma-soprattutto-esiste-ancora/>.

è definito terrorista da alcune risoluzioni delle Nazioni Unite, tra cui in particolare le risoluzioni 2170 e 2178 del 2014, le quali, oltre a condannare le azioni del gruppo, hanno ribadito la necessità, da parte degli Stati, di applicare la precedente risoluzione n.1373 del 2001, la quale, come sottolineato in precedenza, riaffermava l'importanza delle azioni volte a bloccare il finanziamento delle attività terroristiche⁴⁷. Tali risoluzioni, tuttavia, non sembrano giustificare, come affermato da parte della dottrina americana, le operazioni di guerra portate avanti dalla coalizione internazionale a guida stelle e strisce, ribadendo la difficoltà di inquadrare tali operazioni nell'ambito di una possibile autorizzazione implicita del Consiglio di Sicurezza⁴⁸. L'ISIS, similmente ad altri gruppi terroristici di carattere moderno, presenta importanti differenze rispetto al terrorismo interno agli Stati, come, ad esempio, il terrorismo rosso e nero che ha infiammato l'Italia a partire dagli anni 70. I recenti fenomeni terroristici, al contrario del terrorismo intestino, operando in più Paesi, tendono ad assumere un orientamento di carattere internazionale, potendo definire, specialmente il caso dell'ISIS, un fenomeno *insurrezionale sui generis*, ovvero volto non a contrapporsi al governo di uno Stato, ma a quello di più Stati, con l'obiettivo di istaurare il califfato⁴⁹. Ad oggi, a seguito della guerra portata avanti da una coalizione occidentale guidata dagli Stati Uniti, si possono ritenere scomparsi quasi tutti i domini territoriali del Califfato, ma lo stesso non si può dire della diffusa presa ideologica, che ha portato a una serie di attacchi nei paesi occidentali e che costituisce ancora una minaccia costante e reale per la sicurezza internazionale.

Il terzo gruppo in analisi è quello di Hamas, nato come movimento politico e fondato nel 1987 da Ahmed Yassin nella Striscia di Gaza, attraverso la pubblicazione di una propria carta, il cui primo obiettivo è la distruzione dello Stato di Israele⁵⁰. Ha assunto il controllo del governo della Striscia a seguito della vittoria nelle ultime elezioni tenutesi nel 2006 e una breve guerra civile terminata nel 2007. All'interno della propria ideologia si rileva la necessità di istituire una patria islamica in Palestina attraverso una guerra santa contro i

⁴⁷ Security Council, "Security Council Resolution 2170 (2014)," 2014, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n14/508/49/pdf/n1450849.pdf>.

⁴⁸ Valentina Rinaldi, "LE INIZIATIVE DEGLI STATI OCCIDENTALI NEI CONFRONTI DELL'ISIS," *Ordine Internazionale E Diritti Umani*, 2015, https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/18_Rinaldi_0.pdf.

⁴⁹ Pietro Pustorino, *Movimenti Insurrezionali E Diritto Internazionale* (Bari: Cacucci, 2018).

⁵⁰ Per un approfondimento maggiore si rimanda al seguente link: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp

non musulmani⁵¹. Hamas è inoltre uno dei due partiti politici dei Territori palestinesi insieme ad Al-Fatah, che controlla in particolar modo la Cisgiordania e il quale detiene la presidenza dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP). Per quanto riguarda le azioni terroristiche, queste sono iniziate subito dopo la fondazione nel 1993 attraverso attentati suicidi e lanci di razzi verso il territorio israeliano, culminando con il brutale attentato del 7 ottobre 2023 che ha portato all'uccisione di circa 1200 persone e al rapimento di 251 ostaggi⁵². Specialmente a seguito dell'attacco, numerosi Paesi considerano Hamas un'organizzazione terroristica, tale etichetta è applicata con particolare riferimento alla sua componente militare, ovvero le brigate Al-Qassam, fondate nel 1991 proprio con lo scopo di fornire ad Hamas una capacità di carattere militare.

L'ultimo gruppo in analisi è Hezbollah, che, come Hamas, incentra le sue operazioni in particolare nella lotta contro lo Stato di Israele. Letteralmente traducibile come "*Il Partito di Dio*" è un partito politico e movimento terroristico sciita con base in Libano, dove è riuscito a costruire un vero Stato dentro lo Stato, specialmente nella fascia meridionale del paese. Spesso viene considerato come il più armato e militarmente potente dei *proxy* iraniani diffusi nella regione mediorientale, seppur fortemente indebolito dal recente conflitto nella regione⁵³. Hezbollah si è venuto a formare e ha acquisito forza a seguito della sanguinosa Guerra civile libanese (1975-1990), riuscendo a polarizzare parte dell'opinione pubblica in una direzione antisraeliana e contro l'influenza occidentale in Medio Oriente, orientamento chiaramente rilevabile all'interno del manifesto pubblicato nel 1985. A questo gruppo sono attribuiti alcuni brutali attentati terroristici come quello avvenuto nei pressi dell'Ambasciata americana a Beirut del 1983 o la bomba piazzata nei pressi della Ambasciata israeliana a Buenos Aires nel 1992. Tali eventi hanno portato gli Stati Uniti a includere Hezbollah all'interno della lista comprendente le organizzazioni di matrice terroristica nel 1997⁵⁴. Recentemente, a seguito di numerosi lanci di razzi, alcuni dei quali hanno colpito villaggi nel nord del territorio controllato da Israele, lo Stato

⁵¹ ISPI, "Che Cos'è Hamas? ", ISPI, August 2024, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/che-cose-hamas-147295>.

⁵² Numeri pubblicati in un recente articolo del Dipartimento della Difesa americano al seguente link: <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3927710/statement-by-secretary-of-defense-loyd-j-austin-iii-marking-one-year-since-ham/>

⁵³ Kali Robinson, "What Is Hezbollah?," Council on Foreign Relations, 2024.

⁵⁴ *Ibidem*

ebraico ha posto in essere una serie di attacchi nei confronti delle roccaforti del movimento, arrivando a colpire anche alcuni sobborghi e quartieri della capitale Beirut. Queste azioni hanno portato all'eliminazione della maggior parte della catena di comando del partito, tra cui Hassan Nasrallah, capo del gruppo per più di trent'anni. L'esercito israeliano ha inoltre dato il via a una più estesa operazione di terra nel sud del Paese con il fine ultimo di estirpare totalmente Hezbollah dal territorio libanese, tali operazioni militari hanno tuttavia colpito alcune basi della missione UNIFIL, nata con la risoluzione 425 del Consiglio di Sicurezza adottata nel 1978, a seguito dell'invasione del Libano da parte di Israele del marzo 1978⁵⁵. L'importanza di UNIFIL è stata ribadita con la risoluzione 1701 del 2006 che ha portato a un rafforzamento del contingente stesso, in particolar modo a seguito dello scoppio della guerra tra Hezbollah e l'esercito israeliano proprio nel 2006, che ha infiammato e infuriato in Libano per più di un mese⁵⁶.

1.1.2 Il riconoscimento della soggettività giuridica dei gruppi terroristici internazionali

Da un punto di vista formale, i soggetti di diritto internazionale sono quegli enti idonei ad assumere la titolarità delle situazioni giuridiche soggettive che traggono origine dalle regole e dai principi deputati a disciplinare la vita della comunità internazionale⁵⁷. Negli ultimi anni, la crescente minaccia di azioni terroristiche a livello internazionale ha fatto sì che, a livello giuridico, si sia proceduto sempre più avvalorando l'orientamento secondo cui i maggiori gruppi terroristici internazionali, laddove rispondessero a determinate caratteristiche, godano di una soggettività internazionale, seppur di carattere limitato, ovvero *sui generis*⁵⁸. Tale tendenza, dimostra in particolar modo la diffusione e la pericolosità del terrorismo internazionale, venutasi a delineare a seguito dell'evoluzione del fenomeno stesso, con ad esempio gruppi armati, riconosciuti come terroristici, saliti al potere in alcuni Stati e che, ad oggi, controllano la totalità o una porzione di territorio, come gli Houti in Yemen, o i Talebani in Afghanistan.

⁵⁵ Testo integrale della risoluzione al seguente link: <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/368/70/pdf/nr036870.pdf>

⁵⁶ Testo integrale della risoluzione al seguente link: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n06/465/03/pdf/n0646503.pdf>

⁵⁷ Fulvio Maria Palombino, *Introduzione al Diritto Internazionale* (Bari: Laterza, 2019).

⁵⁸ Agata Kleczkowska, "Armed Non-State Actors and Customary International Law," in *Non-State Actors and International Obligations : Creation, Evolution and Enforcement* (Boston: Brill, 2018).

Parte della dottrina afferma come, in merito all'attribuzione della soggettività giuridica con riferimento ai gruppi terroristici internazionali, è necessario prendere ad esame alcune caratteristiche al fine di valutare se un gruppo armato o un movimento insurrezionale acquisisca soggettività internazionale, in quanto, un gruppo terroristico, prima di essere identificato come tale da alcuni Stati, assume spesso le caratteristiche tipiche di un gruppo armato, condividendone dunque il DNA giuridico. Infatti, i movimenti insurrezionali, e più in generale i gruppi armati, come i gruppi terroristici, nascono spesso nel contesto di un conflitto o di una guerra civile e si identificano come quei gruppi organizzati di individui che lottano per la conquista del potere⁵⁹. La differenza indubbiamente fondamentale rispetto ai gruppi terroristici è sicuramente il fatto che non necessariamente questi si macchiano di gravissime e ingiustificate violazioni del diritto internazionale. Per cui, si potrebbe rilevare come un gruppo armato possa essere considerato un movimento insurrezionale, avendone i requisiti per essere considerato tale, e allo stesso tempo un gruppo terroristico, laddove si macchi di gravi violazioni del diritto internazionale⁶⁰. Seguendo dunque l'attribuzione della soggettività dei gruppi armati, si potrebbe egualmente ipotizzare che un gruppo terroristico abbia una soggettività *sui generis* riferendosi, in particolare, al diritto di guerra o al diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento alla Convenzione di Ginevra nel 1949. Secondo un primo orientamento della dottrina, che ha visto tra le proprie fila Umberto Ago, il quale definiva gli insorti come un soggetto internazionale "anomalo", la personalità giuridica internazionale verrebbe acquisita nel momento stesso in cui il gruppo controlla effettivamente una determinata porzione di territorio, esercitando un potere sufficientemente stabile attraverso un'organizzazione politico-militare⁶¹. La particolarità della personalità giuridica degli insorti deriverebbe proprio dalla natura transitoria della soggettività stessa, in linea con l'obiettivo stesso del movimento di sostituirsi al governo legittimo nella totalità o in parte del territorio⁶². Una seconda frangia della dottrina afferma, inoltre, come la personalità internazionale di questi gruppi armati sia anche limitata, di conseguenza facendo derivare la necessità del riconoscimento della personalità da parte degli Stati, e in particolare dello Stato sul cui

⁵⁹ Fulvio Maria Palombino, *Introduzione al Diritto Internazionale* (Bari: Laterza, 2019).

⁶⁰ Pietro Pustorino, *Movimenti Insurrezionali E Diritto Internazionale*, p. 33 (Bari: Cacucci, 2018).

⁶¹ *Ibidem*, pp. 46-48

⁶² *Ibidem*

territorio opera il gruppo terroristico⁶³. Tuttavia, tale orientamento sembra perdere peso in relazione alla sempre più diffusa negazione della teoria austro-tedesca del valore costitutivo del riconoscimento per quanto concerne la personalità giuridica, in favore della teoria dichiarativa che, basatasi originariamente sull'art.13 della Carta istitutiva dell'Organizzazione degli Stati americani, afferma come il riconoscimento non contribuisca a creare la soggettività, ma si limiti a dichiarare qualcosa che già esiste⁶⁴. Come sottolineato in precedenza, diversamente da ciò che accade per gli Stati, tali gruppi godrebbero di una soggettività temporanea o *sui generis*; eppure, a livello della prassi, viene spesso riconosciuta anche la possibilità, da parte di tali soggetti, di porre fine a un conflitto, e dunque più in generale di concludere accordi internazionali, specialmente laddove il gruppo in questione sia particolarmente forte e presente sul territorio. Un esempio su tutti è l'accordo stipulato nel 2020 tra americani e Talebani, riguardante la sicura smobilitazione delle truppe occidentali da Kabul e dal territorio afgano. Dunque, sembrerebbe avvallata dalla prassi l'ipotesi per cui la soggettività si limiti allo *ius in bello*, risultando vero piuttosto, laddove il gruppo sia particolarmente radicato e forte, come questa sia fatta coincidere maggiormente con l'elemento della provvisorietà e tutte le norme che con questa sono compatibili, come ad esempio quelle riguardanti la protezione dello straniero e la possibilità di stipulare accordi internazionali⁶⁵. Tale orientamento, riflette a sua volta la necessità di fornire legittimità giuridica alla sempre più diffusa tendenza, da parte degli Stati, di usare la forza militare contro tali gruppi non statali, in linea con una nuova e più larga definizione del principio di legittima difesa⁶⁶. Sembrerebbe dunque lecito, come vedremo nel seguente capitolo dell'elaborato, seppur in determinate situazioni, l'uso della forza nei confronti di tali entità, sostenendo, laddove possibile, i legittimi governi al potere che combattono contro tali organizzazioni terroristiche⁶⁷.

⁶³ Pietro Pustorino, *Ibidem*

⁶⁴ Fulvio Maria Palombino, *Introduzione al Diritto Internazionale*, p.8, (Bari: Laterza, 2019).

⁶⁵ Benedetto Conforti and Massimo Iovane, *Diritto Internazionale*, page 162 (Napoli: Editoriale Scientifica, 2021).

⁶⁶ Eric A. Heinze, "The Evolution of International Law in Light of the 'Global War on Terror,'" *Review of International Studies* 37, no. 3 (September 1, 2010): 1069–94, <https://doi.org/10.1017/s0260210510001014>.

⁶⁷ Pietro Pustorino, *Movimenti Insurrezionali E Diritto Internazionale* (Bari: Cacucci, 2018).

1.2 La responsabilità internazionale dei gruppi terroristici internazionali

Negli ultimi decenni, il proliferare del fenomeno terroristico ha sollevato importanti interrogativi, sia a livello della dottrina, che a livello giurisprudenziale, in merito alla possibilità di rilevare la responsabilità dei gruppi terroristici internazionali, e più in generale delle entità non statali. L'istituto giuridico della responsabilità è storicamente attribuito agli Stati e, in alcuni casi, ad individui imputati per la commissione di crimini internazionali, come ad esempio nel caso del Processo di Norimberga, istituito al termine del secondo conflitto mondiale con l'obiettivo di processare i gerarchi nazisti che si erano macchiati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel corso della guerra. Tuttavia, con riferimento al crescente ruolo rivestito da sempre più attori nel sistema internazionale, molti studiosi di diritto internazionale ritengono necessario espandere i criteri di attribuzione della responsabilità includendo altri soggetti come, ad esempio, i gruppi armati e, più in generale, gli attori non statali. Questo, infatti, a detta di numerosi internazionalisti, porterebbe a una migliore applicazione del diritto internazionale consentendo di rilevare una responsabilità di un gruppo in generale, piuttosto che di una singola individualità, che, nel caso specifico del terrorismo internazionale, potrebbe facilmente essere deceduta a seguito dell'attacco stesso⁶⁸. Senza dubbio, per quanto concerne la prassi recente, nel caso in cui un determinato gruppo terroristico riesca ad imporre un controllo effettivo e stabile su un determinato territorio, si potranno applicare ad esso sia il regime internazionale sui diritti umani, sia quello in tema di diritto internazionale umanitario⁶⁹. In particolare, sulla base dell'orientamento delle Nazioni Unite rispetto alla materia dei diritti umani, si conferma la tendenza per cui laddove vi sia un regime di fatto, ovvero allorquando un gruppo armato amministri effettivamente e stabilmente un determinato territorio, questo assumerà obblighi simili a quelli di uno Stato⁷⁰. In aggiunta, è stato rilevato come anche nel caso in cui il gruppo non possenga un assetto tipico statale e non abbia un controllo effettivo e stabile su un territorio, questo sia comunque tenuto al rispetto delle norme generali di diritto internazionale, con

⁶⁸ Ezequiel Heffes and Brian Frenkel, "The International Responsibility of Non-State Armed Groups: In Search of the Applicable Rules," *Goettingen Journal of International Law* 8 (2017): 39–72, <https://doi.org/10.3249/1868-1581-8-1-heffesfrenkel>.

⁶⁹ Pietro Pustorino, *Movimenti Insurrezionali E Diritto Internazionale* (Bari: Cacucci, 2018).

⁷⁰ Annyssa Bellal, *Establishing the Direct Responsibility of Non-State Armed Groups for Violations of International Norms*(SSRN, 2014).

particolare riferimento alle norme di *ius cogens*⁷¹. Questo ragionamento lo si ritrova nel concetto elaborato dal Professor Sassòli della cosiddetta “*sliding scale of obligations*”, traducibile concettualmente come “*serie progressiva di obblighi*”, secondo cui tanto è meglio organizzato e stabile il controllo di un gruppo non statale su un territorio, tanto più questo sarà soggetto al rispetto delle norme di diritto internazionale⁷². Un caso eclatante è proprio quello dell’ISIS, gruppo terroristico che ha esercitato prerogative quasi sovrane su un vasto territorio formalmente appartenente a parte dell’Iraq e della Siria, arrivando a proclamare la nascita del califfato nel giugno del 2014. Il controllo di questa vasta porzione di territorio, nonché la sofisticata organizzazione politica e militare del califfato, hanno fatto sì che sull’ISIS ricadesse l’obbligo del rispetto di alcune norme internazionali concernenti i diritti umani, le quali tuttavia sono state violate costantemente da questo gruppo contraddistintosi per brutalità e violazione anche delle più basiche regole della dignità umana⁷³. In linea con tale orientamento, sia gli Stati che le organizzazioni internazionali hanno sottolineato la necessità di stabilire una serie di norme internazionali *ad hoc*, che permettano il contrasto efficace di queste entità terroristiche, derogando in particolare al regime generale concernente il divieto di uso della forza. Tuttavia, la ricorrente assenza della codifica di tali norme, ha fatto sì che laddove vi sia un regime di fatto, prevarrebbe l’orientamento per cui si potrebbe procedere per analogia⁷⁴, applicando norme quali quelle codificate all’interno del Progetto del 2001 sulla responsabilità internazionale degli Stati, anche a taluni attori non statali⁷⁵. Allo stesso modo, è necessario considerare una fondamentale e non trascurabile differenza tra quelli che sono i regimi di fatto e gli Stati; i primi, infatti, a differenza dei secondi, non hanno diritto ad esistere, per cui nel caso di crimini sistemici, si potrebbe prevedere, oltre alla cessazione e alla prevenzione di futuri crimini, anche lo

⁷¹ Annyssa Bellal, *Ibidem*

⁷² Marco Sassòli and Yuval Shany, “DEBATE: Should the Obligations of States and Armed Groups under International Humanitarian Law Really Be Equal?,” *International Review of the Red Cross* 93, no. 882 (June 2011): 425–42, <https://doi.org/10.1017/s1816383111000403>.

⁷³ Pietro Pustorino, *Introduction to International Human Rights Law* (Springer Nature, 2023).

⁷⁴ Per “analogia” si intende un procedimento mediante il quale l’interprete del diritto, qualora vi sia una lacuna (ovvero quando un caso o una materia non siano espressamente disciplinati), applica le norme previste per casi simili o materie analoghe (art. 12 disp. prel. c.c.).

⁷⁵ Antal Berkes, *International Human Rights Law beyond State Territorial Control* (Cambridge University Press, 2021).

smantellamento

dell'intero

gruppo⁷⁶.

Con riferimento al Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati del 2001, questo sembrerebbe dare seguito anche più estensivamente all'orientamento consuetudinario affrontato in precedenza, secondo cui laddove vi sia un controllo effettivo e stabile di un territorio, da parte di un gruppo armato, questo venga investito di una serie di responsabilità internazionali. In particolare, l'art.10 del Progetto, regola la fattispecie per cui un movimento insurrezionale salga al potere del nuovo Stato prevedendo, al comma 1, come *“il comportamento di un movimento insurrezionale che divenga il nuovo governo dello Stato sarà considerato un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale”*. Il comma 2 precisa successivamente come *“il comportamento di un movimento insurrezionale o di altro tipo, che riesca a costituire un nuovo Stato in una parte del territorio di uno Stato preesistente o di un territorio sotto l'amministrazione di quello Stato sarà considerato un atto del nuovo Stato ai sensi del diritto internazionale.”*⁷⁷ Tuttavia, al fine di determinare il significato dell'affermazione *“un movimento insurrezionale o di altro tipo”* nei commenti del Progetto stesso si precisa come *“[...] la soglia per l'applicazione delle leggi sui conflitti armati contenuta nel Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, e relativa alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali (Protocollo II) può essere presa come guida”*, rendendo dunque necessaria l'analisi del sopracitato Protocollo II delle Convenzioni di Ginevra al fine di comprendere i gruppi armati non statali che possono essere considerati movimenti insurrezionali alla stregua del Progetto del 2001.⁷⁸ Nel protocollo addizionale, adottato definitivamente l'8 giugno 1977 ed entrato in vigore il 7 dicembre 1978, all'art.1 si può trarre una delineazione di tali movimenti, definibili come *“[...] forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate[...]”*⁷⁹. Di conseguenza, appare evidente che l'art.10 si applica alla situazione circoscritta relativa

⁷⁶ Antal Berkes, *Ibidem*.

⁷⁷ Testo integrale reperibile al seguente link: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

⁷⁸ Ezequiel Heffes and Brian Frenkel, “The International Responsibility of Non-State Armed Groups: In Search of the Applicable Rules,” *Goettingen Journal of International Law* 8 (2017): 39–72, <https://doi.org/10.3249/1868-1581-8-1-heffesfrenkel>.

⁷⁹ Testo integrale in lingua originale reperibile al seguente link: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and-0>

alla responsabilità nel contesto di un conflitto armato non internazionale. Tuttavia, con riferimento alla responsabilità di tali gruppi armati, la Commissione del Diritto internazionale ha altresì precisato che, sebbene non si occupi della responsabilità di soggetti diversi dallo Stato, *"una possibilità aggiuntiva è che il movimento insurrezionale possa essere ritenuto responsabile per la sua condotta ai sensi del diritto internazionale, ad esempio per una violazione del diritto internazionale umanitario commessa dalle sue forze"*⁸⁰. In ogni caso l'art.10 del Progetto sulla Responsabilità internazionale degli Stati stabilisce che un movimento insurrezionale è ritenuto responsabile solamente laddove si sostituisca o acquisisca il controllo del governo di uno Stato⁸¹. Umberto Ago in particolare modo ha sottolineato come tale posizione faccia banalmente riferimento al concetto di continuità tra il gruppo armato e lo Stato che esso crea, sostenendo come *"l'affermazione della responsabilità di uno Stato di nuova formazione per qualsiasi atto illecito commesso dagli organi di un movimento insurrezionale che lo ha preceduto sarebbe giustificata in virtù della continuità che esisterebbe tra la personalità del movimento insurrezionale e quella dello Stato a cui ha dato vita. [...] L'attribuzione al nuovo Stato degli atti degli organi del movimento insurrezionale sarebbe quindi solo una normale applicazione della regola generale che prevede l'attribuzione a qualsiasi soggetto di diritto internazionale della condotta dei suoi organi"*⁸². Con riferimento ai reati di terrorismo, nonostante tale tendenza, ad oggi, il diritto internazionale penale insiste maggiormente su quella che è la fattispecie di una responsabilità di tipo individuale, scoraggiando ogni tentativo di portare in giudizio direttamente il gruppo in questione, poiché i tribunali penali internazionali non risultano avere giurisdizione su entità collettive non statali, quali i gruppi armati o i gruppi terroristici⁸³. Infatti, come affermato da Zegveld, *"mentre gli organismi internazionali hanno dato la dovuta considerazione alla responsabilità dei singoli leader dei gruppi armati [...], finora hanno ampiamente ignorato la responsabilità dei gruppi in favore*

⁸⁰ Ezequiel Heffes and Brian Frenkel, "The International Responsibility of Non-State Armed Groups: In Search of the Applicable Rules," *Goettingen Journal of International Law* 8 (2017): 39–72, <https://doi.org/10.3249/1868-1581-8-1-heffesfrenkel>.

⁸¹ *Ibidem*

⁸² *Ibidem*

⁸³ Annyssa Bellal, *Establishing the Direct Responsibility of Non-State Armed Groups for Violations of International Norms*(SSRN, 2014).

della responsabilità dei membri individuali”⁸⁴. Tale tendenza può essere spiegata da una serie di fattori; il primo è che la comunità internazionale pone al centro l’obiettivo di fornire una forte risposta a gravi violazioni del diritto internazionale, tra cui proprio il terrorismo, e per questo motivo gli individui che commettono tali crimini risultano perseguibili con maggiore semplicità; infatti, come ha affermato lo stesso Lauterpacht “c’è coerenza nel punto di vista secondo cui, a meno che la responsabilità non venga imputata e attribuita a persone in carne ed ossa, non ricade su nessuno”.⁸⁵ Allo stesso tempo, al fine di non minare il concetto stesso di sovranità, gli Stati preferiscono non riconoscere soggettività o personalità giuridica internazionale a suddetti gruppi armati attribuendo loro tali azioni e, come sottolineato in precedenza, sussiste la problematica della mancanza di giurisdizione dei tribunali internazionali su tali entità⁸⁶. Eppure, un riconoscimento di responsabilità giuridica per tali attori non statali, attraverso la creazione di un quadro normativo *ad hoc*, porterebbe a un progresso significativo del diritto internazionale, poiché spesso i singoli sono solo agenti esecutivi di un gruppo ben più organizzato. Spesso, infatti, i crimini perpetrati da tali gruppi terroristici sono, in molti casi, organizzati e posti in essere da una collettività piuttosto che da singoli individui isolati⁸⁷.

1.3 Possibile evoluzione nella configurazione del reato di terrorismo

Il recente orientamento delle Nazioni Unite, unito alla crescente minaccia del fenomeno, ha riaperto il dibattito giuridico concernente la possibilità di considerare il terrorismo come un crimine internazionale sulla base del diritto internazionale consuetudinario, come di fatto statuito dalla sentenza del Tribunale Speciale per il Libano⁸⁸. L’importanza di considerare il terrorismo come crimine internazionale deriva dal fatto che questi ultimi prevedono il principio della giurisdizione universale, che conferisce a qualsivoglia Stato giurisdizione sul suddetto crimine, a differenza dei “*treaty crimes*” i quali vincolano

⁸⁴ Ron Dudai, “Closing the Gap: Symbolic Reparations and Armed Groups,” *International Review of the Red Cross* 93, no. 883 (September 2011): 783–808, <https://doi.org/10.1017/s1816383112000082>.

⁸⁵ Liesbeth Zegveld, *Accountability of Armed Opposition Groups in International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 220–28.

⁸⁶ *Ibidem*

⁸⁷ *Ibidem*

⁸⁸ Jonathan Hafetz, “Terrorism as an International Crime?: Mediating between Justice and Legality,” *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 109 (2015): 158–61, <https://doi.org/10.5305/procanmmeetasil.109.2015.0158>.

unicamente gli Stati contraenti, obbligandoli a perseguire la condotta criminosa⁸⁹. Questo deriva dal fatto che i crimini internazionali potrebbero essere a loro volta intesi come violazioni realizzate, non solamente nei confronti di un particolare Stato o individuo, ma contro l'umanità in generale. Il fenomeno, tuttavia, ad oggi, viene considerato piuttosto come un crimine transnazionale, risultando difficilmente imputabile ad individui e soprattutto a gruppi terroristici all'interno del foro del diritto internazionale penale. Tale difficoltà giustifica, ad esempio, le varie proposte, tra cui quella avanzata dall'Olanda in seno all'ottava conferenza degli Stati membri dello Statuto di Roma, di includere il crimine di terrorismo all'interno di quelli perseguibili e giudicabili dalla Corte Penale Internazionale⁹⁰. Infatti, lo Statuto della Corte non include il terrorismo nei crimini internazionali contenuti nell'art.5, che, all'opposto, prevede giurisdizione sul crimine di genocidio, sui crimini contro l'umanità, sui crimini di guerra e sul crimine di aggressione⁹¹. L'esclusione del terrorismo dai cosiddetti "*core crimes*" è da imputarsi alla difficoltà che avrebbe incontrato lo Statuto nell'essere firmato da molti Stati, il che avrebbe potuto portare a un fallimento della conferenza di Roma. Nonostante tale limite a prima vista invalicabile, numerosi internazionalisti affermano che, attraverso una lettura evolutiva dello Statuto e, sulla base del diritto internazionale consuetudinario, sarebbe possibile far rientrare il terrorismo all'interno della giurisdizione della Corte Penale Internazionale, evitando la tortuosa, e sicuramente divisiva, ipotesi di un emendamento dello Statuto.⁹² La possibilità di considerare il terrorismo alla stregua di un crimine internazionale risiede nella potenzialità di quest'ultimo di infliggere devastanti danni ai civili, minacciando la stabilità politica e la tenuta del tessuto sociale⁹³. Tale sviluppo, dunque, sembrerebbe confermare che alcune azioni terroristiche possano essere

⁸⁹ Cuno Tarfusser, "Terrorismo Internazionale. Quale Possibile Ruolo per La Corte Penale Internazionale?," www.questionegiustizia.it, September 2016, https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/terrorismo-internazionale_quale-possibile-ruolo-per-la-corte-penale-internazionale_18.php.

⁹⁰ *Ibidem*

⁹¹ Testo integrale dello Statuto della CPI: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf>

⁹² Cuno Tarfusser, "Terrorismo Internazionale. Quale Possibile Ruolo per La Corte Penale Internazionale?," www.questionegiustizia.it, September 2016, https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/terrorismo-internazionale_quale-possibile-ruolo-per-la-corte-penale-internazionale_18.php.

⁹³ Jonathan Hafetz, "Terrorism as an International Crime?: Mediating between Justice and Legality," *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 109 (2015): 158–61, <https://doi.org/10.5305/procanmmeetasil.109.2015.0158>.

ricollegabili, laddove vi sia un contesto bellico, ai crimini di guerra, mentre più generalmente, ad alcune delle condotte elencate, all'art.7 della Convenzione di Roma, all'interno dei crimini contro l'umanità⁹⁴. A dimostrazione di tale tendenza, una serie di reati connessi al terrorismo ha formato oggetto di alcune sentenze di condanna emesse dalla Corte Penale Internazionale, con particolare riferimento alla sentenza emessa nel settembre 2016 nei confronti di *Ahmad Al Faqui Al-Mahdi* condannato per crimini di guerra a 9 anni di reclusione per aver distrutto nove mausolei e una moschea a Timbuctu, in Mali, durante l'occupazione della capitale da parte dei gruppi armati Al-Qaida nel Magreb islamico⁹⁵. La sentenza in questione è stata emessa con riferimento alla base giuridica dell'art.8 (2) (e) (iv), che fa riferimento alla fattispecie di distruzione deliberata di siti, monumenti e edifici, senza alcuno scopo militare⁹⁶. Un ulteriore sviluppo estensivo a tale orientamento è stato fornito da un'altra organizzazione internazionale, ovvero l'Unione Europea, in particolare grazie al ruolo svolto dalla Commissione speciale sul terrorismo (Commissione TERR), creata nel 2017 con lo scopo di fornire il punto di vista del Parlamento europeo in merito alle lacunose pratiche legislative del regime di antiterrorismo⁹⁷. Con riferimento alla relazione presentata da tale Commissione nel novembre 2018, viene confermato l'orientamento precedentemente evidenziato specialmente attraverso il punto n.11, dove si *"chiede alla Commissione europea di promuovere, nei fori opportuni, la categorizzazione del terrorismo come Crimine contro l'umanità"*, rimandando precisamente all'art.7 dello Statuto di Roma, specificando nel punto T che *"finché un attacco terroristico è un "attacco diffuso o sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile", gli omicidi terroristici dovrebbero essere coperti e rientrare nell'articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte Penale internazionale del 17 luglio 1998"*⁹⁸. La prassi giudiziaria e il recente orientamento del Parlamento europeo

⁹⁴ Jonathan Hafetz, *Ibidem*; questi, sulla base dell'art.7 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia possono consistere:

- (i) Nell'attacco contro la popolazione civile
- (ii) Nella larga scala e sistematicità della condotta
- (iii) Nella possibilità di individuare un elemento di connessione con un piano politico

⁹⁵ Antonio Balsamo, "La Lotta al Terrorismo Tra Giurisdizione 'Indiretta' Della Corte Penale Internazionale, Cooperazione Giudiziaria E Tutela Dei Diritti Fondamentali," June 2020, https://www.piolatorre.it/public/eventi/867_saggio_a_balsamo.pdf.

⁹⁶ *Ibidem*

⁹⁷ *Ibidem*

⁹⁸ Monika Hohlmeier, "REPORT on Findings and Recommendations of the Special Committee on Terrorism | A8-0374/2018 | European Parliament," Europa.eu, 2018, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0374_EN.html?redirect.

sembrano dunque allinearsi nel riconoscere la giurisdizione della Corte Penale internazionale, per quelle condotte terroristiche che integrano i crimini contro l'umanità elencati nello Statuto⁹⁹. Tuttavia, nel considerare il fenomeno alla stregua di un crimine internazionale permarrebbero importanti lacune, con il terrorismo che talvolta non potrebbe soddisfare le condizioni necessarie affinché possa essere riconosciuto ai sensi di un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra. I crimini contro l'umanità prevedono necessariamente che l'atto sia parte di un'azione diffusa, sistematica e conforme a una politica organizzativa, mentre i crimini di guerra impongono a correlazione tra la condotta criminosa e un conflitto armato¹⁰⁰. Molti internazionalisti perdipiù condividono la perplessità per cui tale operazione potrebbe portare ad un paradossale indebolimento della capacità del diritto internazionale penale di garantire il principio di legalità. Tale problematica deriverebbe in particolar modo dall'assenza di una definizione di terrorismo pienamente condivisa dalla comunità internazionale, con il principio di legalità che, all'opposto, impone una massima chiarezza e precisione nelle norme¹⁰¹. A livello pratico, ciò porterebbe a delle importanti criticità; infatti, le azioni penali per terrorismo spesso comportano difficili iter probatori e accesso a informazioni sensibili o classificate, che i governi potrebbero essere restii a condividere nel corso del processo¹⁰². In aggiunta, il terrorismo, diversamente da altri crimini internazionali, è oggetto di intese e continue operazioni di intelligence e polizia, alcune delle quali tendono a minare le norme sui diritti umani che lo stesso diritto internazionale penale mira a proteggere; dunque, tali azioni penali per terrorismo invece che portare ad un'elevazione degli standard sui diritti umani, potrebbero contrarli, imponendo al diritto internazionale una nuova serie di sfide di carattere procedurale e probatorio¹⁰³. In conclusione, l'operazione giuridica volta a riconoscere il terrorismo ai sensi di un crimine internazionale aiuterebbe a porre l'accento sul carattere internazionale che tale crimine spesso assume, oltre a evidenziarne l'enorme danno e la minaccia alla sicurezza globale che esso costituisce; tuttavia, permangono

⁹⁹ Antonio Balsamo, "La Lotta al Terrorismo Tra Giurisdizione 'Indiretta' Della Corte Penale Internazionale, Cooperazione Giudiziaria E Tutela Dei Diritti Fondamentali," June 2020, https://www.piolatorre.it/public/eventi/867_saggio_a_balsamo.pdf.

¹⁰⁰ Jonathan Hafetz, "Terrorism as an International Crime?: Mediating between Justice and Legality," *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 109 (2015): 158–61, <https://doi.org/10.5305/procanmmeetasil.109.2015.0158>.

¹⁰¹ *Ibidem*

¹⁰² *Ibidem*

¹⁰³ *Ibidem*

talune difficoltà nel definirlo e nel garantire un'efficace persecuzione nel foro di un tribunale internazionale, rischiando di minare, secondo alcuni autori, la stabilità e la credibilità dell'intero sistema¹⁰⁴.

1.4 Strategie giuridiche nella lotta al terrorismo da parte delle organizzazioni internazionali e degli ordinamenti statali

La responsabilità internazionale dei gruppi terroristici sembrerebbe ormai riconosciuta all'interno della prassi internazionale; in riferimento a tale tendenza, risulta fondamentale ripercorrere come tale riconoscimento abbia portato allo sviluppo di una serie di strumenti tramite cui le organizzazioni internazionali e i singoli Stati tentano di arginare e combattere il fenomeno terroristico. In relazione alle organizzazioni internazionali risulta interessante quello che è il recente orientamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che da sempre ha tentato di colpire le organizzazioni terroristiche dal punto di vista finanziario ed economico, elementi fondamentali per la vita stessa delle organizzazioni. Con la risoluzione n.1267/1999, adottata a seguito degli attentati avvenuti il 7 agosto 1998 contro le ambasciate americane a Dar-Es-Salaam in Tanzania e a Nairobi in Kenya, si riconosceva, seppur indirettamente, la soggettività giuridica del movimento terroristico di Al-Qaida, presunto responsabile degli attentati, e si chiedeva agli Stati di imporre una serie di misure tra cui l'embargo economico o il congelamento di qualsiasi bene ricollegabile all'organizzazione terroristica; tali sanzioni colpirono anche i Talebani, gruppo che deteneva il controllo di gran parte del territorio afgano e accusato di favorire e sponsorizzare il terrorismo internazionale, fornendo asilo sicuro ad Osama Bin Laden, e ai quali si chiedeva l'immediata consegna del ricercato terrorista¹⁰⁵. Tale risoluzione ha a sua volta imposto una serie di obblighi agli Stati, tra cui quello di prevenire e punire qualsivoglia attività di finanziamento al terrorismo, con particolare riferimento alla matrice islamica¹⁰⁶. Principi cardini della lotta al terrorismo che vengono ribaditi a due anni di distanza nella risoluzione n.1373/2001 adottata dal Consiglio di Sicurezza a

¹⁰⁴ Jonathan Hafetz, *Ibidem*

¹⁰⁵ Giuseppe Maresca, "Ministero Della Giustizia | Congelamento Dei Beni E Contrasto," Giustizia.it, 2024, https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?facetNode_1=0_14&previousPage=mg_14_7&contentId=ART54114#.

¹⁰⁶ Testo integrale della risoluzione n.1267/1999 del Consiglio di Sicurezza reperibile al seguente link: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n99/300/44/pdf/n9930044.pdf>

seguito dell'attentato dell'11 settembre. Rispetto alla risoluzione n.1267/1999, la quale si concentrava unicamente sul gruppo terroristico ricollegabile ad Al-Qaida, o comunque al fondamentalismo islamico, la risoluzione 1373/2001 assume un respiro nettamente più ampio, non includendo riferimenti ad alcuna matrice o organizzazione terroristica precisa, facendo scomparire anche lo strumento della lista, gestito dall'apposito Comitato per le Sanzioni, che era stato precedentemente adottato nel 1999 con lo scopo di elencare puntualmente individui o enti, collegati ad Osama Bin Laden ed ad Al-Qaida da sottoporre alle misure di lotta e contrasto al terrorismo¹⁰⁷. A livello contenutistico la risoluzione n.1373/2001 stabilisce strategie dirette alla lotta su tutti i fronti e con tutti i mezzi al terrorismo, ricalcando, in particolare, il tema del finanziamento già discusso nella risoluzione del 1999, anche se applicato a un contesto più ampio e meno circoscritto a specifiche organizzazioni o individui¹⁰⁸. Con la risoluzione è stato creato anche il Comitato anti-terrorismo (Ctc), il quale era formato dagli Stati che compongono il Consiglio di Sicurezza, a cui era affidato il ruolo di dare seguito alle misure adottate nella risoluzione 1373, con l'obiettivo primario di sostenere i Paesi membri nel tentativo di riplasmare il loro sistema giuridico allo scopo di fronteggiare il terrorismo internazionale, andando ad introdurre nei vari ordinamenti strumenti quali il congelamento dei beni, il reato di raccolta ed erogazione di fondi al fine di finanziare attività terroristiche e il divieto di sostegno di qualsivoglia attività terroristica¹⁰⁹. Al comitato fu accostato successivamente con la risoluzione n.1535/2004 il "*Counter-terrorism committee executive directorate*", organismo volto alla raccolta di dati per verificare il livello di rispetto e attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, anche al fine di dare effettività alle azioni del Ctc potendo fornire a quest'ultimo delle raccomandazioni¹¹⁰. Più recentemente, il Consiglio di Sicurezza ha adottato, a partire dal 2014, una serie di risoluzioni aventi lo scopo di fronteggiare la nuova imminente minaccia dell'ISIS, gruppo che era in forte crescita ed espansione in gran parte della Siria e dell'Iraq. In

¹⁰⁷ Giuseppe Maresca, "Ministero Della Giustizia | Congelamento Dei Beni E Contrasto," Giustizia.it, 2024, https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?facetNode_1=0_14&previousPage=mg_14_7&contentId=ART54114#.

¹⁰⁸ Testo integrale della risoluzione n.1373/2001 del Consiglio di Sicurezza reperibile al seguente link: https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf

¹⁰⁹ Luigi Marini, "Le Minacce Del Terrorismo, La Comunità Internazionale, Le Nazioni Unite," Questionegiustizia.it, 2016, https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/le-minacce-del-terrorismo-la-comunita-internazionale-le-nazioni-unite_16.php.

¹¹⁰ *Ibidem*

particolar modo, con le risoluzioni n.2170/2014 e n.2178/2014, oltre alla condanna delle numerose azioni di terrorismo tra cui il rapimento e l'uccisione di ostaggi innocenti, il Consiglio di Sicurezza ha previsto l'estensione del regime precedentemente applicato ad Al-Qaida agli affiliati del Califfato, richiamando, inoltre, la necessità di un'ampia collaborazione tra gli Stati nella lotta al terrorismo. Le medesime risoluzioni hanno introdotto il problema dei *foreign terrorist fighters*, sancendo la più ferma condanna all'attività di reclutamento di combattenti stranieri posta in essere dall'ISIS e richiamando gli Stati all'urgenza di stabilire misure nazionali volte alla soppressione dell'emorragia di combattenti diretti nei territori occupati per arruolarsi tra le fila dell'organizzazione terroristica, prevedendo la necessità di perseguire tali individui legalmente, in linea con le norme di diritto internazionale¹¹¹. Tre anni dopo, nel 2017, venne creato il *United Nations Office of Counter-Terrorism* (UNOCT) attraverso l'adozione della risoluzione n.71/291 dell'Assemblea Generale. Tale organismo detiene lo scopo di contrastare il terrorismo a livello nazionale, regionale e globale fornendo assistenza tecnica agli Stati membri rafforzando la collaborazione con le Nazioni Unite¹¹². Anche l'Unione Europea, ha posto in essere, a livello comunitario, un importante strumento di lotta al terrorismo, attraverso la Direttiva 2017/541, la quale seguendo il recente orientamento tracciato dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dal diritto internazionale consuetudinario, tenta di portare in auge un'armonizzazione negli Stati membri riguardo i reati, le condotte connesse e gli strumenti di lotta al terrorismo, obbligando gli Stati membri a criminalizzare vari atti legati al terrorismo, tra cui il finanziamento o la partecipazione ad un'organizzazione terroristica.¹¹³ La Direttiva, ripercorrendo la connessione venuta alla luce tra terrorismo e criminalità organizzata, richiede specificatamente all'art.20 *“che i responsabili delle indagini o del perseguimento di tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme*

¹¹¹ Testo integrale della risoluzione n.2170/2014 del Consiglio di Sicurezza reperibile al seguente link: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n14/508/49/pdf/n1450849.pdf>

¹¹² Luigi Marini, “Le Minacce Del Terrorismo, La Comunità Internazionale, Le Nazioni Unite,” Questionegiustizia.it, 2016, https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/le-minacce-del-terrorismo-la-comunita-internazionale-le-nazioni-unite_16.php.

¹¹³ EUR-Lex, “Direttiva (UE) 2017/541 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio, Del 15 Marzo 2017, Sulla Lotta Contro Il Terrorismo E Che Sostituisce La Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio E Che Modifica La Decisione 2005/671/GAI Del Consiglio,” Europa.eu, March 31, 2017, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541>.

gravi di criminalità”. Tale cambio di prospettiva prevede, ad esempio, la possibilità da parte delle autorità giudiziarie e di quelle di pubblica sicurezza di avvalersi, laddove possibile, di strumenti quali “*la perquisizione di beni personali, l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, la captazione, la registrazione e la conservazione di audio all’interno di veicoli o di luoghi privati o pubblici, nonché di immagini di persone all’interno di veicoli e luoghi pubblici, e* *indagini* *finanziarie*”¹¹⁴.

A livello di legislazione nazionale, in materia di lotta al terrorismo, è meritevole di un approfondimento, seppur breve, quella statunitense, che, a partire dal 2001 ha previsto strumenti di lotta di larga portata, tra cui l’uso della forza e la limitazione della libertà personale per i sospetti terroristi, accendendo dibattiti tra i giuristi sulla legittimità giuridica di tali azioni. In ambito statunitense, dopo il 9/11, sotto la presidenza Bush si è provveduto all’approvazione, da parte del Consiglio, del *Patriot Act*, che prevedeva, ad esempio, la possibilità dell’Esecutivo di far giudicare i terroristi dai tribunali militari, minando potenzialmente il principio fondamentale del giusto processo¹¹⁵. Tale atto forniva, nella sezione 412, larghi poteri al Procuratore Generale, tra cui la possibilità di incarcerare qualsiasi straniero classificato come sospetto terrorista; ancora, veniva previsto che laddove emergesse anche un minimo collegamento tra un soggetto straniero e un’organizzazione o uno Stato terrorista, questo potesse essere immediatamente espulso dal suolo nazionale¹¹⁶. In sintesi, seppur discutibile dal punto di vista della legittimità giuridica, il primo provvedimento adottato dagli Stati Uniti in risposta all’attentato dell’11 settembre ha abbattuto le barriere che rallentavano la collaborazione tra le varie agenzie e l’intelligence, eliminando una serie di restrizioni al potere dello Stato riguardanti l’accesso ai dati personali e alle fonti elettroniche¹¹⁷. Un provvedimento successivo è stato invece lo *Homeland Security Act*, che ha portato alla creazione di un

¹¹⁴ EUR-Lex, *Ibidem*

¹¹⁵ Carla Bassu, “La Legislazione Antiterrorismo E La Limitazione Della Libertà Personale in Canada E Negli Stati Uniti - Associazione Italiana Dei Costituzionalisti,” www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006, https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/anticipazioni/antiterrorismo_canada/index.html.

¹¹⁶ *Ibidem*

¹¹⁷ Riccardo Alcaro, “LA LOTTA al TERRORISMO DOPO L’11 SETTEMBRE Principali Iniziative Degli USA E Dell’UE Prospettive per La Cooperazione Transatlantica,” January 2005, https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_c_014.pdf.

nuovo ministero federale, ovvero il Dipartimento della Sicurezza Interna, il quale concentra numerose agenzie inerenti al controllo delle frontiere e dei flussi migratori, nel tentativo di ridurre la vulnerabilità degli Stati Uniti rispetto alla minaccia crescente del terrorismo di matrice islamica. Tra i compiti del Ministero, infatti, emergono quello dell'analisi di intelligence, la difesa delle infrastrutture critiche, le contromisure nel caso in cui il Paese sia bersaglio di attacchi non convenzionali e, in generale, il coordinamento e la risposta alle emergenze¹¹⁸. L'aggressiva risposta degli Stati Uniti al terrorismo internazionale ha portato anche a quella che è stata l'invasione dell'Afghanistan, giustificata sulla base del principio di legittima difesa, assieme alla cosiddetta "Coalizione dei volenterosi" e all'attivazione dell'art.5 del trattato NATO da parte del Consiglio Atlantico, su richiesta del Presidente americano Bush.

1.4.1 Strategie giuridiche nella lotta al terrorismo dello Stato di Israele

Ai fini del successivo sviluppo dell'elaborato, è necessario analizzare quelle che sono le recenti risposte al terrorismo internazionale messe in campo anche dallo Stato di Israele. Lo Stato ebraico, già nel 1953 fece esperienza di un attentato terroristico condotto da un commando giordano che attraversò il confine e lanciò delle granate all'interno di una abitazione, causando la morte di una donna incinta e di due dei suoi figli¹¹⁹. La risposta di Israele all'attentato fu immediata quanto violenta, e si abbatté sul villaggio palestinese di Qibya, dove, la notte successiva all'attentato, l'allora centunesima unità dell'IDF ricevette l'ordine di causare distruzione e morti al fine di scacciare i palestinesi dal loro villaggio, causando la morte di circa 60 persone. Tale operazione, denominata "Shoshana", risultò essere un punto di svolta nella politica di antiterrorismo dello Stato di Israele, con l'esercito che di lì in avanti prediligerà obiettivi di tipo militare, specialmente a causa dell'indebolimento del già fragile status internazionale a seguito della inequivocabile condanna del Consiglio di Sicurezza¹²⁰. Nonostante i 60 anni passati, numerosi dilemmi rimangono ad oggi ancora aperti, tra cui quello di cercare un bilanciamento tra le questioni di sicurezza nazionale e la libertà personale degli individui

¹¹⁸ Riccardo Alcaro, *Ibidem*

¹¹⁹ Krebs Shiri, "Israel," in *Comparative Counter-Terrorism Law*, ed. Kent Roach (Cambridge University Press, 2015).

¹²⁰ *Ibidem*

accusati di terrorismo o la versatilità dei regimi giuridici applicabili che vanno dal diritto internazionale umanitario all'uso della forza, fino alla legge nazionale¹²¹. A livello interno la legislazione israeliana, prevede tre principali categorie di reati connessi con il terrorismo: il primo è connesso al divieto di appartenenza a organizzazioni terroristiche, il secondo al divieto di attività terroristiche, mentre il terzo al divieto di sostegno alle attività terroristiche. Rispetto alla prima fattispecie, ai sensi della normativa 58(d) del regolamento di difesa (emergenza) del 1945, proclamato dal governo del mandato e incorporato nel 1948 nella legge nazionale, è vietato essere parte di un'organizzazione che si oppone a tale regolamento, con pene che possono arrivare fino a quella capitale, in particolare, la sezione 84 fa riferimento alle associazioni criminali che pongono in essere attività terroristiche o di altro genere al fine di incitare l'odio nei confronti del governo israeliano, con pene che possono arrivare fino a 10 anni di reclusione¹²². Successivamente è stato proclamato anche il "*The Terror Prevention Act*", per cui i membri di un'organizzazione terroristica possono essere condannati a 5-7 anni di reclusione¹²³. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza sulla prevenzione del Terrorismo, inoltre, l'appartenenza ad un'organizzazione terroristica prevede anche la fattispecie di un'adesione passiva, che può consistere nella mera espressione di accordo per aderire all'organizzazione, nonché attività di propaganda o sostegno ad un'organizzazione terroristica¹²⁴. Una precisazione di tale orientamento è stata fornita dalla Corte militare nel caso *Kawasma*; nella sentenza si legge di come l'ingresso in un'organizzazione avvenga all'interno di un processo di "proposta e accettazione" e, nel momento stesso in cui la recluta accetta la proposta, l'individuo verrà considerato come un membro a tutti gli effetti¹²⁵. Con riferimento alla seconda categoria, ovvero il divieto di attività terroristiche, viene incluso il pronunciare discorsi pubblici per conto di un'organizzazione terroristica per cui sono previste pene fino a 20 anni di reclusione. Rispetto alla terza fattispecie di sostegno a un'organizzazione terroristica, ai sensi dell'ordinanza, sono previsti sino a 3 anni di reclusione, non solamente nel caso di supporto materiale o

¹²¹ Krebs Shiri, *Ibidem*

¹²² *Ibidem*

¹²³ Ministry of Defense, "Fighting Terror in the Legal Arena," english.mod.gov.il, 2016, https://english.mod.gov.il/About/Innovative_Strength/Pages/Fighting_Terror_in_the_Legal_Arena.aspx.

¹²⁴ Krebs Shiri, "Israel," in *Comparative Counter-Terrorism Law*, ed. Kent Roach (Cambridge University Press, 2015).

¹²⁵ *Ibidem*

economico, ma anche per chiunque pubblicizzi, simpatizzi o richieda sussistenza per un'organizzazione di tale genere; in un caso recente, ad esempio, si è proceduto alla condanna di un individuo che indossava una maglietta con i simboli e gli slogan di Hezbollah¹²⁶. Per quanto riguarda l'azione esterna, Israele è forse il Paese che più ha contribuito alla creazione della prassi di utilizzo della forza militare nei confronti delle organizzazioni terroristiche, con particolare riferimento agli eventi ancora in corso nella Striscia di Gaza e della lotta ad Hamas, e del Libano, dove lo Stato ebraico combatte Hezbollah. Tali fattispecie, saranno oggetto dei successivi capitoli dell'elaborato che tratteranno, in particolare, della conformità di tali azioni con il diritto internazionale generale e il principio di legittima difesa, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi di tale principio nei confronti di uno o più gruppi non statali. A tale scopo, il seguente capitolo verterà su un'introduzione del principio generale di legittima difesa e delle sue caratteristiche fondamentali, procedendo poi con l'analizzare le più recenti evoluzioni e degenerazioni di quest'ultimo, tra cui proprio la tendenza ad avvalersi di tale principio nella lotta al terrorismo.

¹²⁶ Krebs Shiri, *Ibidem*

CAPITOLO II:

L'ISTITUTO DELLA LEGITTIMA DIFESA E LA SUA EVOLUZIONE NEI CONFRONTI DI ATTORI NON STATALI

2.1 Il principio di legittima difesa nel diritto internazionale e i concetti di necessità e proporzionalità

Con riferimento al crescente e sempre più diffuso uso della forza nei confronti di entità non statali, risulta fondamentale introdurre il principio della legittima difesa nel diritto internazionale, proprio al fine di individuare le moderne “degenerazioni” ed evoluzioni del concetto stesso dettate e prodotte dalla prassi internazionale. In tal senso, sempre un maggior numero di giuristi affermati sottolinea come il principio di legittima difesa applicato ad entità non statali possa essere oggetto di una nuova emergente prassi internazionale. Procedendo a un'introduzione del concetto di legittima difesa, è rilevabile come tale istituto sia strettamente connesso con il principio di divieto di uso della forza sancito all'art.2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, secondo cui *“i Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”*¹²⁷. È importante rilevare come, a differenza del patto Briand-Kellogg, la Carta bandisca non solamente la guerra, ma in generale ogni tipo di uso e minaccia di uso della forza¹²⁸. Tuttavia, all'interno della Carta stessa, l'art.51 fornisce un'importante eccezione che coincide proprio con la possibilità, per uno Stato, di usare la forza come strumento di legittima difesa sia individuale che collettiva a seguito di un attacco armato subito¹²⁹. Per quanto riguarda il diritto internazionale consuetudinario, la tradizionale definizione del principio

¹²⁷ Testo integrale della Carta delle Nazioni Unite reperibile al seguente link: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1>

¹²⁸ Yaroslav Shiryayev, “The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon War,” 2007, <https://corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf>.

¹²⁹ Art.51: “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”.

di legittima difesa risale al 1837 con riferimento al caso *Caroline*. In tale circostanza, un gruppo di soldati inglesi penetrò in territorio americano, dove distrusse la nave *Caroline*, uccidendo due cittadini statunitensi che si trovavano a bordo dell'imbarcazione. Fu proprio nelle corrispondenze tra Londra e Washington successive all'incidente che fu delineato, con i suoi limiti, il principio di legittima difesa¹³⁰. Il segretario di Stato americano Webster all'interno delle missive precisò i limiti entro i quali l'attacco sarebbe stato giustificato in forza di legittima difesa internazionale, ovvero solamente laddove vi fosse *“una necessità di autodifesa immediata e straordinaria, tale da non lasciare scelta sulle alternative e nessun momento per riflettere”*¹³¹. Tale concetto, insieme dell'esigenza della perpetuazione di un attacco armato o aggressione, fu accettato ed entrò a far parte del diritto internazionale consuetudinario divenendo un caposaldo del diritto alla legittima difesa, andando a costituire la base per i concetti fondamentali di necessità e proporzionalità¹³².

Dunque, è importante sottolineare come, affinché possa essere esercitato il diritto di legittima difesa sia necessario un *“attacco armato”*, corrispondente ad una grave violazione del divieto di uso della forza come sancito dall'art.2 (4) della Carta delle Nazioni Unite; pertanto, minori violazioni dell'uso della forza non sancirebbero la possibilità per lo Stato aggredito di agire in legittima difesa¹³³. Infatti, sebbene nulla nell'art.51 della Carta delle Nazioni Unite identifichi in modo circoscritto cosa sia un *“attacco armato”*, tale termine differisce dall'espressione *“uso della forza”* presente all'interno dell'art.2 paragrafo 4, sancendo una fondamentale differenza tra le due fattispecie¹³⁴. Pertanto, sin dall'adozione della Carta, la nozione di *“attacco armato”* è stata interpretata come un grave uso della forza¹³⁵. Allo stesso modo, risulta accettata dalla dottrina la tendenza per cui, l'uso della forza perpetuato nei confronti di un organo dello Stato al di fuori del territorio possa costituire un attacco armato nei confronti dello

¹³⁰ Yaroslav Shiryayev, “The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon War,” 2007, <https://corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf>.

¹³¹ Webster: *“a necessity of self- defense, instant overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for deliberation”*.

¹³² Yaroslav Shiryayev, “The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon War,” 2007, <https://corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf>.

¹³³ Natalino Ronzitti, *Diritto Internazionale Dei Conflitti Armati* (Torino: Giappichelli, 2021).

¹³⁴ James A Green, “The Requirements Shared by Individual and Collective Self-Defence,” in *Collective Self-Defence in International Law* (Cambridge University Press, 2024).

¹³⁵ *Ibidem*

Stato stesso, come nel caso di un'aggressione nei confronti delle forze armate dello Stato di stanza in contesti esteri¹³⁶. Una questione differente sorgerebbe nel caso in cui l'attacco fosse posto in essere nei confronti di privati, come, ad esempio, una nave battente bandiera di uno Stato; in tal caso, infatti, lo Stato non potrebbe agire in legittima difesa non trattandosi di un attacco armato; a livello statale, tuttavia, appare diffusa la prassi di utilizzare la forza al fine di proteggere navi, battenti bandiera nazionale, da attacchi posti in essere sia da privati che da forze armate di altri Stati, giustificando tale pratica proprio attraverso l'istituto della legittima difesa¹³⁷. In riferimento a tale importante distinzione tra attacco armato e violazioni meno gravi del divieto di uso della forza, anche la Corte internazionale di Giustizia (CIG), nel caso *Nicaragua c. Stati Uniti*, ha statuito la necessità di distinguere le forme più gravi di violazione che costituiscono attacco armato, da quelle meno gravi¹³⁸. La Corte ha affermato a sua volta, come, non costituisce aggressione armata, il caso in cui vi sia solo assistenza a forze ribelli sul territorio di uno

¹³⁶ Christopher Greenwood, "Self-Defence," in *Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL]* (Oxford University Press, 2011), § 21
<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e401>.

¹³⁷ *Ibidem*, pp. 22-23

¹³⁸ Corte Internazionale di Giustizia, REPORTS OF JUDGMENTS. ADVISORY OPINIONS AND ORDERS CASE CONCERNING MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES IN AND AGAINST NICARAGUA (NICARAGUA v. UNITED STATES OF AMERICA) MERITS JUDGMENT OF 27 JUNE 1986 (1986). In particolare modo la Corte al paragrafo 191 afferma: "*As regards certain particular aspects of the principle in question, it will be necessary to distinguish the most grave forms of the use of force (those constituting an armed attack) from other less grave forms. In determining the legal rule which applies to these latter forms, the Court can again draw on the formulations contained in the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations (General Assembly resolution 2625 (XXV), referred to above). As already observed, the adoption by States of this text affords an indication of their opinio juris as to customary international law on the question. Alongside certain descriptions which may refer to aggression, this text includes others which refer only to less grave forms of the use of force. In particular, according to this resolution:*

"Every State has the duty to refrain from the threat or use of force to violate the existing international boundaries of another State or as a means of solving international disputes, including territorial disputes and problems concerning frontiers of States.

States have a duty to refrain from acts of reprisal involving the use of force.

Every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives peoples referred to in the elaboration of the principle of equal rights and self-determination of that right to self-determination and freedom and independence.

Every State has the duty to refrain from organizing or encouraging the organization of irregular forces or armed bands, including mercenaries, for incursion into the territory of another State.

Every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating in acts of civil strife or terrorist acts in another State or acquiescing in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts, when the acts referred to in the present paragraph involve a threat or use of force."

Stato, ad esempio, attraverso la fornitura di armi¹³⁹. Tale differenziazione è stata successivamente ribadita dalla stessa Corte nella sentenza del 2003 con riferimento al caso delle *Piattaforme Petrolifere* tra Iran e Stati Uniti¹⁴⁰. Nella prassi, diversi Stati, tra cui Israele, al fine di oltrepassare le difficoltà relative alla necessaria gravità dell'attacco, hanno sposato la "teoria dell'accumulo degli eventi"¹⁴¹; per cui, certi atti, che di per sé non costituirebbero una grave violazione del divieto di uso della forza, se considerati nel loro insieme, soddisferebbero le esigenze di gravità necessarie, permettendo allo Stato leso di agire in legittima difesa¹⁴². Tale teoria trova uno spazio di applicazione specialmente con riferimento al terrorismo, seppur suscitando problematiche in relazione all'elemento "temporale" della legittima difesa, che richiederebbe una reazione immediata e contestuale da parte dello Stato offeso¹⁴³. Questo elemento, tuttavia, a partire dall'11 settembre, godrebbe di una flessibilità maggiore; si pensi, ad esempio, alla legittima difesa esercitata dallo Stato di Israele nei confronti dell'Iran, a seguito dell'operazione *True Promise II*, che ha visto il lancio di circa 200 missili balistici sul territorio israeliano il 1° ottobre 2024, con lo Stato ebraico che ha risposto colpendo basi militari solamente il successivo 26 ottobre. Per quanto concerne gli ulteriori due elementi, ovvero la necessità e la proporzionalità, a loro volta, sono stati precisati in occasione della sentenza della Corte internazionale di Giustizia *Nicaragua c. Stati Uniti d'America*. Al paragrafo 176 viene ribadita l'importanza del diritto internazionale consuetudinario, come affermato nell'art.51 della Carta delle Nazioni Unite, con riferimento alla fattispecie della legittima difesa e alla natura consuetudinaria dei concetti di necessità e proporzionalità. Su questa base, tali concetti coincidono con la fattispecie secondo cui la legittima difesa giustificerebbe soltanto misure che siano proporzionate rispetto all'attacco subito e necessarie per

¹³⁹ Benedetto Conforti and Massimo Iovane, *Diritto Internazionale*, pagina 452 (Napoli: Editoriale Scientifica, 2021).

¹⁴⁰ Natalino Ronzitti, *Diritto Internazionale Dei Conflitti Armati* (Torino: Giappichelli, 2021).

¹⁴¹ Gabriele Olivi, "L'USO DELLA FORZA NEI CONFRONTI DEGLI STATI CHE SPONSORIZZANO IL TERRORISMO: IL DIRITTO INTERNAZIONALE ALLA LUCE DEGLI EVENTI DELL'11 SETTEMBRE E DELLA GUERRA in IRAQ Relatore" (2003), https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20050313142156.pdf.

¹⁴² *Ibidem*

¹⁴³ *Ibidem*

rispondere ad esso¹⁴⁴. Con riferimento al concetto di proporzionalità, non risulta necessaria una piena corrispondenza tra le due violazioni del divieto di uso delle forze, infatti, risulta essere dimostrata la fattispecie per cui alla violazione di un obbligo si possa rispondere con la violazione di un obbligo distinto; per cui, più che far riferimento al concetto letterale di proporzionalità, il diritto internazionale prevede piuttosto che non vi sia una chiara sproporzione tra la violazione dello Stato aggressore e di quello aggredito¹⁴⁵.

La necessità e la proporzionalità sono concetti che spesso sono stati fatti coincidere a livello dottrinale; tuttavia, seppur simili, questi assumerebbero una connotazione differente, per la prima volta evidenziata nella sentenza *Iran c. Stati Uniti*¹⁴⁶. Innanzitutto, il processo è stato aperto a seguito della richiesta della Repubblica Islamica dell'Iran, pervenuta alla Corte nel novembre 1992, di aprire un procedimento contro gli Stati Uniti per aver violato il principio di libertà di commercio, previsto nel “*Trattato di amicizia*” sottoscritto tra i due paesi nel 1955, attraverso la distruzione di tre piattaforme petrolifere tra il 1987 e il 1988¹⁴⁷. Nella sentenza emessa il 6 novembre 2003, si fa riferimento all'esigenza nel considerare i criteri di necessità e proporzionalità in riferimento agli obiettivi che lo Stato leso ha il diritto di colpire agendo in legittima difesa, il quale possiede, allo stesso modo, diritto di fermare e respingere l'aggressione, oltre che di recuperare il territorio occupato a seguito dell'attacco armato¹⁴⁸. Tuttavia, al fine di soddisfare il criterio di necessità, lo Stato detiene l'onere di dimostrare che non avrebbe potuto raggiungere tali obiettivi con altri mezzi, se non con l'uso della forza e che il livello di forza impiegato non sia stato superiore a quello necessario al fine di raggiungere i suddetti obiettivi¹⁴⁹. Con riferimento al criterio della proporzionalità,

¹⁴⁴ Corte Internazionale di Giustizia, REPORTS OF JUDGMENTS. ADVISORY OPINIONS AND ORDERS CASE CONCERNING MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES IN AND AGAINST NICARAGUA (NICARAGUA v. UNITED STATES OF AMERICA) MERITS JUDGMENT OF 27 JUNE 1986 (1986).

¹⁴⁵ Benedetto Conforti and Massimo Iovane, *Diritto Internazionale*, pp. 458-59, (Napoli: Editoriale Scientifica, 2021).

¹⁴⁶ Christopher Greenwood, “Self-Defence,” in *Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL]* (Oxford University Press, 2011), <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e401>.

¹⁴⁷ Testo della sentenza reperibile al seguente link: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf>

¹⁴⁸ Christopher Greenwood, “Self-Defence,” in *Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL]* (Oxford University Press, 2011), <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e401>.

¹⁴⁹ *Ibidem*

questa deve essere valutata non in base alla forza utilizzata nell'attacco iniziale, bensì sulla base della minaccia costituita da tale attacco; infatti, non si tratterebbe unicamente di paragonare le forze utilizzate, in quanto, ad esempio, un attacco a sorpresa potrebbe consentire allo Stato aggressore di conquistare una vasta porzione di territorio, seppur con forze limitate, permettendogli, in seguito, di rinforzare le posizioni ottenute¹⁵⁰. Lo Stato vittima, in tale occasione, potrebbe dover usare una forza maggiore al fine di riprendere il controllo sul territorio e, limitandolo all'utilizzo di forze pari al primo attacco, si andrebbe incontro a uno svantaggio giuridicamente irragionevole¹⁵¹. Dunque, la proporzionalità non dipenderebbe dalla forza impiegata o dagli armamenti, bensì dalla quantità di forza necessaria per lo Stato aggredito a ribaltare gli esiti dell'attacco armato; infatti, come affermato da Ago, "*What matters [...] is the result to be achieved by the "defensive" action, and not the forms, substance and strength of the action itself [...]. Its lawfulness cannot be measured except by its capacity for achieving the desired result*"¹⁵². Nel caso delle *Piattaforme Petrolifere* i giudici hanno esaminato i requisiti di necessità e proporzionalità sulla base delle azioni poste in essere dagli Stati Uniti, aggiungendo un ulteriore elemento, ovvero che l'obiettivo di un attacco in legittima difesa debba essere obbligatoriamente di tipo militare¹⁵³. Condizione necessaria, già espressa dalla Corte Internazionale di Giustizia nel paragrafo 42 e 78 del *Parere sulla Liceità della Minaccia o dell'Uso delle Armi Nucleari* (1996); nel primo si afferma come "[...] a use of force that is proportionate under the law of self-defence, must, in order to be lawful, also meet the requirements of the law applicable in armed conflict which comprise in particular the principles and rules of humanitarian law"¹⁵⁴. Il successivo paragrafo 78, precisa quelli che sono i principi e le regole del diritto umanitario, tra cui figura proprio la necessità di

¹⁵⁰ Christopher Greenwood, *Ibidem*

¹⁵¹ *Ibidem*

¹⁵² International Law Commission (ILC), "Addendum - Eighth Report on State Responsibility by Mr. Roberto Ago, Special Rapporteur - the Internationally Wrongful Act of the State, Source of International Responsibility (Part 1)," 1980, https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_318_add5_7.pdf.

¹⁵³ Natalia Ochoa-Ruiz and Esther Salamanca-Aguado, "Exploring the Limits of International Law Relating to the Use of Force in Self-Defence," *European Journal of International Law* 16, no. 3 (June 1, 2005): 499–524, <https://doi.org/10.1093/ejil/chi128>.

¹⁵⁴ Corte Internazionale di Giustizia, "LEGALITY of the THREAT or USE of NUCLEAR WEAPONS ADVISORY OPINION of 8 JULY 1996," paragraph 42, (1996).

distinguere tra obiettivi civili e militari¹⁵⁵¹⁵⁶. Nel caso in esame, la Corte ha stabilito come gli Stati Uniti non abbiano fornito sufficienti elementi e prove a supporto delle affermazioni secondo cui le piattaforme costituissero un obiettivo di tipo militare, sottolineando come *“In the case both of the attack on the Sea Isle City and the mining of the USS Samuel B. Roberts, the Court is not satisfied that the attacks on the platforms were necessary to respond to these incidents. In this connection, the Court notes that there is no evidence that the United States complained to Iran of the military activities of the platforms, in the same way as it complained repeatedly of minelaying and attacks on neutral shipping, which does not suggest that the targeting of the platforms was seen as a necessary act. The Court would also observe that in the case of the attack of 19 October 1987, the United States forces attacked the R-4 platform as a ‘target of opportunity’, not one previously identified as an appropriate military target”*¹⁵⁷. Ripercorrendo numerosi precedenti, tra cui il caso *Nicaragua* e il *Parere sulla Liceità della Minaccia o dell’Uso delle Armi Nucleari*, tale sentenza, nonostante le difficoltà incontrate, costituisce una importante riaffermazione dei principi necessari affinché si possa parlare di legittima difesa nel diritto internazionale, tra cui i principi di necessità e proporzionalità. Inoltre, ha ribadito l’esigenza di una precisa categorizzazione di attacco armato, arrivando anche a sancire l’obbligo della natura militare dell’obiettivo, in riferimento al bersaglio contro cui lo Stato esercita il proprio diritto di legittima difesa¹⁵⁸. Oltre ai criteri principali di attacco armato, necessità e proporzionalità, l’art.51 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce due ulteriori requisiti, seppur secondari, per l’esercizio della legittima difesa¹⁵⁹. Il primo è il “requisito della segnalazione” per cui le *“[m]easures taken by members in exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council”*¹⁶⁰. Nonostante il linguaggio perentorio, risulta accettato generalmente che il mancato adempimento di tale obbligo non trasformi un uso della forza

¹⁵⁵ Corte Internazionale di Giustizia, *Ibidem*, paragraph 78

¹⁵⁶ Natalia Ochoa-Ruiz and Esther Salamanca-Aguado, “Exploring the Limits of International Law Relating to the Use of Force in Self-Defence,” *European Journal of International Law* 16, no. 3 (June 1, 2005): 499–524, <https://doi.org/10.1093/ejil/chi128>.

¹⁵⁷ Corte Internazionale di Giustizia, “Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)”, paragraph 76, (2003).

¹⁵⁸ Natalia Ochoa-Ruiz and Esther Salamanca-Aguado, *Ibidem*

¹⁵⁹ James A. Green, “The Requirements Shared by Individual and Collective Self-Defence,” in *Cambridge University Press EBooks* (Cambridge University Press, 2024), 98–139, <https://doi.org/10.1017/9781009406420.006>.

¹⁶⁰ United Nations, “Charter of the United Nations,” art. 51, October 24, 1945.

legittimo in un uso illegittimo; tuttavia, la mancata o la tardiva segnalazione, potrebbe costituire una prova al fine di dimostrare un potenziale uso illegale della forza¹⁶¹. In aggiunta, l'art.51 fornisce un ulteriore requisito, secondo cui il diritto di legittima difesa possa essere esercitato solo *“until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security”*¹⁶² *“L’until clause”*, imporrebbe che l’uso della forza in legittima difesa debba cessare nel momento stesso in cui il Consiglio di Sicurezza prenda provvedimenti in relazione alla grave violazione del divieto di uso della forza¹⁶³. Tale limitazione, sembrerebbe applicarsi unicamente nel caso in cui siano prese misure efficaci con lo scopo di porre fine al suddetto attacco armato, come confermato, in relazione al conflitto delle *Falkland*, dal rappresentante permanente del Regno Unito presso le Nazioni Unite attraverso una lettera inviata al Presidente del Consiglio di Sicurezza, nella quale si affermava come tale clausola *“can only be taken to refer to measures which are actually effective to bring about the stated objective”*¹⁶⁴. Infatti, da un punto di vista meramente politico, risulterebbe impossibile sostenere che l’azione di legittima difesa di uno Stato debba cessare prima ancora che il Consiglio di Sicurezza sia intervenuto con efficacia; in quanto, altrimenti, qualsiasi misura del Consiglio, seppur insufficiente, potrebbe privare lo Stato attaccato del diritto fondamentale di difendersi¹⁶⁵.

2.1.1 La legittima difesa collettiva

È ipotesi condivisa quella per cui la titolarità del diritto di legittima difesa ricada sullo Stato contro cui è precedentemente divampato un attacco armato; tuttavia, in talune circostanze, la situazione potrebbe coinvolgere altri Stati, seppur non direttamente interessati dall’attacco. Infatti, il concetto di legittima difesa, riconosciuto all’interno della Carta delle Nazioni Unite, fa riferimento a due differenti fattispecie, ovvero una

¹⁶¹ James A. Green, “The Requirements Shared by Individual and Collective Self-Defence,” in *Cambridge University Press EBooks* (Cambridge University Press, 2024), 98–139, <https://doi.org/10.1017/9781009406420.006>.

¹⁶² United Nations, “Charter of the United Nations,” art. 51, October 24, 1945.

¹⁶³ James A. Green, “The Requirements Shared by Individual and Collective Self-Defence,” in *Cambridge University Press EBooks* (Cambridge University Press, 2024), 98–139, <https://doi.org/10.1017/9781009406420.006>.

¹⁶⁴ *Ibidem*

¹⁶⁵ *Ibidem*

legittima difesa individuale e una legittima difesa collettiva, la quale prevede la possibilità di un allargamento del numero dei soggetti coinvolti nel conflitto¹⁶⁶. Inoltre, è ormai riconosciuto universalmente, come, non solo i criteri di cui l'art.51 della Carta, ma anche quelli per l'esercizio del diritto di legittima difesa individuale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, si applichino allo stesso modo al principio di legittima difesa collettiva¹⁶⁷. Con riferimento a tale fattispecie, secondo una consistente frangia della dottrina, esisterebbero, a livello semplificativo, almeno due diverse interpretazioni su cosa realmente sia la legittima difesa collettiva¹⁶⁸. La prima tipologia, fa riferimento alla fattispecie secondo cui lo Stato co-difensore utilizzi la forza con lo scopo di difendere sé stesso. Tale orientamento è rilevabile nell'opinione discostante del giudice Jennings, concernente il caso *Nicaragua* del 1986 secondo cui: “*The assisting State surely must, by going to the victim State’s assistance, be also, and in addition to other requirements, in some measure defending itself. There should even in ‘collective self-defence’ be some real element of self involved with the notion of defence*”¹⁶⁹. Tale concetto talvolta è stato rifiutato e contestato dalla dottrina; tuttavia, appare sempre più incontestabile, l'esistenza di una relazione di interconnessione tra la sicurezza dei vari Stati; per cui, laddove due Stati siano fortemente connessi, qualsiasi assistenza che il secondo fornisce al primo nel respingere l'aggressione può essere vista, allo stesso modo, come una forma di autodifesa dello Stato che non ha subito l'attacco armato¹⁷⁰. A conferma di ciò, risulta funzionale ricordare quanto affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Barcelona Traction* del 1970, in cui si è stabilito come l'illecito di aggressione crei obblighi applicabili *erga omnes* relativi alla protezione dei diritti e degli interessi degli Stati, che

¹⁶⁶ “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o *collettiva*, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”.

¹⁶⁷ James A. Green, “The Requirements Shared by Individual and Collective Self-Defence,” in *Cambridge University Press EBooks* (Cambridge University Press, 2024), 98–139, <https://doi.org/10.1017/9781009406420.006>.

¹⁶⁸ *Ibidem*, pp 23-65

¹⁶⁹ *Ibidem*

¹⁷⁰ Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, paragraph 742, (Cambridge University Press, 2017).

potrebbero essere potenzialmente lesi dall'attacco stesso¹⁷¹. All'opposto, parte della dottrina fa riferimento alla fattispecie per cui lo stato co-difensore agisca con lo scopo di difendere uno Stato attaccato, senza detenere alcun "interesse" nel farlo, con lo Stato attaccato che, in tal caso, eserciterebbe parte del proprio diritto alla legittima difesa attraverso lo Stato co-difensore¹⁷². Tale orientamento, sembrerebbe prevalere sulla base della prassi statale, che ha portato a sposare questa tendenza sin dai primi anni successivi alla formazione delle Nazioni Unite. Già nel 1949, il rappresentante del Perù definiva la legittima difesa collettiva come quella in cui gli Stati "*collectively ensured the defence of another state*"¹⁷³. L'anno a seguire, la definizione fu confermata dal rappresentante del Regno Unito, il quale descrisse l'istituto della legittima difesa collettiva come una situazione in cui uno Stato "*go to the help of another State*"¹⁷⁴¹⁷⁵. In ultima istanza, questo appare essere l'orientamento della Corte Internazionale di Giustizia estrapolabile dal caso *Nicaragua*. La Corte, oltre a ribadire l'esigenza di un attacco armato, manca un verbooo l'applicazione dei criteri di necessità e proporzionalità e del requisito di immediatezza anche alla fattispecie concernente la legittima difesa collettiva, ha sottolineato un ulteriore elemento necessario, ovvero l'obbligo dello Stato attaccato, nel formulare una richiesta esplicita di assistenza al fine di rispondere all'aggressione subita¹⁷⁶. Tale elemento farebbe discendere l'obbligatorietà imprescindibile dell'esistenza del consenso da parte dello Stato vittima dell'attacco¹⁷⁷. A testimonianza di ciò, come scritto nella sentenza, "*there is no rule permitting the exercise of collective self-defence in the absence of a request by the State which regards itself as the victim of an armed attack. The Court concludes that the requirement of a request by the State which is the victim of the alleged attack is additional to the requirement that*

¹⁷¹ *Ibidem*

¹⁷² James A. Green, "The Requirements Shared by Individual and Collective Self-Defence," in *Cambridge University Press EBooks* (Cambridge University Press, 2024), 98–139, <https://doi.org/10.1017/9781009406420.006>.

¹⁷³ United Nations, "Summary Record of the 173 Meeting :: 6th Committee, Held at Lake Success, New York, on Tuesday, 25 October 1949, General Assembly, 1st Session," United Nations Digital Library System, 1949.

¹⁷⁴ United Nations, "Summary Record of the 360th Meeting :: 1st Committee, Held on Thursday, 12 October 1950, New York, General Assembly, 5th Session," United Nations Digital Library, October 12, 1950.

¹⁷⁵ James A. Green, "The Requirements Shared by Individual and Collective Self-Defence," in *Cambridge University Press EBooks* (Cambridge University Press, 2024), 98–139, <https://doi.org/10.1017/9781009406420.006>.

¹⁷⁶ *Ibidem*

¹⁷⁷ Natalino Ronzitti, *Diritto Internazionale* (Torino: Giappichelli, 2019).

such a State should have declared itself to have been attacked”¹⁷⁸. In aggiunta, la Corte ha altresì rilevato l’impossibilità, per uno Stato non direttamente coinvolto nell’attacco armato, di intervenire di propria iniziativa sottolineando che *“there is no rule in customary international law permitting another State to exercise the right of collective self-defence on the basis of its own assessment of the situation. Where collective self-defence is invoked, it is to be expected that the State for whose benefit this right is used will have declared itself to be the victim of an armed attack”*¹⁷⁹. Inoltre, l’art.51 della Carta delle Nazioni Unite fa riferimento all’obbligo dello Stato, che esercita il diritto di legittima difesa, a riferire al Consiglio di Sicurezza; nell’articolo, tale obbligo non differenzia la fattispecie della legittima difesa individuale da quella collettiva; in tale seconda fattispecie, anche sulla base del caso *Nicaragua*, non sembrerebbe sufficiente che tale dichiarazione sia formulata dallo Stato attaccato, bensì apparrebbe necessaria una comunicazione separata da parte dello Stato co-difensore, specialmente laddove vengano coinvolte organizzazioni regionali o alleanze militari¹⁸⁰. Con riferimento a tali organizzazioni, risulta divisivo, a livello dottrinale, il dibattito secondo cui sia necessario o meno un accordo preventivo di difesa affinché uno Stato possa intervenire a titolo di legittima difesa collettiva. Condivisibile risulta essere la tesi di Dinstein, il quale ritiene che la legittima difesa collettiva possa essere esercitata sia *“spontaneamente”*, come risposta non programmata, che in modo *“premeditato”*, laddove esista un precedente accordo che preveda sostegno reciproco tra due diverse parti, nel caso in cui una subisca un attacco armato o un’aggressione¹⁸¹. Infatti, la mancata stipulazione di un accordo internazionale di difesa, non pregiudicherebbe il diritto dello Stato leso ad avvalersi dell’appoggio di altri Stati, a loro volta autorizzati ad intervenire. L’art.51 della Carta delle Nazioni Unite, a tal scopo, esprime una vasta libertà di intervenire in difesa di uno Stato attaccato, indipendentemente dall’esistenza di un accordo sulla sicurezza¹⁸². Tale libertà, come sottolineato da Green, deriverebbe dalla possibilità di considerare il diritto alla legittima difesa collettiva alla stregua di un diritto

¹⁷⁸ *Ibidem*, paragraph 199

¹⁷⁹ Corte Internazionale di Giustizia, Reports of Judgments. Advisory Opinions and Orders Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (*Nicaragua v. United States of America*) merits judgment of 27 June 1986, Paragraph 195, (1986).

¹⁸⁰ Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, paragraph 742, (Cambridge University Press, 2017).

¹⁸¹ *Ibidem*

¹⁸² Antonio Tanca, *Foreign Armed Intervention in Internal Conflict*, p.88. (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1993).

intrinseco detenuto dagli Stati, egli afferma come “*the legal basis for the idea that collective self-defence is an inherent right can be open to question. [...]. However, it ultimately can be argued that – for good or ill – collective self-defence is a right that is inherent ‘because the Charter bestows upon it the characteristics and requisites of being inherent’. In other words, given that Article 51 plainly confirms that collective self-defence is an inherent right, without making a distinction as to which states (defending or co-defending) possess that right, that confirmation in itself can be said to establish that it is. This has then become embedded in the way in which states conceptualise collective self-defence*”¹⁸³.

2.1.2 La legittima difesa intercettiva

Come sottolineato nei paragrafi antecedenti, uno degli elementi centrali con riferimento al principio di autodifesa risulta essere la necessità che si verifichi un attacco armato o un’aggressione; tuttavia, a livello dottrinale e nella prassi, sorge la domanda se sia lecito, per uno Stato, esercitare tale diritto per prevenire un attacco armato, laddove questo costituisca una potenziale o imminente minaccia per lo Stato¹⁸⁴. In riferimento all’approccio dottrinale rispetto al concetto di legittima difesa preventiva e le sue varianti, non esiste un consenso generale tra gli studiosi sul significato che ogni singola fattispecie assumerebbe; a ogni modo, condivisibile appare la classificazione proposta da *Shiryaev*, secondo cui esisterebbero tre diverse tipologie di legittima difesa preventiva, traducibili come: intercettiva (*interceptive*), anticipatoria (*preemptive/anticipatory*) e preventiva (*preventive*)¹⁸⁵. Per legittima difesa intercettiva si fa riferimento a una “ritorsione” nei confronti di un attacco inevitabile ed imminente, la cui offensiva risulta essere già in corso, non avendo tuttavia colpito ancora l’obiettivo¹⁸⁶. In altre parole, la suddetta azione consisterebbe nella possibilità di intercettare l’attacco in corso, prima che raggiunga il

¹⁸³ James A. Green, “The Requirements Shared by Individual and Collective Self-Defence,” in *Cambridge University Press EBooks* (Cambridge University Press, 2024), p.53, <https://doi.org/10.1017/9781009406420.006>.

¹⁸⁴ Christopher Greenwood, “Self-Defence,” in *Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL]* (Oxford University Press, 2011), § 21 <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e401>

¹⁸⁵ Yaroslav Shiryaev, “The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon War,” 2007, p.82, <https://corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf>.

¹⁸⁶ Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, p.203, (Cambridge University Press, 2017).

bersaglio, manifestando i propri effetti distruttivi¹⁸⁷. Tale fattispecie risulta essere consolidata ai sensi del diritto internazionale, in quanto esisterebbe una legittimità discendente dalla prassi e dal diritto internazionale consuetudinario.¹⁸⁸ Dinstein, a titolo esemplificativo, ipotizza lo scenario nel quale gli Americani intercettarono e distrussero le forze aeronavali giapponesi prima dell'attacco a Pearl Harbour, in tal caso *"it would have been preposterous to look upon the United States as answerable for inflicting an armed attack upon Japan"*¹⁸⁹. Condivisibile, infatti, risulta l'orientamento per cui l'attacco armato possa considerarsi in corso, prima ancora che l'obiettivo subisca danni o vittime; l'attacco di *Pearl Harbour*, dunque, non iniziò con le prime bombe cadute sulle Hawaii all'alba del 7 dicembre 1941, bensì nel momento stesso in cui la flotta nipponica salpò con l'ordine di sferrare l'attacco stesso¹⁹⁰. A conferma di ciò, Dinstein riporta le parole di *Waldock*, il quale sottolinea che *"where there is convincing evidence not merely of threats and potential danger but of an attack being actually mounted, then an armed attack may be said to have begun to occur, though it has not passed the frontier"*¹⁹¹.

2.1.3 La legittima difesa anticipatoria

Con riferimento alla circostanza concernente il diritto alla legittima difesa anticipatoria, questo sembrerebbe far riferimento a una situazione in cui l'attacco armato non sia ancora in corso, ma risulti imminente e certo, e non solo potenziale. Gill e Ducheine definiscono, infatti, la legittima difesa anticipatoria come una serie di *"defensive measures undertaken in response to a manifest and unequivocal threat of attack in the proximate future"*.¹⁹² Allo stesso modo, Greenwood ritiene che il diritto internazionale *"recognizes a right of anticipatory self-defence in circumstances in which an armed attack is imminent"*¹⁹³.

¹⁸⁷ Geoffrey S. DeWeese, "Anticipatory and Preemptive Self-Defense in Cyberspace: The Challenge of Imminence *," 2015, <https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Art-06-Anticipatory-and-Preemptive-Self-Defense-in-Cyberspace-The-Challenge-of-Imminence.pdf>.

¹⁸⁸ Yaroslav Shiryayev, "The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon War," 2007, p.82, <https://corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf>.

¹⁸⁹ Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, (Cambridge University Press, 2017).

¹⁹⁰ Christopher Greenwood, "Self-Defence," in *Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL]* (Oxford University Press, 2011).

¹⁹¹ Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, (Cambridge University Press, 2017).

¹⁹² Terry D. Gill and Paul A. L. Ducheine, "Anticipatory Self-Defense in the Cyber Context," *International Law Studies* 89 (2013).

¹⁹³ Christopher Greenwood, "Self-Defence," in *Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL]* (Oxford University Press, 2011).

Rispetto a tale possibilità, tuttavia, incomberebbe, sullo Stato agente, un fortissimo onere della prova, tale da dimostrare la necessità delle azioni svolte a titolo di legittima difesa, sulla base di un futuro attacco imminente e certo. Al fine di fornire completezza all'elaborato, risulta necessario accennare come, in relazione a tale possibilità, una seconda componente della dottrina, seppur di carattere minoritario, sposi la necessità di provvedere ad un'interpretazione a carattere riduttivo dell'art.51, affermando come questo non consenta a uno Stato di usare la forza in anticipo al fine di prevenire un possibile attacco armato, né di rispondere a una minaccia attraverso l'uso della forza¹⁹⁴. Ad ogni modo, la legittima difesa anticipatoria, godrebbe di un sempre maggiore consenso accademico, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art.51 della Carta delle Nazioni Unite; tale orientamento sembrerebbe confermato dal Report del Segretario Generale Kofi Annan del 21 marzo 2005, nel quale, al punto 124 è evidenziato come *"Imminent threats are fully covered by Article 51, which safeguards the inherent right of sovereign States to defend themselves against armed attack. Lawyers have long recognized that this covers an imminent attack as well as one that has already happened"*¹⁹⁵. Centrale risulta essere il concetto di *"imminenza"*, sul quale non esiste un'interpretazione univoca, concetto che, come vedremo, distingue la legittima difesa anticipatoria da quella preventiva; in tal senso è fondamentale considerare la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sul caso *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, in cui è presente una precisazione proprio del termine *"imminenza"*: *"Imminence" is synonymous with "immediacy" or "proximity" and goes far beyond the concept of "possibility"*¹⁹⁶. Tale propensione, in parte sarebbe stata confermata dal Report dell'*"High-level Panel on Threats, Challenges and Change"* intitolato *"A more secure world: Our shared responsibility"*, che deteneva lo scopo di redigere uno studio inerente a una possibile modifica della Carta delle Nazioni Unite. Tra i paragrafi 188 e 191 del Report si discute il tema della legittima difesa anticipatoria e preventiva; nel primo paragrafo, in relazione al tema della legittima difesa anticipatoria, in linea con la definizione fornita dal presente elaborato, si afferma come *"[...] a threatened State,*

¹⁹⁴ Robbie Sabel, *International Law and the Arab-Israeli Conflict, chapter 10* (Cambridge University Press, 2022).

¹⁹⁵ Kofi Annan, "Report of the Secretary General: In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All," paragraph 124, 2005.

¹⁹⁶ Corte Internazionale di Giustizia, "CASE CONCERNING the GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT AFFAIRE RELATIVE AU PROJET GA.BCIKOVO-NAGYMAROS," pp.42, 1997.

*according to long established international law, can take military action as long as the threatened attack is imminent, no other means would deflect it and the action is proportionate*¹⁹⁷. Dunque, sembrerebbe avvalorata l'ipotesi, specialmente attraverso la prassi statale, che laddove vi sia un attacco armato imminente e certo, lo Stato possa agire in legittima difesa al fine di scongiurare tale minaccia. Parte della dottrina, afferma come la Guerra dei Sei Giorni possa considerarsi come l'unico caso in cui è stata provata la legittimità di azioni anticipatorie, in questo caso poste in essere dallo Stato di Israele. Tale evento è stato caratterizzato dall'attacco preventivo di Israele nei confronti dell'Egitto e altri Stati arabi a seguito dell'avanzata dell'esercito egiziano nel Sinai, a cui susseguirono una serie di dichiarazioni bellicose da parte dei leader politici e militari di tali Paesi. Ad innalzare ulteriormente la tensione contribuì la chiusura del porto di Aqaba e dello stretto di Tiran, oltre al movimento di truppe siriane, irachene, giordane e saudite verso i confini di Israele¹⁹⁸. Dinstein, a tal proposito sostiene che, nonostante Israele abbia agito per primo, l'effetto cumulativo delle azioni egiziane possa essere considerato alla stregua di un attacco imminente; infatti, sebbene nessuna azione dell'esercito egiziano possa essere considerata un attacco armato, l'insieme di tali fattori confermerebbe l'imminenza delle azioni belliche¹⁹⁹. L'autore, dunque, ritiene fondata la possibilità di considerare le azioni intraprese dallo Stato ebraico legittima difesa anticipatoria; a confermare tale orientamento sarebbero una serie di dichiarazioni di alti funzionari egiziani, oltre alla retorica utilizzata da Nasser in occasione del discorso al Consiglio Centrale delle Unioni Arabe il 26 maggio 1967, in cui ha affermato come *"The battle will be a full-scale one and our basic aim will be to destroy Israel"*.²⁰⁰ Toni simili utilizzati anche dal primo ministro iracheno, il quale in occasione di un discorso affermò come *"this is the day of the battle to revenge your martyred brethren who fell in 1948. It is the day to wash away the stigma. We shall, God willing, meet in Tel Aviv and Haifa"*²⁰¹. Tuttavia, parte della dottrina rigetta la posizione che Israele stesse agendo in legittima difesa; in particolar modo Quigley ritiene che le disposizioni militari egiziane del Sinai fossero di natura

¹⁹⁷ United Nations, "A More Secure World: Our Shared Responsibility* Report of the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change United Nations 2004 *with Endnotes," p.188, 2004.

¹⁹⁸ Yaroslav Shiryayev, "The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon War," 2007, <https://corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf>.

¹⁹⁹ Robbie Sabel, *International Law and the Arab-Israeli Conflict, chapter 10* (Cambridge University Press, 2022).

²⁰⁰ *Ibidem*

²⁰¹ *Ibidem*

prettamente difensiva, disposte al fine di scoraggiare una possibile invasione della Siria da parte di Israele²⁰². Punto di vista condiviso da Shiryaev, il quale ritiene infondata l'esistenza di un imminente e certo attacco armato da parte della coalizione araba, facendo rientrare la guerra dei Sei Giorni all'interno della fattispecie di attacco preventivo o legittima difesa preventiva, piuttosto che anticipatoria²⁰³.

2.1.4 La legittima difesa preventiva

Il sopracitato Report dell' *"High-level Panel on Threats, Challenges and Change"* permette di introdurre proprio quest'ultima fattispecie concernente la legittima difesa preventiva. Funzionale, a tal scopo, risulta il paragrafo 189, al cui incipit è presente la domanda di analisi: *"Can a State, without going to the Security Council, claim in these circumstances the right to act, in anticipatory self-defence, not just pre-emptively (against an imminent or proximate threat) but preventively (against a non-imminent or non-proximate one)? [...]"*²⁰⁴. Tale quesito, aiuta a comprendere la differenza tra la fattispecie della legittima difesa anticipatoria e preventiva, con la seconda che fa riferimento alla risposta ad un attacco armato che non risulterebbe essere imminente, bensì di natura esclusivamente potenziale. In relazione a tale possibilità, al paragrafo successivo si afferma come *"[...] if there are good arguments for preventive military action, with good evidence to support them, they should be put to the Security Council, which can authorize such action if it chooses to. If it does not so choose, there will be, by definition, time to pursue other strategies, including persuasion, negotiation, deterrence and containment - and to visit again the military option"*²⁰⁵. Dunque, il Panel di esperti, rileva la necessità che la legittima difesa preventiva non venga esercitata a livello unilaterale dagli Stati, subordinando tale possibilità all'approvazione del Consiglio di Sicurezza; per di più, nel successivo paragrafo della sezione, viene sottolineata l'illegalità di tali azioni unilaterali evidenziando come *"in a world full of perceived potential threats, the risk to the global*

²⁰² John B Quigley, *The Six-Day War and Israeli Self-Defense: Questioning the Legal Basis for Preventive War* (New York: Cambridge University Press, 2013).

²⁰³ Yaroslav Shiryaev, "The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon War," 2007, <https://corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf>.

²⁰⁴ United Nations, "A More Secure World: Our Shared Responsibility* Report of the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change United Nations 2004 *with Endnotes," p.189, 2004.

²⁰⁵ *Ibidem*. p.190

*order and the norm of non-intervention on which it continues to be based is simply too great for the legality of unilateral preventive action, as distinct from collectively endorsed action, to be accepted. Allowing one to so act is to allow all*²⁰⁶. La legittima difesa preventiva sembrerebbe, dunque, costituire una vera e propria violazione del divieto di uso della forza, fuoriuscendo dalla legittimità del diritto di autodifesa. Tale interpretazione ultra-estensiva del principio di legittima difesa, rischierebbe, infatti, di sfociare nella possibilità, per gli Stati militarmente più forti, di abusare del diritto di autodifesa, consentendo loro una libertà estesa nel proiettare la forza militare oltre i confini in una vasta gamma di scenari²⁰⁷. Un'importante codificazione di questa interpretazione estensiva del diritto di legittima difesa è individuabile nelle azioni poste in essere dagli Stati Uniti in relazione alla “*Dottrina Bush*”, nonostante tale orientamento sia stato respinto, sia dalla gran parte della comunità internazionale, che dalla quasi totalità della dottrina, facendo rilevare, con l’eccezione dello Stato di Israele, la pressoché inesistenza di una prassi statale a sostegno di tale diritto²⁰⁸. Lo Stato ebraico, difatti, sembrerebbe aver compiuto azioni speculari in occasione della distruzione del reattore nucleare di *Osiraq* in Iraq, nel giugno 1981; difatti, colpire le strutture di un Paese ostile che si ritiene stiano sviluppando una capacità nucleare rientrerebbe in questa forma di difesa.²⁰⁹ Nel giustificare l’attacco, Israele sottolineò come l’Iraq stesse sviluppando una minaccia di annientamento nucleare, facendo discendere il fatto che “[it] was exercising its inherent right of self-defence as understood in general international law and as preserved in Article 51 of the Charter”²¹⁰²¹¹. Pochi mesi più tardi, a novembre, in occasione della trentaseiesima sessione dell’Assemblea Generale, il rappresentante

²⁰⁶ United Nations, *Ibidem*. p.191

²⁰⁷ Chris O’Meara, “Reconceptualising the Right of Self-Defence against ‘Imminent’ Armed Attacks,” *Journal on the Use of Force and International Law* 9, no. 2 (July 11, 2022): 1–46, <https://doi.org/10.1080/20531702.2022.2097618>.

²⁰⁸ *Ibidem*

²⁰⁹ Christian Henderson, *The Use of Force and International Law*, 2nd ed., pp 365-381, (Cambridge University Press, 2023).

²¹⁰ *Ibidem*

²¹¹ United Nations, “UN. Doc. S/PV 2280,” 1981, pp. 58-59.

58. *In destroying Osirak, Israel performed an elementary act of self-preservation, both morally and legally. In so doing, Israel was exercising its inherent right of self-defence as understood in general international law and as preserved in Article 51 of the Charter of the United Nations.*

59. *A threat of nuclear obliteration was being developed against Israel by Iraq, one of Israel’s most implacable enemies. Israel tried to have that threat halted by diplomatic means. Our efforts bore no fruit. Ultimately we were left with no choice. We were obliged to remove that mortal danger. We did it cleanly and effectively. The Middle East has become a safer place. We trust that the international community has also been given pause to make the world a safer place.*

israeliano aggiunse come “*the concept of a State's right of self-defence has not changed throughout recorded history. Its scope has, however, broadened with the advance of man's ability to wreak havoc on his enemies. Consequently, this concept took on a new and far wider application with the advent of the nuclear era. [...] [It] must be read in conjunction with, and [...] related to, the present-day criteria of speed and power, and placed within the context of the circumstances surrounding nuclear attack, including the preparations for it and the consequences resulting therefrom*”²¹². Tuttavia, l'operazione militare condotta da Israele fu condannata dalla comunità internazionale attraverso la Risoluzione n.487/1981; molti Stati ritennero, a tal proposito, che Israele non avesse soddisfatto l'onere probatorio discendente da tali azioni preventive, non avendo dimostrato l'imminenza di un attacco da parte dell'Iraq, da cui sarebbe derivata la necessità di una risposta in autodifesa²¹³. Come anticipato in precedenza, anche gli Stati Uniti, attraverso la “*Dottrina Bush*”, hanno contribuito all'evoluzione di tale concetto; a distanza di un mese dagli attacchi dell'11 settembre, gli Stati Uniti lanciarono l'operazione “*Enduring Freedom*”, attraverso cui furono scagliati una serie di attacchi contro le postazioni dei Talebani e di Al-Qaida, dando il via a quella che viene ricordata come “*War on Terror*”²¹⁴. In relazione a tali azioni, è stato generalmente accettato, dalla comunità internazionale, il diritto alla legittima difesa invocato dagli Stati Uniti; infatti, come vedremo nei successivi paragrafi del capitolo, a livello della prassi, verrebbe ritenuto lecito esercitare tale diritto anche nei confronti di attori non statali, nel caso in cui questi avessero condotto un attacco armato²¹⁵.

Di notevole rilievo risulta essere la lettera inviata dal Governo americano al Consiglio di Sicurezza per avviare l'operazione militare, la quale non si limitava ad invocare il diritto di legittima difesa rispetto agli attacchi alle Torri Gemelle, ma rilevava la possibilità che la legittima difesa potesse richiedere ulteriori azioni con riferimento ad altre organizzazioni terroristiche e Stati²¹⁶. L'amministrazione Bush, attraverso tale

²¹² United Nations , “General Assembly, 36th Session : 52nd Plenary Meeting, Wednesday, 11 November 1981, New York”, p.63, United Nations Digital Library System § (1981).

²¹³ Christian Henderson, *The Use of Force and International Law*, 2nd ed., pp 365-381, (Cambridge University Press, 2023).

²¹⁴ *Ibidem*

²¹⁵ *Ibidem*

²¹⁶ *Ibidem*

comunicazione, deteneva l'obiettivo di gettare le basi per l'espansione del concetto di necessità e di imminenza, con l'obiettivo di incorporare, all'interno dell'istituto della legittima difesa, minacce temporalmente più incerte e remote²¹⁷. Nel 2002, durante il discorso all'accademia militare di *West Point*, il Presidente Bush, affermava la necessità nel “*confront the worst threats before they emerge*”, ammettendo il bisogno di intraprendere “*preemptive action when necessary to defend our liberty and to defend our lives*”²¹⁸. Tendenza adottata anche all'interno della *National Security Strategy* (NSS) del 2002 nella quale si affermava come “*the United States has long maintained the option of preemptive actions to counter a sufficient threat to our national security. The greater the threat, the greater is the risk of inaction, and the more compelling the case for taking anticipatory action to defend ourselves, even if uncertainty remains as to the time and place of the enemy's attack. To forestall or prevent such hostile acts by our adversaries, the United States will, if necessary, act preemptively*”.²¹⁹ Nel 2003 tale orientamento sfociò nell'attacco preventivo ai danni dell'Iraq, condotto con l'obiettivo di disarmare il paese dalle armi di distruzione di massa, che, tuttavia, non furono mai trovate.²²⁰ Azione che subì una condanna pressoché generale a livello della dottrina di diritto internazionale e che viene considerata ai sensi di una vera e propria violazione del divieto di uso della forza, come, di fatto, l'istituto stesso della legittima difesa preventiva.

2.2 Legittima difesa come istituto interstatale, l'orientamento della Corte Internazionale di Giustizia

Come sottolineato in precedenza, secondo una componente considerevole della dottrina, il tema concernente l'ammissibilità del ricorso alla legittima difesa nei confronti di attori non statali risulterebbe essere oggetto di una consuetudine emergente del diritto internazionale. All'opposto, alcuni autori, tra cui il Professor Ronzitti, ritengono come gli

²¹⁷ Christian Henderson, *Ibidem*

²¹⁸ George W. Bush, “President Bush Delivers Graduation Speech at West Point,” Archives.gov, June 2002, <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html>.

²¹⁹ The White House, “The National Security Strategy of the United States of America,” September 2002, <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf>.

²²⁰ Christian Henderson, *The Use of Force and International Law*, 2nd ed., pp 365-381, (Cambridge University Press, 2023).

Stati non possano agire in legittima difesa, se non nei confronti degli Stati²²¹. Tale componente della dottrina di fatto ritiene come, l'istituto della legittima difesa, sia unicamente di natura interstatale, dunque inapplicabile nel caso in cui l'attacco armato sia sferrato da gruppi armati "privati" non agenti sotto la direzione o il controllo di uno Stato. Sulla presente questione, sono rilevabili due diverse pronunce della Corte Internazionale di Giustizia, che in entrambi i casi, avrebbe rilevato come il diritto di autodifesa non sorga in risposta ad attori non statali.²²² La prima riguarda il parere del 9 luglio 2004 con riferimento al caso delle *"Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory"*. La Corte, in tale occasione, ha esaminato e successivamente respinto, le argomentazioni dello Stato di Israele secondo cui la costruzione del muro in Cisgiordania fosse in linea con il principio di legittima difesa, poiché ha ritenuto che Israele non avesse subito un attacco armato o un'aggressione imputabile a un altro soggetto statale²²³. Infatti, la Corte, interpretando l'art.51 della Carta delle Nazioni Unite, ha sottolineato come questo *"[...] recognizes the existence of an inherent right of self-defence in the case of armed attack by one State against another State. However, Israel does not claim that the attacks against it are imputable to a foreign State. The Court also notes that Israel exercises control in the Occupied Palestinian Territory and that, as Israel itself states, the threat which it regards as justifying the construction of the wall originates within, and not outside, that territory. The situation is thus different from that contemplated by Security Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001), and therefore Israel could not in any event invoke those resolutions in support of its claim to be exercising a right of self-defence"*.²²⁴ La conclusione della Corte è stata fortemente criticata, in quanto genererebbe il paradosso per cui uno Stato potrebbe agire in legittima difesa laddove sia vittima di attacchi terroristici imputabili ad un altro Stato, mentre, tale diritto, non verrebbe riconosciuto nel momento in cui tali attacchi fossero posti in essere da gruppi terroristi o bande ribelli, che agiscono con il solo finanziamento o supporto di uno Stato, o in un contesto in cui lo Stato territoriale risulti

²²¹ Cristina Milano, "La Legittima Difesa Nei Confronti Degli Attori Non Statali: Alcune Considerazioni Alla Luce Della Giurisprudenza E Della Prassi in Materia," *OPINIO JURIS*, 2021.

²²² Douglas J. Pivnichny, "The International Court of Justice and the Use of Force," in *Seeking Accountability for the Unlawful Use of Force*, ed. Leila Nadya Sadat (Cambridge University Press, 2018).

²²³ *Ibidem*

²²⁴ Corte Internazionale di Giustizia, "LEGAL CONSEQUENCES of the CONSTRUCTION of a WALL in the OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY ADVISORY OPINION of 9 JULY 2004," July 9, 2004.

incapace di contrastarne le attività²²⁵. Di particolare rilievo risulterebbero essere i pareri individuali dei Giudici Buergenthal e Kooijmans; entrambi, nonostante confermino l'orientamento della Corte secondo cui il muro costituirebbe una violazione del diritto internazionale umanitario, criticano l'interpretazione del diritto di legittima difesa avanzata dalla Corte, sottolineando come questa non tenga in considerazione che “*in its resolution[s] 1368 (2001) [and 1373 (2001)] [...], the Security Council invokes the right to self-defence and calls on the international community to combat terrorism. In none of these resolutions did the Security Council limit their application to terrorist attacks by state actors alone, nor was such a hypothesis implicit in these resolutions. In fact, it seems to have been the opposite*”²²⁶. Tali critiche, evidenziano la mancata considerazione dell'elemento di novità apportato dalle Risoluzioni citate dal giudice Buergenthal, che avrebbero *de facto* riconosciuto la possibilità di agire in legittima difesa anche nei confronti di attori non statali²²⁷. La seconda pronuncia della Corte fa invece riferimento alla sentenza del 2005 relativa al caso delle “*Armed Activities on the Territory of the Congo (Dem. Rep. Congo v. Uganda)*”, in cui la Corte ha di fatto riaffermato tale posizione, seppur fornendo un'interpretazione evolutiva del concetto. Il caso si riferisce all'accusa mossa dal Congo nei confronti dell'Uganda di aver utilizzato in maniera illegittima la forza all'interno del territorio congolese²²⁸. In tale circostanza, l'Uganda si è difesa affermando di aver agito coerentemente al diritto di legittima difesa, in risposta a una serie di attacchi posti in essere da gruppi armati operanti nel territorio della Repubblica Democratica del Congo. La Corte, in linea con quanto espresso in relazione al caso delle “*Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*”, ha statuito che, “[...] while Uganda claimed to have acted in self-defence, it did not ever claim that it had been subjected to an armed attack by the armed forces of the DRC. The “armed attacks” to which reference was made came rather from the ADF. The Court has found [...] that there is no satisfactory proof of the involvement in these attacks, direct or indirect, of the

²²⁵ Amina Manneggia, “Attori Non Statali, Uso Della Forza E Legittima Difesa Nella Giurisprudenza Più Recente Della Corte Internazionale Di Giustizia,” 2008.

²²⁶ Dichiarazione del Giudice Buergenthal reperibile al seguente link: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-05-EN.pdf>

²²⁷ Cristina Milano, “La Legittima Difesa Nei Confronti Degli Attori Non Statali: Alcune Considerazioni Alla Luce Della Giurisprudenza E Della Prassi in Materia,” *OPINIO JURIS*, 2021.

²²⁸ Douglas J. Pivnichny, “The International Court of Justice and the Use of Force,” in *Seeking Accountability for the Unlawful Use of Force*, ed. Leila Nadya Sadat (Cambridge University Press, 2018).

Government of the DRC”, rilevando come “*the legal and factual circumstances for the exercise of a right of self-defence by Uganda against the DRC were not present*”.²²⁹

Alla luce di queste due decisioni, è rilevabile, a livello generale, la posizione della Corte Internazionale di Giustizia, per cui il diritto di legittima difesa potrebbe essere invocato esclusivamente in risposta a un attacco armato da parte di uno Stato o di gruppi armati che agiscano sotto istruzione, direzione e controllo di un soggetto statale.²³⁰ Risulta dunque rilevabile che, secondo il ragionamento della Corte, azioni militari compiute da attori non statali indipendenti, non vengano considerate attacchi armati, ai sensi dell’art.51 della Carta delle Nazioni Unite²³¹. In relazione a ciò, emerge un contrasto tra la posizione della Corte e la prassi statale emergente; tuttavia, come anticipato, proprio in relazione a questa prassi, la Corte sembrerebbe aver adottato una posizione quantomeno più sfumata nel caso delle “*Armed Activities on the Territory of the Congo (Dem. Rep. Congo v. Uganda)*”; infatti, dopo aver rilevato la non sussistenza delle condizioni necessarie per l’esercizio del diritto di legittima difesa da parte dell’Uganda, ha rilevato che non fosse necessario affrontare la fattispecie, pur sollevata dalle parti, delle condizioni necessarie, nel diritto internazionale contemporaneo, per l’esercizio del diritto di autodifesa nei confronti di gruppi armati irregolari²³². Tuttavia, secondo parte della dottrina, seguendo la linea espressa nella posizione dissenziente del Giudice Kooijmans, la Corte avrebbe potuto risolvere il caso non osteggiando tale prassi, evidenziando come le operazioni dell’Uganda, non fossero in linea con i requisiti fondamentali di necessità e proporzionalità. Il Giudice, infatti, afferma come le azioni dell’Uganda, “*not by any stretch of the imagination can be considered as having been necessitated by the protection of Uganda’s security interests. These actions moreover were grossly disproportionate to the professed aim of securing Uganda’s border from armed attacks by anti-Ugandan*

²²⁹ Corte Internazionale di Giustizia, “CASE CONCERNING ARMED ACTIVITIES on the TERRITORY of the CONGO,” pp.146-47, 2005.

²³⁰ Douglas J. Pivnichny, “The International Court of Justice and the Use of Force,” in *Seeking Accountability for the Unlawful Use of Force*, ed. Leila Nadya Sadat (Cambridge University Press, 2018).

²³¹ Stephanie Barbour and Zoe Salzman, “‘THE TANGLED WEB’: THE RIGHT of SELF- DEFENSE against NON-STATE ACTORS in the ARMED ACTIVITIES CASE” (NYU Journal of International Law and Politics, 2008).

²³² Amina Manneggia, “Attori Non Statali, Uso Della Forza E Legittima Difesa Nella Giurisprudenza Più Recente Della Corte Internazionale Di Giustizia,” 2008.

Come affermato dalla Corte al paragrafo 147 della sentenza: “*the Court has no need to respond to the contentions of the Parties as to whether and under what conditions contemporary international law provides for a right of self-defence against large-scale attacks by irregular forces*”.

rebel movements”²³³. Dunque, se la Corte avesse seguito l’approccio del Giudice Kooijmans, la sentenza sarebbe stata sicuramente più in linea con la prassi statale; il rifiuto di questo più semplice approccio, sembrerebbe confermare la posizione della Corte volta a rifiutare il riconoscimento di un diritto di autodifesa nei confronti di attori non statali, ponendo l’accento sul carattere interstatale del principio di legittima difesa²³⁴.

2.2.1 La prassi recente, casi di legittima difesa nei confronti di attori non statali

In contrasto con la posizione espressa dalla Corte, specialmente attraverso l’evoluzione della prassi statale, è possibile rilevare la fattispecie per cui attori diversi dagli Stati, quali gruppi armati, movimenti terroristici e insurrezionali, possano commettere un attacco armato, ai sensi dell’art.51 della Carta delle Nazioni Unite²³⁵. Eppure, parte della dottrina afferma come, eliminando il requisito dell’attribuzione a uno Stato, l’istituto dell’autodifesa si vada a scontrare con il diritto internazionale concernente la responsabilità dello Stato; questo avverrebbe, nel caso in cui si giustificasse, ad esempio, un’azione di legittima difesa nei confronti di un’organizzazione non statale, che vada a violare la sovranità di uno Stato non ritenuto responsabile dell’attacco armato posto in essere dal gruppo che opera nel suo territorio nazionale²³⁶. Tuttavia, nel momento stesso in cui un attore non statale detiene un controllo effettivo e stabile su una porzione di territorio, si può con buona probabilità affermare che l’integrità territoriale dello Stato sia già compromessa in maniera di gran lunga maggiore rispetto alla violazione di tale integrità che discenderebbe da un uso legittimo della forza²³⁷. Tale fattispecie, è rilevabile, ad esempio, nella questione concernente gli Stati che “*non vogliono*” o “*non possono*” combattere il terrorismo. Nel primo caso, la responsabilità dello Stato territoriale è evidente, il quale diventa complice del gruppo terroristico, avendo fornito a questo

²³³ Corte Internazionale di Giustizia, SEPARATE OPINION OF JUDGE KOOIJMANS; CASE CONCERNING ARMED ACTIVITIES on the TERRITORY of the CONGO (2005).

²³⁴ Stephanie Barbour and Zoe Salzman, “‘THE TANGLED WEB’: THE RIGHT of SELF- DEFENSE against NON-STATE ACTORS in the ARMED ACTIVITIES CASE” (NYU Journal of International Law and Politics, 2008).

²³⁵ *Ibidem*

²³⁶ *Ibidem*

²³⁷ *Ibidem*

sostegno e rifugio²³⁸. In tal caso, laddove il gruppo terroristico compia una grave violazione del divieto di uso della forza, risulterebbe lecito esercitare il diritto di legittima difesa nel territorio dello Stato complice²³⁹. Nel secondo caso la questione appare più controversa; tuttavia, sembrerebbe generalmente condiviso che, di fronte a situazioni di questo tipo, lo Stato territoriale dovrebbe accettare o chiedere assistenza esterna a terzi; il rifiuto, da parte dello Stato territoriale, di un piano d'azione efficace e proporzionato dello Stato vittima dell'attacco, equivarrebbe al collaborare con i terroristi, giustificando così il ricorso alla forza²⁴⁰. Di fronte a tale rifiuto, infatti, lo Stato vittima potrebbe decidere, da un lato, di rispettare la sovranità dello Stato territoriale, mentre dall'altro, violarne l'integrità territoriale, ricorrendo ad un uso limitato della forza nei confronti del solo gruppo terroristico, ad esempio andando a colpire gli obiettivi della sola porzione di territorio controllata dal gruppo armato, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dello *ius in bello*²⁴¹. Notevoli sono gli esempi, nella prassi, di tale interpretazione del diritto di legittima difesa, sia da parte degli Stati, che da parte di organizzazioni internazionali, tra cui proprio l'Unione Europea. Dunque, secondo un orientamento maggioritario della dottrina, la prassi statale, porterebbe a suggerire il consolidamento della consuetudine relativa alla possibilità di attuare risposte di autodifesa, sia individuale che collettiva, nei confronti di attori non statali. È necessario precisare, come, allo stesso tempo, parte della comunità internazionale, con particolare riferimento ai paesi del “*global south*”, rimanga contraria alla possibilità di allargare definitivamente l'istituto dell'autodifesa agli attacchi perpetrati da attori non statali, laddove non vi sia il consenso dello Stato territoriale, come di fatto, statuito dalla Corte Internazionale di Giustizia²⁴². Tra le fila di tali soggetti statali vanno a porsi il Brasile, il Messico, lo Sri Lanka e la Cina, la cui rappresentanza, nel corso di una riunione informale indetta dal Messico proprio su tale questione, ha espresso come “*the use of force against non-state actors in the territory of another state, which is for the purpose of self-defence, shall be subject to the consent of the state concerned. No state*

²³⁸ Andrea Cocchini, “¿Hacia Una Responsabilidad Objetiva Del Estado Que ‘No Puede’ Combatir El Terrorismo Internacional?,” *Anuario Español de Derecho Internacional* 35 (April 2019): 297–331, <https://doi.org/10.15581/010.35.297-331>.

²³⁹ *Ibidem*

²⁴⁰ *Ibidem*

²⁴¹ *Ibidem*

²⁴² James A Green, “The Requirements Shared by Individual and Collective Self-Defence,” in *Collective Self-Defence in International Law* (Cambridge University Press, 2024).

should interfere in other's internal affairs under the cloak of "counter-terrorism" or use force arbitrarily in the name of "preventive self-defence"".²⁴³ Dunque, data la mancanza di ampiezza e coerenza, sia con riferimento alla prassi degli Stati, quindi alla *diuturnitas*, che in relazione all'elemento dell'*opinio iuris*, è doveroso rilevare come un diritto alla legittima difesa nei confronti di attori non statali non si sia ancora del tutto cristallizzato all'interno del diritto internazionale consuetudinario²⁴⁴. Uno dei casi più recenti ed eclatanti nella prassi, risulta essere l'attacco posto in essere da una coalizione di Stati nei confronti dell'ISIS, all'interno del territorio siriano nel 2014. In tale circostanza, un totale di undici Stati ha esplicitamente fatto riferimento al diritto di legittima difesa nei confronti dello Stato Islamico in Siria. A tal proposito, infatti, su ogni Stato ricadrebbe l'obbligo di non *"allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other States"*,²⁴⁵ come sottolineato dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza del 1949 in riferimento al Caso del Canale di Corfù.²⁴⁶ In relazione a ciò, Stati Uniti, Canada, Australia e Turchia hanno statuito, nelle lettere inviate al Segretario Generale per riportare le azioni di legittima difesa, che la Siria fosse *"unwilling"* o *"unable"* di prevenire attacchi posti in essere dallo Stato Islamico dal suo territorio nazionale.²⁴⁷ A titolo esemplificativo, nella lettera datata 23 settembre 2014, inviata dal Rappresentante Permanente degli Stati Uniti presso l'ONU, si fa riferimento proprio al fatto che gli Stati Uniti abbiano agito *"in accordance with the inherent right of individual and collective self-defence, as reflected in Article 51 of the Charter of the United Nations, when, as is the case here, the government of the State where the threat is located is unwilling or unable to prevent the use of its territory for such attacks. The Syrian regime has shown that it cannot and will not confront these safe havens effectively itself. Accordingly, the United States has initiated necessary and proportionate military actions in Syria in order to eliminate the ongoing ISIL threat to Iraq, including by*

²⁴³ Adil Ahmad Haque, "Self-Defense against Non-State Actors: All over the Map," Just Security, March 24, 2021, <https://www.justsecurity.org/75487/self-defense-against-non-state-actors-all-over-the-map/>.

²⁴⁴ Irene Couzigou, "THE FIGHT against the 'ISLAMIC STATE' in SYRIA: TOWARDS the MODIFICATION of the RIGHT to SELF-DEFENCE?," *Geopolitics, History, and International Relations* 9, no. 2 (2017): 80, <https://doi.org/10.22381/ghir9220174>.

²⁴⁵ Corte Internazionale di Giustizia, Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania) (1949).

²⁴⁶ Irene Couzigou, "THE FIGHT against the 'ISLAMIC STATE' in SYRIA: TOWARDS the MODIFICATION of the RIGHT to SELF-DEFENCE?," *Geopolitics, History, and International Relations* 9, no. 2 (2017): 80, <https://doi.org/10.22381/ghir9220174>.

²⁴⁷ *Ibidem*

protecting Iraqi citizens from further attacks and by enabling Iraqi forces to regain control of Iraq's borders".²⁴⁸ Allo stesso modo, il rappresentante turco, nella lettera datata 24 luglio 2014, ha sottolineato che *"the terrorist attack that took the lives of 32 Turkish citizens in Suruç on 20 July 2015 reaffirms that Turkey is under a clear and imminent threat of continuing attack from Daesh. [...]. It is apparent that the regime in Syria is neither capable of nor willing to prevent these threats emanating from its territory, which clearly imperil the security of Turkey and the safety of its nationals. Individual and collective self-defence is our inherent right under international law, as reflected in Article 51 of the Charter of the United Nations. On this basis, Turkey has initiated necessary and proportionate military actions against Daesh in Syria [...]"*.²⁴⁹ Dunque, in questo caso, la giustificazione del diritto di legittima difesa assume due diversi connotati; da un lato, in risposta ad attacchi armati subiti, in corso o imminenti; dall'altro, tale l'autotutela verrebbe giustificata sulla base dell'incapacità della Siria di prevenire che l'ISIS organizzasse o lanci tali attacchi dal proprio territorio²⁵⁰. Anche la Francia, successivamente agli attacchi terroristici che hanno colpito Parigi il 13 novembre 2015, ha rivendicato il diritto di legittima difesa, intervenendo militarmente nei territori siriani sotto il controllo del Califfato.²⁵¹ Azioni che sono state sostenute anche dagli altri membri dell'Unione Europea, che hanno riconosciuto, alla Francia, il diritto di invocare l'art.42 paragrafo 7 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), concernente la legittima difesa comune degli Stati membri.²⁵²

Un ulteriore caso riguarda argomentazioni mosse dalla Turchia, in relazione alla possibilità di colpire obiettivi del PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê) in Siria e in Iraq, sempre sulla base di un'azione giustificata dal principio di legittima difesa; infatti, in una lettera inviata dal Rappresentante permanente nel 2017, si fa riferimento al fatto che tali misure *"was essential not only in terms of safeguarding Turkey's border security and*

²⁴⁸ United States, "Letter Dated 23 September 2014 from the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations Addressed to the Secretary-General," *Digitallibrary.un.org*, September 23, 2014.

²⁴⁹ Turkey, "Letter Dated 24 July 2015 from the Chargé d'Affaires A.i. Of the Permanent Mission of Turkey to the United Nations Addressed to the President of the Security Council," United Nations Digital Library System § (2015).

²⁵⁰ Irene Couzigou, "THE FIGHT against the 'ISLAMIC STATE' in SYRIA: TOWARDS the MODIFICATION of the RIGHT to SELF-DEFENCE?," *Geopolitics, History, and International Relations* 9, no. 2 (2017): 80, <https://doi.org/10.22381/ghir9220174>.

²⁵¹ Natalino Ronzitti, *Diritto Internazionale Dei Conflitti Armati*, p.40, (Torino: Giappichelli, 2021).

²⁵² *Ibidem*

national security in the exercise of its inherent right of self-defence as outlined in Article 51 of the Charter of the United Nations, but also within the context of the responsibility attributed to States Members of the United Nations in the fight against terrorism”²⁵³. Nella comunicazione, le azioni turche nei confronti del gruppo non vengono solamente incorporate all’interno delle fattispecie previste dall’art.51, ma risulterebbero giustificate anche sulla base della responsabilità che ogni Stato avrebbe nel combattere il terrorismo, come statuito nella risoluzioni numero 1368 e 1373 del 2001. Tale prassi, sarebbe confermata anche dall’atteggiamento di talune organizzazioni internazionali, con particolare riferimento alla recente tendenza dell’Unione Europea nel considerare sempre con maggiore attenzione le minacce provenienti da attori non statali²⁵⁴. In relazione a ciò, l’Unione Europea ha avviato il 19 febbraio 2024, l’operazione di sicurezza marittima EUNAVFOR *Aspides*, al fine di rispondere alla recente crisi in atto nel Mar Rosso. Lo scopo principale dell’operazione risulta essere quello di *“fornire una conoscenza della situazione marittima e proteggere le navi da attacchi multi-dominio in mare. Dovrebbe rimanere di natura difensiva. Le forze schierate per l’operazione dovrebbero agire nel rispetto del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale consuetudinario, ricorrendo anche all’autotutela, ove siano soddisfatte le condizioni, per difendersi da un attacco imminente o in corso nei confronti di navi proprie o di terzi. [...]”*.²⁵⁵ Tale operazione, nasce proprio dalla crescente necessità di rispondere a minacce provenienti anche da attori non statali, i quali, come nel caso degli Houthi, possono contare su armi sempre più tecnologicamente avanzate e letali, tra cui missili da crociera, missili balistici antinave e droni.²⁵⁶ All’interno della decisione, l’Unione Europea, non rileva alcuna problematica concernente la natura non statale del movimento degli Houthi, avvalorando la possibilità di agire in legittima difesa nei confronti di attori

²⁵³ Turkey, “Identical Letters Dated 25 April 2017 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations Addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council,” United Nations Digital Library System § (2017).

²⁵⁴ Eugenio Carli, “LA MISSIONE EUNAVFOR ASPIDES DELL’UNIONE EUROPEA E L’APPLICAZIONE RATIONE TEMPORIS DEL DIRITTO DI LEGITTIMA DIFESA,” SIDIBlog, March 19, 2024, <http://www.sidiblog.org/2024/03/19/la-missione-eunavfor-aspides-dellunione-europea-e-l-applicazione-ratione-temporis-del-diritto-di-legittima-difesa/>.

²⁵⁵ EUR-Lex, “DECISIONE (PESC) 2024/583 DEL CONSIGLIO Dell’8 Febbraio 2024 Relativa a Un’operazione Di Sicurezza Marittima Dell’Unione Europea Volta a Salvaguardare La Libertà Di Navigazione in Relazione Alla Crisi Nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES)”, considerando 8, (2024).

²⁵⁶ Eugenio Carli, “LA MISSIONE EUNAVFOR ASPIDES DELL’UNIONE EUROPEA E L’APPLICAZIONE RATIONE TEMPORIS DEL DIRITTO DI LEGITTIMA DIFESA,” SIDIBlog, March 19, 2024.

non statali che controllano *de facto* una porzione del territorio di uno Stato, in questo caso lo Yemen.²⁵⁷

Inoltre, l'Unione Europea, attraverso questa missione, sembrerebbe confermare la legittimità sia della legittima difesa intercettiva, che anticipatoria; infatti, come riportato, la decisione farebbe riferimento alla possibilità di agire sia nel caso di attacchi in corso, che in relazione ad attacchi di natura imminente, nonostante, tuttavia, persistano dubbi in riferimento alla connotazione del concetto stesso di "imminenza".²⁵⁸ La prassi esaminata, rappresenta una potenziale espansione del diritto di legittima difesa anche nei confronti degli attori non statali; tale diritto, tuttavia, dovrebbe essere limitato alle situazioni in cui gli Stati o le organizzazioni internazionali si trovano a rispondere ad un attacco armato subito, o nel caso in cui esistano prove convincenti e oggettive di un attacco armato imminente e certo; inoltre, il requisito temporale del diritto di legittima difesa, potrebbe essere interpretato con una maggiore flessibilità, nei casi in cui gli Stati si trovano a combattere le organizzazioni terroristiche, i cui attacchi si basano fortemente sul carattere dell'imprevedibilità e dell'effetto sorpresa²⁵⁹.

²⁵⁷ Enrico Zamuner, "LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI NAVIGAZIONE NEL MAR ROSSO E LA LEGITTIMA DIFESA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE," SIDIBlog, March 14, 2024, <http://www.sidiblog.org/2024/03/14/la-tutela-della-liberta-di-navigazione-nel-mar-rosso-e-la-legittima-difesa-nel-diritto-internazionale/>.

²⁵⁸ *Ibidem*

²⁵⁹ Irene Couzigou, "THE FIGHT against the 'ISLAMIC STATE' in SYRIA: TOWARDS the MODIFICATION of the RIGHT to SELF-DEFENCE?," *Geopolitics, History, and International Relations* 9, no. 2 (2017): 80, <https://doi.org/10.22381/ghir9220174>.

CAPITOLO III

CASO STUDIO, LA QUESTIONE ARABO-ISRAELIANA E L'ATTACCO DEL 7 OTTOBRE

3.1 La storia e la nascita dello Stato di Palestina e di Israele

Con l'obiettivo di delineare le tappe principali che hanno portato alla nascita e alla successiva affermazione dello Stato di Israele, è importante considerare oltre agli accadimenti della seconda metà degli anni 40, anche gli eventi precedenti al Secondo Conflitto Mondiale, i quali sin dalla prima metà del XIV secolo hanno dato un forte impulso alla costituzione di uno Stato ebraico in Medioriente. Un contributo fondamentale è stato sicuramente apportato dalla nascita del movimento sionista alla fine del 800, in un contesto europeo caratterizzato da un diffuso sentimento di odio nei confronti degli individui di religione ebraica, sentimento che si è manifestato attraverso eventi quali i *pogrom* portati avanti dai russi tra il 1881 e il 1882 o ad esempio, in Francia, attraverso l'*affaire Dreyfuss* divampato nel 1896. Per sionismo si intende quel movimento nazionale, nato precisamente nel 1897, perseguito la causa del ritorno degli ebrei nella loro patria, intesa come *Sion*, ovvero la Terra d'Israele; l'obiettivo della costituzione di una "Patria Nazionale Ebraica" fu, per la prima volta, delineato da Theodor Herzl nel contesto del Primo Congresso Sionista tenutosi a Basilea nel 1897²⁶⁰. Nel periodo antecedente alla Prima Guerra Mondiale, in particolare tra il 1903 e il 1906 si ebbero due forte migrazioni ebraiche in Palestina, conosciute come prima e seconda *aljià*; tali eventi furono favoriti, in particolar modo, da una nuova serie di *pogrom* russi, che detenevano lo scopo, nel contesto della rivoluzione del 1905, di spostare l'attenzione dalla oramai claudicante monarchia agli ebrei. Tuttavia, solamente nel 1917, proprio mentre in Europa infiammava il Primo Conflitto Mondiale, il movimento sionistico riuscì ad ottenere la promulgazione della dichiarazione Balfour da parte degli inglesi, i quali si impegnavano, in caso di vittoria, a sostenere la costituzione di un "focolare nazionale ebraico" in Palestina²⁶¹. Con l'ottenimento del protettorato da parte della neonata Società delle

²⁶⁰ Centro d'Informazioni d'Israele, "Sionismo - Un'Introduzione", 1997, <https://embassies.gov.il/rome/Documents/Sionismo%20-%20introduzione.pdf>.

²⁶¹ J C Hurewitz, *The Middle East and North Africa in World Politics : A Documentary Record / Vol. 2: British-French Supremacy, 1914-1945*. (New Haven ; London: Yale University Press, 1979).

Nazioni, attraverso la conferenza di Sanremo del 1920, la potenza inglese mise in pratica quanto scritto nella dichiarazione Balfour incoraggiando ulteriormente la migrazione degli ebrei nel territorio palestinese, coloni che furono sostenuti anche attraverso la creazione del Fondo Nazionale Ebraico, creato proprio allo scopo di sostenere economicamente gli ebrei trasferitisi in Palestina²⁶². Il mandato della corona inglese durerà sino al 1948, in anni spesso costellati da numerose tensioni interne tra ebrei e palestinesi e da alcune ribellioni arabe, che alimentarono la nascita di un sentimento di forte opposizione nell'area²⁶³. A seguito del Secondo Conflitto Mondiale il mandato fu messo nelle mani della neonata Organizzazione delle Nazioni Unite, che iniziò a lavorare sulla base di una possibile divisione del territorio del vecchio mandato britannico in due diversi Stati, uno palestinese e uno ebraico, con la componente ebraica che oramai ammontava a circa il 30% della popolazione totale. L'Assemblea generale, attraverso la risoluzione numero 181, votata il 29 novembre 1947, sancì la divisione del territorio e la creazione dello Stato di Israele, costituito da un'area di 14.100 chilometri quadrati, corrispondenti al 56,47% del totale.²⁶⁴ Allo Stato arabo-palestinese, venne riconosciuta un'estensione di 11.500 chilometri quadrati, circa il 42,88% del totale; mentre, la restante parte, sarebbe andata a costituire un'area avente lo status di "zona internazionale" sotto il controllo ONU, al cui interno veniva inclusa la contesa Città Santa di Gerusalemme²⁶⁵. Tra i confini del territorio attribuito allo Stato ebraico erano presenti circa 500.000 ebrei e 400.000 palestinesi, mentre nel territorio attribuito allo Stato palestinese la demarcazione risultava netta, con una componente ebraica che ammontava a circa 10.000 unità a fronte di 800.000 palestinesi²⁶⁶. La risoluzione 181 sollevò, sin da subito, una serie di questioni, specialmente tra le fila palestinesi, che lamentavano come l'ONU non avesse tenuto in considerazione importanti fattori di carattere economico e sociale, tra cui il mancato sbocco sul Mar Rosso per la popolazione locale e la questione di aver incluso l'80% delle terre coltivate a grano e il 40% delle industrie nel territorio destinato allo Stato ebraico²⁶⁷. L'unione di tali elementi

²⁶² Eve Spangler, *Understanding Israel/Palestine* (Brill, 2015).

²⁶³ *Ibidem*

²⁶⁴ Lorenzo Kamel, "A 76 Anni Dalla Partizione Della Palestina," *Rivistailmulino.it*, November 27, 2023, <https://www.rivistailmulino.it/a/a-76-anni-dalla-partizione-della-palestina>.

²⁶⁵ *Ibidem*

²⁶⁶ *Ibidem*

²⁶⁷ *Ibidem*

portò alla mancata accettazione di tale suddivisione da parte dei palestinesi, che iniziarono ad essere espulsi e scacciati in massa dal territorio da milizie sioniste, nel processo passato alla storia come *Nakba*, ovvero la catastrofe, procedimento che porterà, nel 1949, a più di 750.000 palestinesi espulsi²⁶⁸. Nel momento in cui gli inglesi si ritirarono dal territorio, Israele dichiarò unilateralmente la propria esistenza il 15 maggio 1948, stesso giorno in cui il neonato Stato fu invaso congiuntamente da sei eserciti arabi, ovvero quello libanese, egiziano, giordano, siriano, iracheno e l'ultimo costituito da forze congiunte della Lega Araba. La risposta dei paesi arabi limitrofi, tuttavia, non sortì l'effetto sperato portando a uno smembramento di quello che sarebbe dovuto divenire lo Stato palestinese, con Israele che assunse il controllo di gran parte della Galilea, di lembi di territorio egiziano, della Striscia di Gaza e dei West Bank²⁶⁹. Israele, a seguito dell'armistizio del gennaio 1949, aveva raggiunto un'espansione che coincideva con circa il 78% del totale, con il restante 22% del territorio palestinese, occupato interamente da potenze straniere²⁷⁰. Successivamente seguirono anni di forte tensione, con un importante picco negli anni 60, contesto in cui si ebbe la creazione, nel 1964, dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), avente lo scopo di rappresentare il movimento nazionale palestinese nei teatri internazionali²⁷¹. Nel 1967 con lo scoppio della guerra dei Sei Giorni, Israele, esercitando una forma di legittima difesa anticipatoria in parte riconosciuta come lecita dalla comunità internazionale, attaccò preventivamente Egitto, Siria e Giordania, occupando, dopo la vittoria conquistata in appena sei giorni, il Sinai, la Striscia di Gaza, le alture del Golan, parte della Cisgiordania e soprattutto la città di Gerusalemme²⁷². All'occupazione israeliana seguì una tiepida reazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che, con la risoluzione n.242/1967, richiese la smobilitazione dell'esercito israeliano dai territori occupati nel recente conflitto²⁷³. Pochi anni dopo nel 1973, il leader egiziano Sadat, successore di Nasser, con l'intento di recuperare il Sinai, il 6 ottobre del 1973, giorno della festa ebraica dello Yom Kippur,

²⁶⁸ Eve Spangler, *Understanding Israel/Palestine* (Brill, 2015).

²⁶⁹ *Ibidem*

²⁷⁰ *Ibidem*

²⁷¹ Ambasciata di Palestina, "L'OLP," Ambasciata Palestinese, April 28, 2016, <https://www.ambasciatapalestina.com/olp/>.

²⁷² Vincenzo Pinto, "La Nascita Di Israele E La Questione Mediorientale," Treccani.it, 2023, [https://www.treccani.it/enciclopedia/la-nascita-di-israele-e-la-questione-mediorientale_\(Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-nascita-di-israele-e-la-questione-mediorientale_(Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco)/).

²⁷³ Risoluzione 242/1967 del Consiglio di Sicurezza reperibile integralmente al seguente link: <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/240/94/pdf/nr024094.pdf>

ordinò l'invasione del Sinai, con le truppe egiziane che investirono le linee israeliane sul canale di Suez mentre contemporaneamente i siriani attaccavano l'IDF nel Golan. Nonostante il cessate il fuoco raggiunto attraverso la mediazione americana, gravi furono le conseguenze internazionali, tra cui la chiusura per due anni del Canale di Suez e il blocco petrolifero decretato dagli Stati arabi contro i paesi occidentali alleati di Israele che causò una profonda crisi petrolifera tra il 1973 e il 1975²⁷⁴. Alla guerra seguì la risoluzione n.338/1973 del Consiglio di Sicurezza, che si è limitata a ribadire quanto espresso nella precedente risoluzione n.242/1967, richiamando le parti ad un immediato cessate il fuoco²⁷⁵. Di pregia fattura risulta essere, al contrario, la risoluzione n.3236/1974 dell'Assemblea Generale che ha sancito i diritti inalienabili del popolo palestinese in Palestina, tra cui il diritto all'autodeterminazione senza interferenze esterne, alla sovranità nazionale e all'indipendenza²⁷⁶. A partire dalla vittoria nelle elezioni politiche del 1977 della destra israeliana, ricevette un forte impulso la politica degli insediamenti ebraici in territorio palestinese, con particolare riferimento all'area dei West Bank; tale migrazione ha portato a un sostanziale aumento della popolazione ebraica nei territori palestinesi che, alla fine degli anni 80, toccava le 90mila unità in Cisgiordania, quasi 4mila a Gaza e circa 120mila a Gerusalemme est²⁷⁷. Nell'estate del 1978, successivamente alla storica visita di stato del presidente egiziano in Israele, le due parti si incontrarono a Camp David per vagliare un trattato di pace che prenderà la forma di una pace separata, siglata definitivamente nel 1979, con la quale lo Stato ebraico si impegnavano a ritirarsi dalla penisola del Sinai, senza tuttavia impegnarsi rispetto ad ulteriori concessioni con riferimento alla spinta nazionale palestinese o agli altri territori occupati²⁷⁸. L'anno successivo, le Nazioni Unite, attraverso il Consiglio di Sicurezza, approvarono la risoluzione n.446/1979, con la quale vennero condannate con fermezza le occupazioni israeliane, inclusa quella della Città Santa di Gerusalemme,

²⁷⁴ Giovanni Sabbatucci and Vittorio Vidotto, *Il Mondo Contemporaneo* (Roma: Laterza, 2019).

²⁷⁵ Risoluzione 338/1973 del Consiglio di Sicurezza reperibile integralmente al seguente link: <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/288/65/pdf/nr028865.pdf>

²⁷⁶ Risoluzione 3236/1974 dell'assemblea generale reperibile integralmente al seguente link: <https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2016/05/ARES3236XXIX.pdf>

²⁷⁷ Università degli Studi di Milano and Piero Graglia, "Israele-Palestina: Una Prospettiva Storica E Giuridica ~ NAD," NAD, December 2023, <http://nad.unimi.it/israele-palestina-una-prospettiva-storica-e-giuridica/>.

²⁷⁸ Vincenzo Pinto, "La Nascita Di Israele E La Questione Mediorientale," Treccani.it, 2023, [https://www.treccani.it/enciclopedia/la-nascita-di-israele-e-la-questione-mediorientale_\(Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-nascita-di-israele-e-la-questione-mediorientale_(Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco)/).

richiedendo inoltre il rispetto della Quarta Convenzione di Ginevra nel 1949, in materia della protezione dei civili in tempo di guerra²⁷⁹. Dopo un ulteriore decennio di tensioni, segnato, ad esempio, dall'invasione israeliana del Libano e della Prima Guerra del Golfo, nel 1993 fu avanzato un nuovo tentativo attraverso gli accordi di Oslo, che videro il primo riconoscimento reciproco tra Israele e l'OLP, come sancito dalla celebre stretta di mano, supervisionata dal presidente americano Bill Clinton, tra il leader palestinese Yasser Arafat e il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin²⁸⁰. Gli accordi prevedevano, oltre alla dichiarazione di principio tramite cui le parti si riconoscevano reciprocamente rinunciando alla violenza, una provvisoria divisione territoriale e la nascita di un'Autorità Nazionale palestinese (ANP), intesa come autorità di governo provvisoria sul territorio, con capitale a Ramallah. In aggiunta, questi contemplavano la divisione del territorio Cisgiordano e di Gaza in tre diverse aree, A, B, e C; sulla prima area l'ANP avrebbe esercitato pieno controllo, nell'area B il controllo sarebbe divenuto misto, ovvero palestinese per le questioni civili e israeliano per le questioni inerenti alla sicurezza, mentre l'area C sarebbe ricaduta sotto completo controllo israeliano²⁸¹. Quest'ultima porzione di territorio, tuttavia, includeva cruciali snodi territoriali importanti dal punto di vista del valore strategico e simbolico, tra cui Gerusalemme est, tutta la riva est del Giordano, nonché il territorio interstiziale tra i blocchi dell'area B. Passati cinque anni dalla firma, si sarebbero dovute tenere delle valutazioni rispetto agli sviluppi e le possibili modifiche dell'accordo, posizioni che di fatto rimasero di gran lunga inconciliabili²⁸². Ulteriori negoziati non si tennero a causa di due fattori che modificarono il già vacillante orizzonte geopolitico; il primo fa riferimento all'assassinio del primo ministro israeliano Rabin il 4 novembre del 1995 da parte di un estremista israeliano contrario agli Accordi di Oslo, mentre il secondo è strettamente connesso alla nascita e all'ascesa di Hamas a partire dagli anni 90, fattore che ha contribuito ad oscurare politicamente l'OLP²⁸³ e che si ricollega con l'oggetto del

²⁷⁹ Risoluzione 446/1979 del Consiglio di Sicurezza reperibile integralmente al seguente link: <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/370/60/pdf/nr037060.pdf>

²⁸⁰ Vincenzo Pinto, "La Nascita Di Israele E La Questione Mediorientale," Treccani.it, 2023, [https://www.treccani.it/enciclopedia/la-nascita-di-israele-e-la-questione-mediorientale_\(Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-nascita-di-israele-e-la-questione-mediorientale_(Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco)/).

²⁸¹ Università degli Studi di Milano and Piero Graglia, "Israele-Palestina: Una Prospettiva Storica E Giuridica ~ NAD," NAD, December 2023, <http://nad.unimi.it/israele-palestina-una-prospettiva-storica-e-giuridica/>.

²⁸² *Ibidem*

²⁸³ *Ibidem*

prossimo paragrafo, riguardante proprio la presenza di organizzazioni terroristiche nei territori palestinesi. Il sostanziale fallimento di tale accordo e del successivo incontro di Camp David voluto dal presidente americano Clinton nel 2000, oltre ad aumentare il dissesto geopolitico della regione, non fermarono la politica israeliana degli insediamenti nell'area dei West Bank a cui si era cercato di dare un limite proprio attraverso gli accordi di Oslo²⁸⁴. L'ultimo reale tentativo di intavolare una concreta trattativa fu posto in essere nel 2003, quando Stai Uniti, Russia, Unione Europea e ONU tentarono di attuare la "*Road Map for Peace*", programma voluto fortemente dal presidente americano Bush con lo scopo di pacificare la regione attraverso la creazione di uno Stato palestinese che convivesse il pace con Israele, piano che chiedeva dunque all'Autorità Nazionale palestinese di promuovere l'abbandono del terrorismo, attraverso l'attuazione di una serie di riforme democratiche²⁸⁵. Tuttavia, anche questo tentativo culminò con un sostanziale nulla di fatto, sia perché non prevedeva nulla relativamente a un accordo finale rimandando tale questione a futuri negoziati, sia perché non teneva conto del tema fondamentale dei rifugiati palestinesi e soprattutto perché si trattava di una sostanziale dichiarazione di intenti realizzata da potenze esterne; infatti, israeliani, palestinesi e altri attori mediorientali vennero sì consultati, ma non parteciparono mai direttamente alla creazione della *Road Map for Peace*²⁸⁶. Questo, come precedentemente sottolineato, costituisce l'ultimo concreto tentativo attuato con lo scopo di stabilizzare questa difficile regione segnata da un'instabilità costante; infatti, a partire dalla seconda metà degli anni 10 del 2000, negoziati e contatti tra le parti si fecero sempre più sporadici a causa di una serie di fattori tra cui la diffusione del fenomeno terroristico, la vittoria di Hamas alle elezioni legislative del gennaio 2006 e la successiva guerra divampata proprio tra Hamas e Al-Fatah, con la divisione *de facto* del territorio palestinese in due entità distinte: il governo della Cisgiordania, controllato dall'ANP e il governo della Striscia di Gaza, sotto l'egida di Hamas.

²⁸⁴ Università degli Studi di Milano and Piero Graglia, *Ibidem*

²⁸⁵ Sharon Otterman, "MIDDLE EAST: The Road Map to Peace," Council on Foreign Relations, 2005, <https://www.cfr.org/background/middle-east-road-map-peace>.

²⁸⁶ *Ibidem*

3.1.1 Hamas e il potere di governo sul territorio della Palestina

Con riferimento al territorio della Striscia di Gaza, questo è stato occupato e governato da un'amministrazione civile israeliana sino al 2005, anno in cui Israele si ritirò formalmente dalla Striscia, lasciando il potere nelle mani di organi di autogoverno palestinesi, aventi l'obiettivo di traghettare il territorio sino alle elezioni indotte per l'anno successivo²⁸⁷. Queste elezioni politiche portarono per la prima volta al governo Hamas, che, come anticipato nel corso dell'elaborato, è un'organizzazione classificata come terroristica da molti attori del sistema internazionale, tra cui gli Stati Uniti e lo Stato di Israele. Questo gruppo armato nato nel 1987 nel corso della prima *intifada*, ovvero una rivolta palestinese contro il dominio ebraico, che ebbe luogo tra il 1987 e il 1993 costituisce il ramo palestinese dei Fratelli Musulmani, che un tempo costituivano il più grande movimento di opposizione del panorama politico egiziano, svolgendo un'importante funzione pivotale per tutti i gruppi islamisti della regione²⁸⁸. Il gruppo Hamas, anche se per un lasso di tempo limitato, salì a capo dell'Autorità Nazionale Palestinese a seguito della vittoria che ottenne nelle elezioni che si tennero nei West Bank e nella Striscia di Gaza nello stesso anno. Queste elezioni furono fortemente promosse e sostenute dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti come un'occasione per un ulteriore avanzamento del processo democratico in Medioriente; ragione per cui, la vittoria inaspettata di Hamas non poteva essere ripudiata di netto da questi attori del sistema internazionale, senza che cadessero in una palese ed umiliante contraddizione politica²⁸⁹. L'apparente processo di indirizzo democratico culminò in fretta, con Fatah che si rifiutò di riconoscere la vittoria elettorale di Hamas convocando elezioni anticipate, gettando le basi per una sanguinosa guerra civile²⁹⁰. Il conflitto, iniziato il 15 dicembre 2006, con le forze di sicurezza che spararono su un raduno di Hamas a Ramallah, sancì, *de facto*, la divisione del territorio palestinese, con Fatah che mantenne il controllo del territorio cisgiordano dei West Bank, mentre Hamas il 14 giugno 2007 portò a termine la conquista della Striscia, con la caduta e la successiva conquista dell'ultima roccaforte controllata

²⁸⁷ Erjon Hitaj, "SULLA QUESTIONE ISRAELO-PALESTINESE, ALLA LUCE DELL'ULTIMO CONFLITTO DI GAZA," 2015.

²⁸⁸ Kali Robinson, "Who Governs the Palestinians?," *Council on Foreign Relations*, 2024.

²⁸⁹ Diego Baliani, "Hamas E La Nuova Configurazione Del Potere Nei Territori Palestinesi ," *GNOSIS - Rivista Italiana Di Intelligence*, 2008, <https://gnos.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista14.nsf/servnavig/17>.

²⁹⁰ Kali Robinson, "Who Governs the Palestinians?," *Council on Foreign Relations*, 2024.m

dalle forze di Fatah²⁹¹. In questa occasione, Sami Abu Zuhri, portavoce di Hamas, dichiarava avvenuta la “seconda liberazione della Striscia”, facendo riferimento al precedente ritiro delle truppe israeliane del 2005²⁹². Il trionfo di Hamas ha portato alla cessazione di ogni attività di tipo amministrativo di Fatah a Gaza, portando alla suddivisione dei territori palestinesi in due entità distinte e separate, ognuna con la propria struttura organica di potere, con la Striscia sotto il controllo di Hamas e la Cisgiordania sotto l'imperio di Fatah, che, almeno in parte, mantiene la struttura dell'Autorità Nazionale Palestinese, con il sostegno dell'Unione Europea, di Israele e degli Stati Uniti²⁹³. I due governi si distinguono, in particolar modo, per la loro origine, da un lato il governo di Hamas è nato da una vittoria politica e militare di una fazione palestinese, dall'altro Al Fatah si pone nel solco di continuità con l'Autorità Palestinese, istituita grazie agli accordi di Oslo del 1993 sottoscritti da Israele ed Organizzazione per la Liberazione della Palestina²⁹⁴.

In questa divisione di poteri, l'Autorità Nazionale Palestinese opera in Cisgiordania dalla città di Ramallah, ed è composta da gran parte delle fazioni palestinesi tra cui Fatah e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, con l'esclusione delle componenti più estremiste tra cui Hamas e il Movimento per il Jihad Islamico in Palestina. Le responsabilità e i compiti dell'Autorità sono enunciate nella Legge fondamentale del 2002, che viene considerata come la Costituzione provvisoria palestinese²⁹⁵. L'attuale presidente palestinese è Mahmoud Abbas, che assume contemporaneamente il ruolo di leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, dell'OLP e del suo partito Fatah. Egli nel 2007 ha approfittato della presa di Gaza da parte dei miliziani di Hamas per interrompere le relazioni con il gruppo terroristico al fine di dare rinvigorire l'OLP, istaurando un processo di avvicinamento e di relazioni con partner quali l'Unione Europea, Israele e gli Stati Uniti²⁹⁶. Tale processo, è iniziato il 14 giugno 2007, attraverso lo scioglimento del governo di unità nazionale a guida Hamas entrato in carica il 17 marzo precedente, a cui

²⁹¹ Diego Baliani, “Hamas E La Nuova Configurazione Del Potere Nei Territori Palestinesi ,” *GNOSIS - Rivista Italiana Di Intelligence*, 2008, <https://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista14.nsf/servnavig/17>.

²⁹² *Ibidem*

²⁹³ *Ibidem*

²⁹⁴ *Ibidem*

²⁹⁵ Kali Robinson, “Who Governs the Palestinians?,” *Council on Foreign Relations*, 2024.

²⁹⁶ Diego Baliani, “Hamas E La Nuova Configurazione Del Potere Nei Territori Palestinesi ,” *GNOSIS - Rivista Italiana Di Intelligence*, 2008, <https://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista14.nsf/servnavig/17>.

seguì la dichiarazione dello stato di emergenza con il sostegno dell'amministrazione Bush²⁹⁷. A tale colpo di mano, il 17 giugno è seguita l'istituzione di un nuovo governo provvisorio guidato da Salam Fayyad e composto da politici indipendenti, con Abbas che, da questo momento, ha costantemente rifiutato di riconoscere la legittimità della conquista di Gaza da parte di Hamas²⁹⁸. Tuttavia, anche il governo a presidenza Fatah si è accostato, con il passare del tempo, alla corruzione e all'assenza di pluralismo, con Abbas che ricopre l'incarico di presidente da circa 20 anni, in contrasto con la durata quadriennale del mandato presidenziale²⁹⁹. Il governo di Fatah, a detta di numerosi esperti politologi, sfocerebbe anche nell'autoritarismo, con il presidente che negli anni avrebbe compiuto azioni a favore di un forte accentramento delle dinamiche di potere, attraverso, ad esempio, lo scioglimento del parlamento, il controllo sulla magistratura e l'introduzione di leggi unicamente attraverso la forma del decreto presidenziale³⁰⁰. Tale tendenza autoritaria si è manifestata anche attraverso la cancellazione delle elezioni del 2021 che avrebbero dovuto costituire il primo ritorno alle urne dei palestinesi dal 2006; elezioni che furono bloccate, con ogni probabilità, per paura che il partito del presidente fosse sconfitto da Hamas anche in Cisgiordania, con Abbas che giustificò la scelta sulla base delle restrizioni israeliane relative al processo di voto a Gerusalemme Est³⁰¹. Tali scelte politiche hanno comportato l'inserimento, da parte di Freedom House, dell'Autorità Palestinese all'interno della lista dei governi autoritari, agenzia che allo stesso modo ha indicato la Cisgiordania nella categoria di paesi non liberi, a causa sia del governo palestinese che dell'occupazione israeliana che si consuma su parte del territorio³⁰². Abbas è anche a capo delle forze di sicurezza che operano in Cisgiordania che, ai sensi degli accordi di Oslo, non costituiscono un esercito di tipo convenzionale; queste forze lavorano in coordinamento con l'esercito israeliano in relazione alla lotta ai gruppi armati o estremisti, il che fa sì che molti palestinesi vedano in tali corpi armati uno strumento dell'occupazione israeliana del territorio³⁰³.

²⁹⁷ Diego Baliani, *Ibidem*

²⁹⁸ *Ibidem*

²⁹⁹ Kali Robinson, "Who Governs the Palestinians?," *Council on Foreign Relations*, 2024.

³⁰⁰ *Ibidem*

³⁰¹ *Ibidem*

³⁰² *Ibidem*

³⁰³ *Ibidem*

Con riferimento alla Striscia di Gaza, Hamas, ha istaurato strutture separate e distinte da quelle cisgiordane, con il fulcro del potere concentrato a Gaza City. Come per la l'Autorità Palestinese, Freedom House considera il governo di Gaza autoritario e il paese non libero³⁰⁴. Dopo il ritiro delle truppe israeliane nel 2005, vi fu un nuovo periodo di tensioni tra Hamas e lo Stato ebraico che ha portato all'operazione "Piombo Fuso", con Israele che tra il 2008 e il 2009 invase nuovamente la Striscia di Gaza, come risposta al costante lancio di razzi *Qassam* da parte dei militanti contro obiettivi civili nelle maggiori città israeliane. Tale operazione è culminata con l'istituzione di un blocco navale a largo delle coste di Gaza da parte della marina militare israeliana, con l'obiettivo di spezzare le linee di rifornimento dei terroristi di Hamas³⁰⁵. Prima che il recente conflitto distruggesse ogni parvenza di vita quotidiana a Gaza, Hamas dichiarava di seguire la "costituzione" dell'Autorità Nazionale Palestinese, ma, allo stesso tempo, aveva introdotto una rigida e ferrea interpretazione della *sharia*, ad esempio, attraverso una forte limitazione dei diritti delle donne e di altre categorie e gruppi vulnerabili o minoritari. Inoltre, il governo di Hamas ha posto in essere una pulizia di tutte le strutture di opposizione, tra cui partiti, organizzazioni politiche, media locali, attivisti e ONG, spesso ricorrendo ad azioni di violenza, arresti di massa e procedimenti sommari³⁰⁶.

3.2 Introduzione agli eventi del 7 ottobre

I già critici rapporti tra il gruppo Hamas e lo Stato di Israele sono precipitati in modo irreversibile e definitivo il 7 ottobre 2023 quando i miliziani di Hamas hanno sferrato quello che sarebbe divenuto l'attacco terroristico più sanguinoso nella storia dello Stato ebraico, giorno simbolico in cui cadono i 50 anni dallo scoppio della guerra arabo israeliana del 1973³⁰⁷. Infatti, durante l'attacco hanno perso la vita più di 1200 persone, di cui la maggior parte civili, e 251 sono state prese in ostaggio e portate all'interno della

³⁰⁴ Kali Robinson, *Ibidem*

³⁰⁵ Erjon Hitaj, "SULLA QUESTIONE ISRAELO-PALESTINESE, ALLA LUCE DELL'ULTIMO CONFLITTO DI GAZA," 2015.

³⁰⁶ Kali Robinson, "Who Governs the Palestinians?," *Council on Foreign Relations*, 2024.

³⁰⁷ Council on Foreign Relations, "Why Did Hamas Attack Israel? - Is a Two-State Solution Still Possible? | CFR Education," CFR Education from the Council on Foreign Relations, 2025, <https://education.cfr.org/learn/learning-journey/why-did-hamas-attack-israel/is-a-two-state-solution-still-possible>.

Striscia di Gaza³⁰⁸. L'aggressione ha preso di mira piccoli insediamenti urbani nei pressi del confine della Striscia, i cosiddetti kibbutz, oltre che una serie di basi militari nella zona; tuttavia, il numero più alto di vittime si è concentrato al Nova festival, un evento musicale al quale partecipavano circa 3000 partecipanti, di cui 364 sono stati uccisi barbaramente sul posto e 44 rapiti³⁰⁹. Oltre ai rapimenti e alle uccisioni, sono stati segnalati numerosi casi di stupri e violenze sessuali nei confronti di donne israeliane. Ufficialmente Hamas ha rivendicato l'attacco come risposta alle azioni poste in essere dall'esercito israeliano nella moschea Al-Aqsa e alle violenze perpetrate nei campi profughi cisgiordani ai danni di civili palestinesi. L'attacco, caduto nel giorno della celebrazione del Simchat Torah e del Sukkot, ha colto di sorpresa la società civile e militare israeliana, contribuendo ad aumentare l'efficacia e la letalità dell'azione terroristica³¹⁰. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, nelle ore successive all'attacco, ha convocato una riunione d'emergenza, che ha portato alla dichiarazione dello stato di guerra, e all'avvio dell'operazione Spade di Ferro³¹¹. A circa tre settimane di distanza dall'attacco, il 26 ottobre, sono iniziate le operazioni di terra nella Striscia, che hanno costretto allo sfollamento più del 90 per cento della popolazione civile, con un numero di vittime tanto alto quanto incerto; al 9 gennaio 2025, il ministero della salute di Hamas ha diffuso un bilancio di circa 46000 vittime, anche se secondo vari studi, potrebbe essere un numero provvisorio, impreciso e destinato a crescere³¹². Le azioni intraprese da ambo gli schieramenti, hanno fatto sì che la Corte Penale Internazionale accogliesse la richiesta inoltrata dal procuratore capo Karim Khan di spiccare mandati di arresto per il Premier Israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Gallant, oltre che per i vertici del gruppo terroristico Hamas, ovvero il leader politico a Gaza Yahya Sinwar, il capo politico Ismail

³⁰⁸ Amnesty International, "Israele / Territorio Palestinese Occupato: Un Anno Dopo Il 7 Ottobre - Amnesty International Italia," Amnesty International Italia, October 7, 2024, <https://www.amnesty.it/israele-territorio-palestinese-occupato-un-anno-dopo-il-7-ottobre/>.

³⁰⁹ Steve Hendrix et al., "Israelis, Still at War, Pause to Remember the Attacks of One Year Ago," *Washington Post*, October 7, 2024.

³¹⁰ Massimo Lomonaco, "Israele Dichiarò Lo Stato Di Guerra, I Tank Verso Gaza. Il Giorno Dopo L'attacco," *Ansa*, 2023.

³¹¹ *Ibidem*

³¹² Agence France-Presse, "Le Vittime a Gaza Sono Il 40 per Cento in Più, Secondo Uno Studio Di the Lancet," *Internazionale*, January 10, 2025, <https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2025/01/10/gaza-bilancio-vittime-the-lancet>.

Haniyeh e il capo delle brigate militari Mohammed Deif³¹³. Inoltre, a livello internazionale, non sorprende che la severità della risposta militare israeliana sia stata sottoposta ad un attento esame che ha stimolato un acceso dibattito sul diritto di Israele alla legittima difesa nei confronti di Hamas e i suoi limiti, alla stregua del diritto internazionale³¹⁴, argomento che sarà trattato in modo più approfondito all'interno dell'ultimo paragrafo del presente capitolo.

3.2.1 Classificazione del conflitto in atto nella Striscia di Gaza

Interessante, dal punto di vista giuridico, risulta essere l'analisi volta a stabilire la tipologia di conflitto in atto a Gaza. Sulla base del diritto internazionale, esistono infatti due macrocategorie di conflitti armati, da un lato i conflitti armati internazionali, mentre dall'altro figura la categoria dei conflitti armati non internazionali. Stabilire a quale delle due categorie appartenga il conflitto in atto a Gaza è fondamentale, in particolar modo con riferimento alla determinazione del regime giuridico applicabile alla protezione degli individui, come del resto nell'individuazione dei diritti e degli obblighi che le parti belligeranti sono tenute a rispettare³¹⁵. Infatti, nonostante lo sviluppo evolutivo del diritto internazionale umanitario consuetudinario, che ha avvicinato il diritto applicabile ai conflitti armati internazionali e quello dei conflitti armati non internazionali in materia di conduzione delle ostilità, permanerebbero differenze non secondarie in riferimento alla protezione degli individui e al regime di responsabilità, nell'ambito del diritto internazionale penale, sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario³¹⁶. Al fine di procedere a tale categorizzazione, possono essere delineati una serie di scenari ipotetici; il primo prevede che la Palestina non sia uno Stato e che Gaza non sia più territorio occupato ai sensi del diritto internazionale umanitario. A sostegno di tale supposizione, vi è il fatto che alcuni

³¹³ International Criminal Court, "Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I Rejects the State of Israel's Challenges to Jurisdiction and Issues Warrants of Arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant," International Criminal Court, November 21, 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>

³¹⁴ Eric A Heinze, "International Law, Self-Defense, and the Israel-Hamas Conflict," *Parameters* 54, no. 1 (March 7, 2024), <https://doi.org/10.55540/0031-1723.3273>.

³¹⁵ Jérôme de Hemptinne, "Classifying the Gaza Conflict under International Humanitarian Law, a Complicated Matter," *EJIL: Talk!*, November 13, 2023, <https://www.ejiltalk.org/classifying-the-gaza-conflict-under-international-humanitarian-law-a-complicated-matter/>.

³¹⁶ *Ibidem*

internazionalisti hanno rilevato che la Palestina pecchi di elementi fondamentali e costitutivi della statualità, tra cui l'assenza di un governo effettivo sufficientemente stabile e un territorio definito³¹⁷. Inoltre, tale orientamento, rileva che Gaza non sia stata più sotto regime di occupazione israeliana, almeno sino all'inizio delle ostilità del 2023, con lo Stato ebraico che si è ritirato definitivamente nel 2005, perdendo di fatto la possibilità di esercitare su tale territorio un'autorità di tipo governativo³¹⁸. Sulla base di questo scenario, l'attuale guerra a Gaza andrebbe considerata alla stregua di un conflitto armato non internazionale, a meno che non venisse dimostrato che Hamas stia operando per conto di un'entità statale terza, fattore che porterebbe sicuramente il conflitto ad entrare nella categoria dei conflitti armati internazionali³¹⁹. Tuttavia, tale classificazione non rispecchierebbe i requisiti di territorialità previsti nell'art.3 comune alle Convenzioni di Ginevra e l'art.1 del Secondo Protocollo addizionale³²⁰; difatti, non si tratterebbe di un conflitto nel territorio di uno Stato tra le forze armate di un governo legittimo e almeno un gruppo armato organizzato, sotto la guida di un comando responsabile³²¹. Inoltre, sorgerebbe un problema pratico di applicazione del II Protocollo in quanto questo non risulterebbe applicabile data la mancata ratifica dello Stato di Israele³²². Il secondo scenario prevede invece che la Palestina sia uno Stato e che Gaza non sia più sotto occupazione israeliana; infatti, senza addentrarci nello specifico all'interno dell'accesso dibattito sulla statualità della Palestina, alcuni internazionalisti sottolineerebbero l'esistenza di elementi a sostegno di tale ipotesi, tra cui il riconoscimento di un alto numero di Stati, ad oggi 146 dei 193 membri delle Nazioni Unite, corrispondenti a circa il 75% del totale³²³. Inoltre, a testimonianza di ciò, la

³¹⁷ Jérôme de Hemptinne, *Ibidem*

³¹⁸ *Ibidem*

³¹⁹ *Ibidem*

³²⁰ Testo dell'art.1 del II Protocollo addizionale: "1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 senza modificarne le condizioni attuali di applicazione, si applicherà a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo".

³²¹ Erjon Hitaj, "SULLA QUESTIONE ISRAELO-PALESTINESE, ALLA LUCE DELL'ULTIMO CONFLITTO DI GAZA," 2015.

³²² Jérôme de Hemptinne, "Classifying the Gaza Conflict under International Humanitarian Law, a Complicated Matter," EJIL: Talk!, November 13, 2023, <https://www.ejiltalk.org/classifying-the-gaza-conflict-under-international-humanitarian-law-a-complicated-matter/>.

³²³ AJLabs, "Which Countries Recognise Palestine in 2024?," *Al Jazeera*, November 29, 2024.

Palestina risulta essere uno Stato osservatore non membro delle Nazioni Unite e parte di una serie di trattati, tra cui lo Statuto della Corte Penale Internazionale³²⁴. Sulla base di questo scenario, il conflitto potrebbe essere considerato un conflitto armato internazionale laddove fosse dimostrato che Hamas stia combattendo per conto di uno Stato terzo o dello Stato di Palestina; infatti, come statuito dalla Corte Penale Internazionale, nel Caso Bemba, l'esistenza di un conflitto armato internazionale può essere rilevata laddove "[...] *a second state is involved, directly or indirectly, on an opposing side of the conflict*"³²⁵³²⁶. Questo tuttavia, non sembra rispecchiare l'attuale situazione; infatti, partendo dalla relazione con la Palestina, Fatah, che ne rappresenta l'autorità ufficiale, è in rapporti conflittuali con Hamas sin dal 2006; allo stesso modo, appare improbabile considerare l'esistenza di un conflitto armato internazionale sulla base del fatto che Hamas agisca come agente o *proxy* di uno Stato terzo; difatti, nonostante il supporto di Stati quali l'Iran, sembrerebbe inverosimile che questo attore abbia un livello di controllo su Hamas tale da soddisfare i criteri, alla base del diritto internazionale umanitario, volti a verificare l'internazionalizzazione di un conflitto armato³²⁷. Ad ogni modo, l'assenza di un legame diretto tra Hamas e uno Stato, che sia la Palestina o un'entità terza, non rende irrilevante il riconoscimento della Palestina come Stato al fine di qualificare la guerra in atto nella Striscia di Gaza; infatti, nel momento in cui la Palestina è riconosciuta quale entità statale, le operazioni militari condotte dall'esercito israeliano potrebbero essere considerate come un intervento armato, nei confronti di un gruppo armato non statale, in territorio straniero³²⁸. Secondo molti studiosi e il Commentario del Comitato Internazionale della Croce Rossa del 2016, l'art.2 della I Convenzione di Ginevra rilevarebbe la necessità di valutare la posizione dello Stato territoriale nel quale avvengono le ostilità, ovvero in tal caso valutare se la Palestina abbia acconsentito alle operazioni aeree e terrestri portate avanti da Israele. Nel caso in cui il consenso fosse espresso, il conflitto potrebbe essere qualificato come conflitto armato non internazionale; mentre, in caso di mancato

³²⁴ Jérôme de Hemptinne, "Classifying the Gaza Conflict under International Humanitarian Law, a Complicated Matter," EJIL: Talk!, November 13, 2023, <https://www.ejiltalk.org/classifying-the-gaza-conflict-under-international-humanitarian-law-a-complicated-matter/>.

³²⁵ *Ibidem*

³²⁶ Corte Penale Internazionale, SITUATION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO, § 654, (2016).

³²⁷ Jérôme de Hemptinne, "Classifying the Gaza Conflict under International Humanitarian Law, a Complicated Matter," EJIL: Talk!, November 13, 2023, <https://www.ejiltalk.org/classifying-the-gaza-conflict-under-international-humanitarian-law-a-complicated-matter/>.

³²⁸ *Ibidem*

consenso, si configurerebbe lo scenario di una grave violazione del territorio palestinese, che porterebbe a categorizzare le ostilità alla stregua di un conflitto armato internazionale tra Palestina e Israele, in parallelo al conflitto non internazionale tra Israele e il gruppo terroristico non statale Hamas³²⁹. Secondo il Professor de Hemptinne, tale seconda possibilità sarebbe confermata dalle numerose richieste di interruzione delle ostilità pervenute dalle autorità palestinesi in Cisgiordania³³⁰. Il terzo e ultimo scenario in esame è quello nel quale si ipotizza l'esistenza dello Stato di Palestina con il territorio di Gaza ancora occupato; benché Israele si sia ritirato dalla Striscia del 2005, manterrebbe il controllo sullo spazio aereo, le acque territoriali e i confini, tutti elementi centrali nelle prerogative di uno Stato sovrano e indipendente. Una parte della dottrina affermerebbe che, in tal caso, sarebbe necessario considerare l'attuale situazione come un conflitto armato non internazionale, parallelo all'occupazione di Gaza; ciò imporrebbe ad Israele sia il rispetto di obblighi discendenti dall'occupazione nei confronti della popolazione palestinese, che del diritto dei conflitti armati non internazionali nei confronti dei miliziani e dei combattenti di Hamas³³¹. All'opposto, una seconda componente della dottrina riterrebbe che, qualsivoglia ostilità che si verifichi in un contesto di occupazione, debba essere regolata dal diritto dei conflitti armati internazionali, sulla base del principio che ogni occupazione derivi da un confronto tra Stati, e dunque risulti, per sua natura, internazionale; infatti, non avrebbe alcun senso occupare un territorio proprio, nel quale lo Stato potrebbe in ogni caso esercitare piene prerogative sovrane³³². Tale carattere internazionale, sarebbe confermato anche dagli accordi di cessate il fuoco sottoscritti da Israele e rappresentanti di Hamas che, di fatto, riconoscono Hamas come rappresentante della seconda parte coinvolta nel conflitto³³³. L'internazionalità del conflitto sarebbe stata confermata anche nel corso dei precedenti confronti militari tra le due parti; in particolare ciò è avvenuto con l'imposizione del blocco navale del 2009, sulla base del fatto che il diritto internazionale ammette la possibilità di istituire un blocco navale, solo in caso di conflitto armato internazionale, poiché tale azione potrebbe incidere sulla libertà di parti terze neutrali, la quale può essere

³²⁹ Jérôme de Hemptinne, *Ibidem*

³³⁰ *Ibidem*

³³¹ *Ibidem*

³³² Erjon Hitaj, "SULLA QUESTIONE ISRAELO-PALESTINESE, ALLA LUCE DELL'ULTIMO CONFLITTO DI GAZA," 2015.

³³³ *Ibidem*

limitata solamente nel caso di conflitto armato internazionale³³⁴. Già in precedenza, nel 2005, la Corte Suprema Israeliana nel caso *Target Killings*, aveva sottolineato la complessità nell'individuare l'appropriato sistema normativo da applicare al conflitto intercorso tra Israele e i gruppi terroristici internazionali a Gaza e nei territori palestinesi; tuttavia, la Corte, riprendendo la teoria esposta dal Professor Cassese, aveva sottolineato che “*an armed conflict which takes place between an Occupying Power and rebel or insurgent groups, whether or not they are terrorist in character, in an occupied territory, amounts to an international armed conflict*”³³⁵, aggiungendo come tale diritto si applichi a qualsiasi tipologia di conflitto armato di carattere internazionale, ovvero che oltrepassi i territori di uno Stato, indipendentemente dall'esistenza di un'occupazione nel territorio in cui infuria lo scontro bellico³³⁶. Infatti, in linea con tale visione, nel 2008 la Corte, sebbene avesse stabilito che Gaza non fosse più sotto occupazione israeliana, ha continuato a considerare il conflitto tra Hamas e Israele, come di natura internazionale³³⁷. A conferma di tale orientamento volto a considerare il conflitto ai sensi di un conflitto armato internazionale, vi è la scelta della Corte Penale Internazionale di perseguire il Premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Gallant, ad esempio, per l'uso della fame come metodo di guerra, per cui la CPI risulta competente solamente laddove si verifichi e riconosca la sussistenza di un conflitto armato internazionale³³⁸. Quest'ultimo scenario rappresenta, con certezza, il più cautelativo per gli individui coinvolti nelle ostilità, ai sensi sia del diritto internazionale penale che del diritto internazionale umanitario vigente³³⁹. In definitiva, secondo la Professoressa Revkin, la Corte Penale Internazionale e la maggior parte degli studiosi considerano che la guerra in corso sia da un lato un conflitto armato non internazionale tra Israele e Hamas, e dall'altro un conflitto armato internazionale tra Israele e lo Stato di Palestina; questo, infatti, porterebbe alla possibile applicazione di entrambi i Protocolli Addizionali del 1977 alle

³³⁴ Erjon Hitaj, *Ibidem*

³³⁵ Antonio Cassese, *International Law*, p.420, (Oxford University Press, 2005).

³³⁶ Supreme Court of Israel, *The Public Committee against Torture in Israel v. The Government of Israel*, paragraph 18, (2005).

³³⁷ Sigall Horovitz, “Accountability of the Hamas under International Humanitarian Law,” Jerusalem Center for Public Affairs, 2009, <https://jcpa.org/article/accountability-of-the-hamas-under-international-humanitarian-la/>.

³³⁸ Jérôme de Hemptinne, “Classifying the Gaza Conflict under International Humanitarian Law, a Complicated Matter,” *EJIL: Talk!*, November 13, 2023, <https://www.ejiltalk.org/classifying-the-gaza-conflict-under-international-humanitarian-law-a-complicated-matter/>.

³³⁹ *Ibidem*

Convenzioni di Ginevra, anche se, tuttavia, tale orientamento non trova un riscontro unanime nella dottrina internazionale³⁴⁰. Natura bivalente del conflitto confermata dal Procuratore della Corte Penale Internazionale Karim A. Khan che, nel comunicato datato 20 maggio 2024, ha statuito che alcuni crimini di guerra siano stati perpetrati nell'ambito di due conflitti paralleli: uno internazionale, tra Israele e Palestina, e l'altro non internazionale tra il gruppo Hamas e lo Stato ebraico³⁴¹. Dopo aver discusso tale elemento fondamentale ma meramente teorico, l'elaborato proseguirà trattando della responsabilità internazionale del gruppo terroristico Hamas in relazione all'attacco armato del 7 ottobre, per poi considerare la legalità della risposta militare israeliana, verificando la sussistenza di un diritto di legittima difesa nei confronti di attori non statali e del soddisfacimento, in particolar modo, dei principi di necessità e proporzionalità.

3.2.2 La responsabilità del gruppo terroristico Hamas in relazione agli eventi del 7 ottobre

Ai sensi del diritto internazionale generale, gli attori non statali, come del resto gli Stati, sono vincolati alle norme consuetudinarie del diritto internazionale umanitario, nel momento in cui divampa un conflitto armato³⁴². Nel 2004, la Camera Preliminare della Corte Speciale per la Sierra Leone ha statuito che “[...] *it is well settled that all parties to an armed conflict, whether states or non-state actors, are bound by international humanitarian law, even though only states may become parties to international treaties. [...] It has also been pointed out that non-state entities are bound by necessity by the rules embodied in international humanitarian law instruments, that they are "responsible for the conduct of their members" and may be "held so responsible by opposing parties*

³⁴⁰ Mara R. Revkin, The Israel-Hamas Conflict: International Law, Accountability, and Challenges in Modern Warfare, *Judicature | the Scholarly Journal about the Judiciary*, October 25, 2024, <https://judicature.duke.edu/articles/israel-hamas-conflict-international-law/>.

³⁴¹ Edoardo Vittorio Lazzaro, “La Giurisdizione Della Corte Penale Internazionale Sul Conflitto Tra Israele E Hamas Dopo Il 7 Ottobre 2023. Breve Commento Allo Statement Del Procuratore Del 20 Maggio 2024 - Ius in Itinere,” *Ius In Itinere*, June 25, 2024, <https://www.iusinitinere.it/la-giurisdizione-della-corte-penale-internazionale-sul-conflitto-tra-israele-e-hamas-dopo-il-7-ottobre-2023-breve-commento-allo-statement-del-procuratore-del-20-maggio-2024-49733>.

³⁴² Andrew Clapham, “The Rights and Responsibilities of Armed Non-State Actors: The Legal Landscape & Issues Surrounding Engagement” (Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2010).

or by the outside world”³⁴³. A conferma di ciò, la Professoressa Revkin ritiene che Hamas, nonostante sia un attore non statale, risulti vincolato dal rispetto delle norme consuetudinarie di diritto internazionale umanitario nella stessa misura dello Stato di Israele, come, del resto, sarebbe tenuto al rispetto delle disposizioni chiave delle Convenzioni di Ginevra, nonostante non detenga la capacità di ratificare i trattati, con particolare riferimento all’art.3 Comune alle quattro Convenzioni di Ginevra e il II Protocollo addizionale³⁴⁴. Queste disposizioni normative impongono al gruppo Hamas alcuni obblighi umanitari fondamentali, tra cui la protezione dei civili, vietando, tra le altre cose, la presa di ostaggi e l’uso di civili come scudi umani. È al contempo fondamentale sottolineare come tali obblighi siano di carattere assoluto, ovvero non cessano laddove l’altra parte li violi, facendo sì che tali norme non possano essere utilizzate ed invocate per giustificare analoghe violazioni o infrazioni³⁴⁵. Nella verifica delle violazioni commesse da entrambe le parti ricopre un ruolo fondamentale la Corte Penale Internazionale, i cui sforzi sono tuttavia limitati dalla mancanza di meccanismi di *enforcement* e dalla non cooperazione da parte degli attori coinvolti nelle ostilità³⁴⁶. Prima di valutare se le azioni commesse nel conflitto possano configurare crimine ai sensi dello Statuto di Roma, è necessario ripercorrere le tappe fondamentali che hanno permesso alla Camera Preliminare I di riconoscere la giurisdizione della CPI sui territori palestinesi³⁴⁷. Inizialmente, il 22 gennaio 2009, il Ministro della Giustizia palestinese, ha presentato una dichiarazione con la quale, ai sensi dell’art.12 paragrafo 3 dello Statuto di Roma, accettava la giurisdizione della Corte per le fattispecie di reato commesse a partire dal 1° luglio 2002, ovvero giorno in cui è entrato in vigore lo Statuto stesso. Tuttavia, nel 2012, il Procuratore Moreno Ocampo, ha specificato come la giurisdizione della Corte non avesse carattere universale, ma necessitasse di un’espressa richiesta da parte del Consiglio

³⁴³ Corte Speciale per la Sierra Leone, *Prosecutor v. Sam Hinga Norman - Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment)*, Refworld (2004).

³⁴⁴ Mara R. Revkin, *The Israel-Hamas Conflict: International Law, Accountability, and Challenges in Modern Warfare*, *Judicature | the Scholarly Journal about the Judiciary*, October 25, 2024, <https://judicature.duke.edu/articles/israel-hamas-conflict-international-law/>.

³⁴⁵ *Ibidem*

³⁴⁶ *Ibidem*

³⁴⁷ Edoardo Vittorio Lazzaro, “La Giurisdizione Della Corte Penale Internazionale Sul Conflitto Tra Israele E Hamas Dopo Il 7 Ottobre 2023. Breve Commento Allo Statement Del Procuratore Del 20 Maggio 2024 - Ius in Itinere,” *Ius In Itinere*, June 25, 2024, <https://www.iusinitinere.it/la-giurisdizione-della-corte-penale-internazionale-sul-conflitto-tra-israele-e-hamas-dopo-il-7-ottobre-2023-breve-commento-allo-statement-del-procuratore-del-20-maggio-2024-49733>.

di Sicurezza delle Nazioni Unite o di uno Stato; proprio quest'ultima nozione di Stato, e la natura dubbia della statualità della Palestina, costituirono la base della richiesta del Procuratore volta a lasciare l'onere di tale decisione alle Nazioni Unite o all'Assemblea degli Stati membri della Corte Penale Internazionale³⁴⁸. La situazione è mutata con il nuovo Procuratore Fatou Bensouda che, nel 2014, ha confermato la possibilità per la Palestina di aderire allo Statuto di Roma, a cui è seguito il deposito degli strumenti di adesione, da parte dello Stato di Palestina, il 2 gennaio 2015³⁴⁹. Successivamente, il 22 gennaio 2020, il medesimo Procuratore richiese alla Camera preliminare di pronunciarsi, ai sensi dell'art.19 comma 3, con riferimento alla competenza territoriale della Corte sui territori palestinesi; circa un anno più tardi, il 5 febbraio 2021, la Camera preliminare I ha stabilito come la giurisdizione della Corte sulla situazione palestinese si estendesse ai territori occupati da Israele dal 1967, andando ad includere dunque Cisgiordania, Gerusalemme est e la Striscia di Gaza, rimarcando ancora una volta la validità dell'adesione della Palestina allo Statuto di Roma³⁵⁰. Tale decisione ha avuto un ruolo determinante, in quanto ha chiarito, in modo definitivo, la possibilità per il procuratore di indagare su ogni condotta costituente un crimine, ai sensi dello Statuto, avente luogo nel territorio della Palestina, fattore che ha portato il Procuratore Khan a dichiarare il proprio mandato ad investigare sui crimini commessi a Gaza, ai sensi dell'art.5 dello Statuto di Roma³⁵¹.

A seguito di tale premessa, è importante analizzare i presunti crimini posti in essere dal terrorista Hamas nei confronti di Israele, dal momento in cui l'inizio dell'attuale escalation è riconducibile all'attacco del 7 ottobre 2023³⁵². Infatti sarebbero riconducibili al gruppo armato alcune gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, categorizzate come crimini di guerra e crimini contro l'umanità nello Statuto di Roma, che potrebbero far insorgere anche una responsabilità di tipo individuale. Il Procuratore Khan ha contestato ai leader del gruppo crimini di guerra e crimini contro l'umanità; procedendo con ordine, sono stati contestati i crimini contro l'umanità previsti dall'articolo 7 comma 1 (a)(b) dello Statuto, che incorporano i crimini di omicidio e

³⁴⁸ Edoardo Vittorio Lazzaro, *Ibidem*

³⁴⁹ *Ibidem*

³⁵⁰ *Ibidem*

³⁵¹ *Ibidem*

³⁵² *Ibidem*

sterminio³⁵³. Dalla descrizione di tale crimine, è rilevabile una similitudine con il crimine di genocidio, previsto anche questo dallo Statuto di Roma, nello specifico all'art.6; tuttavia, la Commissione di Diritto Internazionale ha sottolineato una serie di differenze fondamentali tra questi due condotte criminose, affermando come lo sterminio, al contrario del genocidio, sia inerente alla fattispecie in cui un gruppo di individui, che non condividono alcuna caratteristica etnica, religiosa o politica, viene ucciso. Tale situazione si applicherebbe anche nel caso in cui alcuni membri di un gruppo vengono uccisi mentre altri risparmiati³⁵⁴.

Durante l'attacco del 7 ottobre, è stato rilevato un numero consistente di civili che sono stati uccisi o feriti gravemente; infatti, durante e successivamente all'incursione in territorio israeliano, i miliziani di Hamas, hanno ucciso un numero elevato di persone, prendendone in ostaggio circa 251, di cui molte con cittadinanza di altri Stati³⁵⁵. Tali condotte, oltre a porre in essere crimini contro l'umanità, sono state considerate dal Procuratore alla stregua di crimini di guerra, in quanto costituenti violazioni della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949. Tra queste figurano le condotte di omicidio intenzionale e la presa di ostaggi, la prima prevista dall'art.8 comma 2 (a) (i) dello Statuto di Roma e la seconda dall'art.8 comma 2 (a) (viii)³⁵⁶³⁵⁷. Nella presa di ostaggi, che costituisce, allo stesso modo, una grave violazione dell'art.3 (1) (b) della Quarta

³⁵³ Con riferimento agli Elementi dei Crimini, partendo con il crimine di sterminio, questo prevede quattro elementi fondamentali;

“(i) the perpetrator killed one or more persons, including by inflicting conditions of life calculated to bring about the destruction of part of a population.

(ii) The conduct constituted, or took place as part of a mass killing of members of a civilian population.

(iii) The conduct was committed as part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population.

(iv) The perpetrator knew that the conduct was part of or intended the conduct to be part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population

³⁵⁴ Edoardo Vittorio Lazzaro, “La Giurisdizione Della Corte Penale Internazionale Sul Conflitto Tra Israele E Hamas Dopo Il 7 Ottobre 2023. Breve Commento Allo Statement Del Procuratore Del 20 Maggio 2024 - Ius in Itinere,” Ius In Itinere, June 25, 2024, <https://www.iusinitinere.it/la-giurisdizione-della-corte-penale-internazionale-sul-conflitto-tra-israele-e-hamas-dopo-il-7-ottobre-2023-breve-commento-allo-statement-del-procuratore-del-20-maggio-2024-49733>.

³⁵⁵ *Ibidem*

³⁵⁶ International Criminal Court, *Elements of Crimes, Rome Statute of the International Criminal Court* (The Hague: International Criminal Court, Cop, 2011), <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf>.

³⁵⁷ Luca Poltronieri Rossetti, “La Corte Penale Internazionale E I Recenti Avvenimenti in Israele E Nel Territorio Palestinese: Quali Prospettive per l'Accertamento Di Responsabilità Penali Internazionali?,” *SIDIBlog*, November 9, 2023, <http://www.sidiblog.org/2023/11/09/la-corte-penale-internazionale-e-i-recenti-avvenimenti-in-israele-e-nel-territorio-palestinese-quali-prospettive-per-laccertamento-di-responsabilita-penali-internazionali/>.

Convenzione di Ginevra, può essere definita come “*la detenzione forzata di un individuo con la minaccia di cagionarle un pregiudizio per costringere un soggetto terzo ad agire o ad astenersi dall’agire come condizione per la sicurezza dell’ostaggio*”³⁵⁸. Assume, dunque, un’importanza fondamentale l’elemento soggettivo per cui l’autore del crimine ha l’obiettivo di “*compel a State, an international organization, a natural or legal person or a group of persons to act or refrain from acting as an explicit or implicit condition for the safety or the release of such person or persons*”³⁵⁹. Il Procuratore della Corte Penale Internazionale ha dato spazio, nel comunicato, a una serie di crimini, commessi nel contesto di cattività dai capi di Hamas, che vanno dagli stupri e atti di violenza sessuale, puniti alla stregua di crimini contro l’umanità dall’art.7 (1) (g) e come crimini di guerra dall’art.8 (2) (2) (vi) dello Statuto di Roma, sino alla tortura, crimine contro l’umanità sulla base dell’art.7 (1) (f) e crimine di guerra ai sensi dell’art. 8 (2) (c) (i)³⁶⁰. Allo stesso modo si rilevano ulteriori crimini di guerra, ovvero la violazione della dignità personale, e trattamenti inumani e degradanti, puniti dall’art. 8 (2) (c) (ii), trattamenti crudeli, contrari all’art. 8 (2) (c) (i) e il crimine contro l’umanità di altri trattamenti inumani, sanzionato dall’art. 7 (1) (k) dello Statuto di Roma.³⁶¹ Con riferimento al terrorismo, fattispecie non espressamente prevista all’interno dello Statuto, ma comunque proibita ai sensi del diritto internazionale generale, è opportuno ricordare come la giurisprudenza internazionale, o meglio il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia nel caso *Galić*, abbia affermato l’esistenza di un autonomo crimine di guerra caratterizzato dall’uso del terrore come strumento

³⁵⁸ Edoardo Vittorio Lazzaro, “La Giurisdizione Della Corte Penale Internazionale Sul Conflitto Tra Israele E Hamas Dopo Il 7 Ottobre 2023. Breve Commento Allo Statement Del Procuratore Del 20 Maggio 2024 - Ius in Itinere,” Ius In Itinere, June 25, 2024, <https://www.iusinitinere.it/la-giurisdizione-della-corte-penale-internazionale-sul-conflitto-tra-israele-e-hamas-dopo-il-7-ottobre-2023-breve-commento-allo-statement-del-procuratore-del-20-maggio-2024-49733>.

³⁵⁹ International Criminal Court, *Ibidem*, art.8 (2) (a) (viii).

³⁶⁰ Edoardo Vittorio Lazzaro, “La Giurisdizione Della Corte Penale Internazionale Sul Conflitto Tra Israele E Hamas Dopo Il 7 Ottobre 2023. Breve Commento Allo Statement Del Procuratore Del 20 Maggio 2024 - Ius in Itinere,” Ius In Itinere, June 25, 2024, <https://www.iusinitinere.it/la-giurisdizione-della-corte-penale-internazionale-sul-conflitto-tra-israele-e-hamas-dopo-il-7-ottobre-2023-breve-commento-allo-statement-del-procuratore-del-20-maggio-2024-49733>.

³⁶¹ *Ibidem*

bellico³⁶²³⁶³. L'inclusione del terrorismo nello Statuto di Roma è stata fortemente osteggiata da alcuni Stati, sia come crimine internazionale autonomo, che come specifica categoria criminosa da incorporare nei quattro *core crimes* esistenti³⁶⁴. Tuttavia, sebbene lo Statuto detenga l'obiettivo di vincolare i giudici all'applicazione del diritto adottato a Roma, risulta possibile, in subordine, l'applicazione di altri strumenti, sia consuetudinari che pattizi³⁶⁵. Una componente della dottrina, sulla possibilità che la Corte riconosca tale fattispecie criminosa, si esprime negativamente ponendo al centro il principio di legalità penale; al contrario un numero cospicuo di internazionalisti, tra cui Cohen, riterrebbe lecito, per la Corte, perseguire alcune azioni configurabili come atti di terrorismo, riconducendole ad alcune fattispecie associate a specifici crimini di guerra e crimini contro l'umanità³⁶⁶.

3.3 L'eccesso di legittima difesa dello Stato di Israele

"Israel is in a war of defence against Hamas, not against the Palestinian people"; questa è la posizione espressa dai legali israeliani nel corso del secondo giorno di audizioni preliminari presso la Corte Internazionale di Giustizia con riferimento al ricorso presentato dal Sudafrica, che ha accusato Israele di aver compiuto un genocidio nel corso delle operazioni militari che hanno avuto luogo nella Striscia di Gaza³⁶⁷. Sulla base di queste giustificazioni portate avanti dallo Stato ebraico, risulta necessario ripercorrere il tema concernente la possibilità, per uno Stato, di agire in legittima difesa nei confronti di attori non statali. Infatti, sulla base dell'orientamento dominante, precedente all'11

³⁶² Luca Poltronieri Rossetti, "La Corte Penale Internazionale E I Recenti Avvenimenti in Israele E Nel Territorio Palestinese: Quali Prospettive per l'Accertamento Di Responsabilità Penali Internazionali?," *SIDIBlog*, November 9, 2023, <http://www.sidiblog.org/2023/11/09/la-corte-penale-internazionale-e-i-recenti-avvenimenti-in-israele-e-nel-territorio-palestinese-quali-prospettive-per-laccertamento-di-responsabilita-penali-internazionali/>.

³⁶³ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Stanilav Galic (Appeal Judgement), pp. 86-90, (November 30, 2006).

³⁶⁴ Luca Poltronieri Rossetti, "La Corte Penale Internazionale E I Recenti Avvenimenti in Israele E Nel Territorio Palestinese: Quali Prospettive per l'Accertamento Di Responsabilità Penali Internazionali?," *SIDIBlog*, November 9, 2023, <http://www.sidiblog.org/2023/11/09/la-corte-penale-internazionale-e-i-recenti-avvenimenti-in-israele-e-nel-territorio-palestinese-quali-prospettive-per-laccertamento-di-responsabilita-penali-internazionali/>.

³⁶⁵ *Ibidem*

³⁶⁶ *Ibidem*

³⁶⁷ United Nations, "War against Hamas in Gaza Is Act of Self-Defence, Israel Tells World Court | UN News," news.un.org, January 12, 2024, <https://news.un.org/en/story/2024/01/1145452>.

settembre, un attacco armato, condizione necessaria per agire in legittima difesa, deve, per forza di cose, essere perpetrato o attribuibile ad un attore statale³⁶⁸. In queste circostanze, la possibilità di Israele di usare la forza in legittima difesa sarebbe fortemente limitata e circoscritta. Tuttavia, come precedentemente riportato nell'elaborato, risulta rilevabile un nuovo orientamento relativo alla possibilità per gli Stati di agire in autodifesa nei confronti di attori non statali, nel caso in cui l'attacco non sia dunque attribuibile ad un attore statale³⁶⁹. Su tale direzione si pone il rapporto del 2018 condotto dall'International Law Association sull'aggressione e l'uso della forza, che, riportando l'opinione di giuristi ed esperti, ha attestato l'esistenza di questa nuova prassi internazionale, che ha contribuito ad un'evoluzione di carattere estensivo del principio di legittima difesa, nonostante parte della dottrina ritenga che tale tendenza non si sia ancora del tutto cristallizzata all'interno del diritto internazionale consuetudinario a causa della mancanza di un consenso unanime e rappresentativo tra gli Stati³⁷⁰. Dunque, buona parte della comunità internazionale sarebbe orientata verso l'opinione per cui, un attore non statale, con un controllo effettivo e stabile su un determinato territorio, possa essere in grado di intraprendere un attacco armato che costituisca una violazione grave del divieto di uso della forza, in quanto capace di innescare il diritto legittimo all'autodifesa ai sensi dell'art.51 della Carta delle Nazioni Unite³⁷¹. Presumendo che gli Stati detengano tale dibattuto diritto, l'esercizio della legittima difesa deve, in ogni caso, rispettare i requisiti di necessità e proporzionalità, elementi che proibiscono un uso della forza futile, non proporzionale e inefficace nel neutralizzare la minaccia. Con riferimento alla necessità dell'azione israeliana, questa sembrerebbe giustificata in relazione alle azioni poste in essere dai miliziani di Hamas; lo Stato ebraico, tuttavia, non si è limitato a liberare i kibbutz e le installazioni militari occupate dai terroristi, ma ha intrapreso una serie di azioni con lo scopo di debellare totalmente la minaccia di Hamas³⁷². Tale scelta sarebbe dettata proprio dalla necessità di prevenire futuri attacchi, annunciati e previsti dagli stessi leader del gruppo Palestinese all'indomani del 7 ottobre, aventi lo scopo di distruggere e annientare definitivamente lo Stato di Israele. Dunque,

³⁶⁸ Eric A Heinze, "International Law, Self-Defense, and the Israel-Hamas Conflict," *Parameters* 54, no. 1 (March 7, 2024), <https://doi.org/10.55540/0031-1723.3273>.

³⁶⁹ *Ibidem*

³⁷⁰ *Ibidem*

³⁷¹ *Ibidem*

³⁷² *Ibidem*

tali dichiarazioni, unite alle brutali azioni condotte in territorio israeliano, sembrerebbero in definitiva rendere necessario un ricorso alla forza militare³⁷³. Nonostante tale orientamento, parte della dottrina ritiene che, dal punto di vista del principio di necessità, esistessero mezzi moralmente più consoni che avrebbero potuto fornire allo Stato ebraico una garanzia di sicurezza maggiore rispetto alla risposta militare³⁷⁴. McMahan, in tal proposito, sostiene che la guerra sia stata controproducente anche nell'obiettivo primario di prevenire ulteriori vittime israeliane, specialmente tra le forze armate e gli ostaggi; inoltre, a livello sociale, vi è il concreto rischio di una radicalizzazione ulteriore delle giovani generazioni, fattore che contribuirebbe ad innalzare ancor di più il livello di tensione nella regione³⁷⁵. Più dibattuta, a ogni modo, risulta essere la questione della conformità delle risposte militari israeliane al principio di proporzionalità; sulla base di questo elemento, le misure belliche adottate dall'esercito israeliano da un lato hanno permesso sicuramente di interrompere l'attacco subito, di perseguire l'obiettivo concernente la liberazione degli ostaggi, e di arginare possibili minacce future³⁷⁶. Dall'altro, in molti hanno criticato e condannato le ragioni e gli effetti provocati dalle massicce operazioni militari, che, secondo alcuni, potrebbero essere interpretate come espressione di una vendetta sulla popolazione, con, ad esempio, la Corte Internazionale di Giustizia che, nelle misure provvisorie relative al caso sollevato dal Sudafrica, non ha del tutto escluso lo scopo genocida³⁷⁷. Molti studiosi, tra cui Kretzmer, hanno rilevato come nello *ius ad bellum* la proporzionalità includa innanzitutto i danni arrecati ai combattenti e agli obiettivi militari, non limitandosi, tuttavia, a questi; inoltre, studi recenti condotti da Henderson e O'Meara, hanno rilevato come, un numero considerevole di Stati e numerosi internazionalisti, abbiano considerato sproporzionati sia l'intervento militare in Libano che le precedenti operazioni israeliane a Gaza³⁷⁸. Tuttavia, se da un lato l'attacco subito da Israele il 7 ottobre superi nettamente gli episodi accaduti negli anni precedenti, sono rilevabili, allo stesso modo, danni nettamente più ingenti all'interno

³⁷³ Eric A Heinze, *Ibidem*

³⁷⁴ Jeff McMahan, "Proportionality and Necessity in Israel's Invasion of Gaza, 2023–2024," *Analyse & Kritik* 46, no. 2 (November 1, 2024): 387–407, <https://doi.org/10.1515/auk-2024-2024>.

³⁷⁵ *Ibidem*

³⁷⁶ Geir Ulfstein, "Does Israel Have the Right to Self-Defence – and What Are the Restrictions?," *EJIL: Talk!*, May 8, 2024, <https://www.ejiltalk.org/does-israel-have-the-right-to-self-defence-and-what-are-the-restrictions/>.

³⁷⁷ *Ibidem*

³⁷⁸ *Ibidem*

della Striscia, a dimostrazione di come l'operazione militare condotta dall'esercito israeliano abbia superato chiaramente i limiti di un uso conforme della forza ai sensi dello *ius ad bellum*, e, di conseguenza, dello stesso principio di proporzionalità ³⁷⁹. Anche McMahan ritiene che la guerra sia altamente sproporzionata, affermando che il costo materiale e umano causato agli abitanti di Gaza sia nettamente superiore ai benefici ottenuti dallo Stato di Israele, rilevando come, in particolar modo, il costo in vite umane civili inflitto ai palestinesi non possa in nessun caso essere giustificato da Israele attraverso i risultati ottenuti in termini di sicurezza³⁸⁰. Tali critiche dottrinali trovano un forte riscontro anche nei tribunali internazionali; in riferimento alla richiesta del Procuratore Khan di spiccare i mandati di arresto nei confronti del Premier Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Gallant, la Camera preliminare I della Corte che il 21 novembre 2024 ha respinto i ricorsi presentati da Israele, tra cui figurava proprio la richiesta di interrompere ogni procedimento compreso l'esame delle domande dei mandati di arresto nei confronti del Premier e del ministro della difesa³⁸¹. Nel ricorso presentato da Israele il 26 settembre 2024, lo Stato contestava la giurisdizione della Corte in Palestina e, più in generale, sui cittadini israeliani sulla base dell'articolo 19 comma 2 dello Statuto di Roma, chiedendo al contempo alla Camera di ordinare alla Procura di fornire una nuova notifica dell'avvio delle indagini alla sua autorità, ai sensi dell'art.18 1° comma ³⁸². La Camera ha respinto entrambe i ricorsi presentati da Israele; con riferimento al primo, ha ribadito come l'accettazione della giurisdizione della Corte non fosse necessaria, in quanto la Corte è titolata ad esercitare giurisdizione sulla base della giurisdizione territoriale in Palestina, come già determinato in una precedente composizione della Camera Preliminare; oltre a ciò, la Corte ha rilevato come il ricorso presentato da Israele fosse prematuro, in quanto gli Stati non risulterebbero autorizzati a contestare la giurisdizione della Corte prima dell'emissione di un mandato di arresto³⁸³. La Camera, allo stesso modo, ha respinto il secondo ricorso,

³⁷⁹ Geir Ulfstein, *Ibidem*

³⁸⁰ Jeff McMahan, "Proportionality and Necessity in Israel's Invasion of Gaza, 2023–2024," *Analyse & Kritik* 46, no. 2 (November 1, 2024): 387–407, <https://doi.org/10.1515/auk-2024-2024>.

³⁸¹ International Criminal Court, "Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I Rejects the State of Israel's Challenges to Jurisdiction and Issues Warrants of Arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant," International Criminal Court, November 21, 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>.

³⁸² *Ibidem*

³⁸³ *Ibidem*

evidenziando come la Procura avesse già notificato l'indagine nel 2021, e, considerando che i parametri dell'indagine non erano stati modificati, non riteneva necessaria una nuova notifica³⁸⁴. La Camera, come sottolineato in precedenza, ha anche accolto la richiesta del Procuratore Khan, emanando i mandati di arresto per Netanyahu e Gallant, accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, commessi nel periodo compreso tra l'8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024³⁸⁵. La Corte ha ritenuto ragionevole che entrambi i politici israeliani avessero compiuto azioni volontarie al fine di privare la popolazione civile di Gaza di beni primari di necessità, tra cui acqua, cibo, medicine e assistenza sanitaria; inoltre, la Camera ha trovato ragionevoli motivi per credere che non vi fosse alcuna chiara giustificazione di tipo militare, ai sensi del diritto internazionale umanitario, per le restrizioni imposte nell'ambito del soccorso umanitario³⁸⁶. Su questa base la Camera ha sottolineato che vi sono ragionevoli motivi per ritenere Netanyahu e Gallant imputabili per il crimine di guerra dell'uso della fame come strumento bellico, oltre che dei crimini contro l'umanità di omicidio, persecuzione e atti inumani e degradanti³⁸⁷. La Corte ha rilevato come le condizioni di vita a Gaza, caratterizzate dalla mancanza di acqua, elettricità, carburante e forniture mediche, abbiano portato alla morte di un numero considerevole di civili a causa di malnutrizione e disidratazione; ciò, per la Corte, rende ragionevole che il crimine contro l'umanità di omicidio sia stato commesso in relazione a queste vittime³⁸⁸. Inoltre, i giudici hanno rilevato che, attraverso l'azione intenzionale volta a limitare la consegna di forniture mediche e medicine all'interno del territorio della Striscia, i due leader israeliani possano essere responsabili per gravi crimini contro l'umanità, tra cui proprio il crimine di atti inumani e degradanti; tali elementi, secondo la Corte, hanno a loro volta concorso nel privare la popolazione della Striscia di alcuni diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita e alla salute, rendendo iscrivibile il crimine contro l'umanità di persecuzione, in quanto, secondo i giudici, la popolazione sarebbe stata colpita sulla base di motivi nazionali o politici³⁸⁹. Infine, esisterebbero ragionevoli motivi, secondo la Camera preliminare, per cui il Primo Ministro Netanyahu e il Ministro della Difesa Gallant siano responsabili penalmente per aver condotto attacchi intenzionali

³⁸⁴ International Criminal Court, *Ibidem*

³⁸⁵ *Ibidem*

³⁸⁶ *Ibidem*

³⁸⁷ *Ibidem*

³⁸⁸ *Ibidem*

³⁸⁹ *Ibidem*

contro la popolazione civile, il che costituisce un grave crimine di guerra³⁹⁰. Sulla base di tali elementi, il conflitto nella Striscia di Gaza costituisce un chiaro ed evidente eccesso del principio di legittima difesa, come previsto dall'art.51 della Carta delle Nazioni Unite. Atti quali l'attacco deliberato nei confronti di civili, la distruzione della gran parte dell'abitato, oltre che la sproporzionalità delle azioni militari, hanno fatto sì che le operazioni israeliane, inizialmente riconosciute come lecite da gran parte della comunità internazionale, nonostante fossero dirette contro un attore non statale, divenissero un lampante esempio di una violazione sistematica di norme internazionali riconosciute sia a livello consuetudinario che pattizio.

³⁹⁰ International Criminal Court, *Ibidem*

CONCLUSIONI

In un contesto segnato da uno scenario geopolitico in evoluzione costante nel quale attori non statali risultano essere maggiormente coinvolti nelle dinamiche di conflitto oltre che nella pianificazione o perpetuazione di azioni e atti di natura terroristica, questo elaborato ha affrontato il complesso rapporto esistente tra il terrorismo internazionale e l'istituto della legittima difesa. Appare necessario, in conclusione, un adattamento degli attuali strumenti normativi ad un contesto mutevole e sfaccettato in cui un numero maggiore di attori, diversi dagli Stati, detiene la capacità di elaborare minacce di natura ibrida, che, come tali, risultano difficili da incasellare all'interno di specifiche norme internazionali, spesso sviluppate in un contesto distinto nel quale determinate sfide risultavano assenti. Attraverso il lavoro di analisi condotto nel primo capitolo, è emersa una profonda criticità in relazione allo sforzo volto produrre una definizione internazionalmente condivisa e vincolante di terrorismo internazionale. Ciò è rintracciabile, sia nel carattere mutevole del fenomeno, che in una serie di profonde fratture di carattere storico, politico e culturale che impediscono l'accettazione di una definizione esaustiva e definitiva da parte degli Stati. Questo fattore ha, a sua volta, contribuito ad intralciare i tentativi, condotti a livello internazionale, volti a combattere ed arginare la propagazione e la diffusione del fenomeno terroristico. In merito a ciò, malgrado la convergenza di un certo numero di accordi e risoluzioni verso una definizione sostanziale di terrorismo coincidente con una serie di *"atti criminali commessi con lo scopo di provocare uno stato di terrore, intimidire una popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto"* ³⁹¹, è rilevabile come tale specificazione non abbia ancora raggiunto un carattere pienamente universale, nonostante, in tal senso, sia evidente l'emergere di una diffusa consuetudine internazionale riconosciuta ed accettata da gran parte della comunità statuale e della dottrina accademica. Il secondo capitolo, incentrato sull'evoluzione e le moderne degenerazioni del principio dell'autotutela, evidenzia come il dibattito concernente l'applicazione dell'istituto della legittima difesa nei confronti di attori non statali rimanga oggetto di un'accesa e divisiva disputa, sia tra gli Stati, che all'interno della dottrina accademica. In tal senso, in contrasto

³⁹¹ United Nations, "Resolution 1566," 3 § (2004).

con la tradizionale lettura interstatale, il principio di legittima difesa viene sempre più spesso invocato da soggetti statuali per rispondere ad attacchi posti in essere da attori non statali o gruppi terroristici, spesso operanti in un contesto caratterizzato da un'assenza di un controllo effettivo e stabile da parte di uno Stato su un determinato territorio. Andando in questa direzione, una recente prassi internazionale di carattere espansivo, testimonia la crescente accettazione, in particolar modo da parte di Stati facenti parte del *Global North*, di suddetta lettura estensiva del principio di autotutela. Tuttavia, tale interpretazione non riscontrerebbe un unanime consenso internazionale, con taluni attori statali ed esponenti della dottrina che rileverebbero la necessità di continuare a limitare l'istituto ai rapporti interstatali, come statuito dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso delle *"Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory"*, e successivamente, anche se in maniera più smorzata, nel caso delle *"Armed Activities on the Territory of the Congo (Dem. Rep. Congo v. Uganda)"*. Il terzo e conclusivo capitolo dell'elaborato, incentrato sul caso studio concernente l'attacco terroristico posto in essere da Hamas il 7 ottobre 2023 e la risposta militare israeliana, ha permesso, tramite un fatto pratico, di esaminare quanto emerso nei capitoli precedenti. Nonostante Hamas abbia ed eserciti un controllo effettivo e stabile sul territorio della Striscia di Gaza viene considerato senza dubbio un soggetto non statale, accendendo il dibattito inerente alla possibilità, di Israele, di agire in legittima difesa. Tuttavia, le operazioni militare israeliane, seppur da un punto di vista teorico in linea con questa nuova interpretazione estensiva dell'autotutela, oltrepassano quantomeno il principio di proporzionalità, sollevando questioni inerenti al rispetto delle norme fondamentali del diritto internazionale umanitario e dello *ius in bello*. Tale posizione è stata ribadita dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas la quale, in occasione del Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo tenutosi ad aprile scorso, ha affermato come *"Israel has the right to defend itself, but its current actions go beyond proportionate self-defence"*.³⁹² In un contesto internazionale caratterizzato da una nuova gamma di minacce, questo caso pratico ha permesso di evidenziare l'esistente tensione tra le emergenti pretese di sicurezza rivendicate degli Stati e il rispetto delle norme internazionali esistenti,

³⁹² EEAS Press Team, "Foreign Affairs Council: Press Remarks by High Representative Kaja Kallas after the Meeting," EEAS, April 14, 2025, https://www.eeas.europa.eu/eeas/foreign-affairs-council-press-remarks-high-representative-kaja-kallas-after-meeting-1_en.

fondamentali per evitare il degenerare e l'abuso dell'uso della forza. In conclusione, in riferimento alle tematiche trattate, la comunità internazionale si trova di fronte a due importanti sfide; da un lato, al fine di implementare un contrasto efficace del fenomeno ed evitare abusi, si dovrebbe procedere verso una definizione univoca e accettata universalmente del fenomeno terroristico, che vada a comprendere le nuove minacce esistenti incorporando, ad esempio, il dominio informatico e cyber. Dall'altro, auspicabile sarebbe un adattamento dell'istituto della legittima difesa, adeguando questo alle nuove minacce esistenti, con l'obbligo di garantire, al contempo, il rispetto dei principi fondamentali che il diritto internazionale ha l'obiettivo di preservare, evitando dunque degenerazioni estreme che potrebbero sfociare verso un uso arbitrario dello strumento bellico, a danno degli attori più vulnerabili in un sistema internazionale sempre più complesso e articolato.

BIBLIOGRAFIA

Agence France-Presse. “Le Vittime a Gaza Sono Il 40 per Cento in Più, Secondo Uno Studio Di the Lancet.” Internazionale, January 10, 2025. <https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2025/01/10/gaza-bilancio-vittime-the-lancet>.

AJLabs. “Which Countries Recognise Palestine in 2024?” *Al Jazeera*, November 29, 2024.

Alcaro, Riccardo . “LA LOTTA al TERRORISMO DOPO L’11 SETTEMBRE Principali Iniziative Degli USA E Dell’UE Prospettive per La Cooperazione Transatlantica,” January 2005. https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_c_014.pdf.

Ambasciata di Palestina . “L’OLP.” Ambasciata Palestinese, April 28, 2016. <https://www.ambasciatapalestina.com/olp/>.

Amnesty International . “Israele / Territorio Palestinese Occupato: Un Anno Dopo Il 7 Ottobre - Amnesty International Italia.” Amnesty International Italia, October 7, 2024. <https://www.amnesty.it/israele-territorio-palestinese-occupato-un-anno-dopo-il-7-ottobre/>.

Annan, Kofi . “Report of the Secretary General: In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All,” 2005.

Australian Government; Attorney-General's Department. “Terrorist Organisations.” Attorney-General’s Department, n.d. <https://www.ag.gov.au/national-security/australias-counter-terrorism-laws/terrorist-organisations>.

Baliani, Diego . “ Hamas E La Nuova Configurazione Del Potere Nei Territori Palestinesi .” - *GNOSIS - Rivista Italiana Di Intelligence*, 2008. <https://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista14.nsf/servnavig/17>.

Balsamo, Antonio. “La Lotta al Terrorismo Tra Giurisdizione ‘Indiretta’ Della Corte Penale Internazionale, Cooperazione Giudiziaria E Tutela Dei Diritti Fondamentali,” June 2020. https://www.piolatorre.it/public/eventi/867_saggio_a_balsamo.pdf.

Barbour, Stephanie, and Zoe Salzman. ““THE TANGLED WEB’: THE RIGHT of SELF-DEFENSE against NON-STATE ACTORS in the ARMED ACTIVITIES CASE.” NYU Journal of International Law and Politics , 2008.

Bassu, Carla. “La Legislazione Antiterrorismo E La Limitazione Della Libertà Personale in Canada E Negli Stati Uniti - Associazione Italiana Dei Costituzionalisti.” www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006. https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/anticipazioni/antiterrorismo_canada/index.html.

Beccaro, Andrea. ““Evoluzione Del Terrorismo Di Matrice Islamica: Identificazione Delle Convergenze/Divergenze, Ideologiche E Operative Tra Il Gruppo Cosiddetto “Stato Islamico” E Al-Qaida.”” ISTITUTO DI RICERCA E ANALISI DELLA DIFESA, October 2022. https://www.difesa.it/assets/allegati/38313/ricerca_aq_smd_07_beccaro_web.pdf

Bellal, Annyssa . *Establishing the Direct Responsibility of Non-State Armed Groups for Violations of International Norms*. SSRN, 2014.

Berkes, Antal. *International Human Rights Law beyond State Territorial Control*. Cambridge University Press, 2021.

Blinken, Antony. “Terrorist Designation of the Houthis.” United States Department of State, January 17, 2024. <https://www.state.gov/terrorist-designation-of-the-houthis/>.

Bush, George W. “President Bush Delivers Graduation Speech at West Point.” Archives.gov, June 2002. <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html>.

Carli, Eugenio. “LA MISSIONE EUNAVFOR ASPIDES DELL’UNIONE EUROPEA E L’APPLICAZIONE RATIONE TEMPORIS DEL DIRITTO DI LEGITTIMA DIFESA.” SIDIBlog, March 19, 2024. <http://www.sidiblog.org/2024/03/19/la-missione-eunavfor-aspides-dellunione-europea-e-lapplicazione-ratione-temporis-del-diritto-di-legittima-difesa/>.

Cassese, Antonio. *International Law*. Oxford University Press, 2005.

Centro d'Informazioni d'Israele. “Sionismo - Un’Introduzione ,” 1997. <https://embassies.gov.il/rome/Documents/Sionismo%20-%20introduzione.pdf>.

Clapham, Andrew. “The Rights and Responsibilities of Armed Non-State Actors: The Legal Landscape & Issues Surrounding Engagement.” Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2010.

Cocchini, Andrea. “¿Hacia Una Responsabilidad Objetiva Del Estado Que ‘No Puede’ Combatir El Terrorismo Internacional?” *Anuario Español de Derecho Internacional* 35 (April 2019): 297–331. <https://doi.org/10.15581/010.35.297-331>.

Conforti, Benedetto, and Massimo Iovane. *Diritto Internazionale*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2021.

Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento al terrorismo. Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento al terrorismo, articolo 2 comma 1 lettera b § (1999). <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2004/303/it/doc/fedlex-data-admin-ch-eli-oc-2004-303-it->

[doc.doc&ved=2ahUKEwii_pqyw_WIAxWo3AIHHSXkMsoQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw0hf410yPmkkn7nNb3sLGjJ](https://www.icj.org/doc/doc&ved=2ahUKEwii_pqyw_WIAxWo3AIHHSXkMsoQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw0hf410yPmkkn7nNb3sLGjJ).

Corte Internazionale di Giustizia. CORFU CHANNEL (UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND V. ALBANIA) (1949).

Corte Internazionale di Giustizia. “LEGAL CONSEQUENCES of the CONSTRUCTION of a WALL in the OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY ADVISORY OPINION of 9 JULY 2004,” July 9, 2004.

Corte Internazionale di Giustizia. “LEGALITY of the THREAT or USE of NUCLEAR WEAPONS ADVISORY OPINION of 8 JULY 1996,” 1996.

Corte Internazionale di Giustizia. OIL PLATFORMS (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN V. UNITED STATES OF AMERICA) (2003).

Corte Internazionale di Giustizia. REPORTS OF JUDGMENTS. ADVISORY OPINIONS AND ORDERS CASE CONCERNING MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES IN AND AGAINST NICARAGUA (NICARAGUA v. UNITED STATES OF AMERICA) MERITS JUDGMENT OF 27 JUNE 1986 (1986).

Corte Internazionale di Giustizia. SEPARATE OPINION OF JUDGE KOOIJMANS; CASE CONCERNING ARMED ACTIVITIES on the TERRITORY of the CONGO (2005).

Corte Internazionale di Giustizia. “CASE CONCERNING ARMED ACTIVITIES on the TERRITORY of the CONGO,” 2005.

Corte Internazionale di Giustizia. “CASE CONCERNING the GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT AFFAIRE RELATIVE AU PROJET GA.BCIKOVO-NAGYMAROS,” 1997.

Corte Penale Internazionale. *ELEMENTS OF CRIMES, ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*. THE HAGUE: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, COP, 2011. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf>.

Corte Penale Internazionale. SITUATION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO (2016).

Corte Penale Internazionale. “SITUATION IN THE STATE OF PALESTINE: ICC PRE-TRIAL CHAMBER I REJECTS THE STATE OF ISRAEL’S CHALLENGES TO JURISDICTION AND ISSUES WARRANTS OF ARREST FOR BENJAMIN NETANYAHU AND YOAV GALLANT.” INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, NOVEMBER 21, 2024. <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>.

Corte Speciale per la Sierra Leone. Prosecutor v. Sam Hinga Norman - Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment), Refworld (2004).

Council on Foreign Relations. “Why Did Hamas Attack Israel? - Is a Two-State Solution Still Possible? | CFR Education.” CFR Education from the Council on Foreign Relations, 2025. <https://education.cfr.org/learn/learning-journey/why-did-hamas-attack-israel/is-a-two-state-solution-still-possible>.

Couzigou, Irene. “THE FIGHT against the ‘ISLAMIC STATE’ in SYRIA: TOWARDS the MODIFICATION of the RIGHT to SELF-DEFENCE?” *Geopolitics, History, and International Relations* 9, no. 2 (2017): 80. <https://doi.org/10.22381/ghir9220174>.

DeWeese, Geoffrey S. “Anticipatory and Preemptive Self-Defense in Cyberspace: The Challenge of Imminence *,” 2015. <https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Art-06-Anticipatory-and-Preemptive-Self-Defense-in-Cyberspace-The-Challenge-of-Imminence.pdf>.

Dinstein, Yoram. *War, Aggression and Self-Defence*. Cambridge University Press, 2017.

Dudai, Ron. “Closing the Gap: Symbolic Reparations and Armed Groups.” *International Review of the Red Cross* 93, no. 883 (September 2011): 783–808. <https://doi.org/10.1017/s1816383112000082>.

EEAS Press Team. “Foreign Affairs Council: Press Remarks by High Representative Kaja Kallas after the Meeting.” EEAS, April 14, 2025. https://www.eeas.europa.eu/eeas/foreign-affairs-council-press-remarks-high-representative-kaja-kallas-after-meeting-1_en.

EUR-Lex. DECISIONE (PESC) 2024/583 DEL CONSIGLIO dell’8 febbraio 2024 relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (2024).

EUR-Lex. “Decisione Quadro Del Consiglio, Del 13 Giugno 2002, Sulla Lotta Contro Il Terrorismo.” Europa.eu, 2017. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32002F0475>.

EUR-Lex. “Direttiva (UE) 2017/541 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio, Del 15 Marzo 2017, Sulla Lotta Contro Il Terrorismo E Che Sostituisce La Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio E Che Modifica La Decisione 2005/671/GAI Del Consiglio.” Europa.eu, March 31, 2017. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541>.

European Union . “EUNAVFOR OPERATION ASPIDES | EEAS.” www.eeas.europa.eu, February 19, 2024. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eunavfor-operation-aspides_en.

Gill, Terry D., and Paul A. L. Ducheine. “Anticipatory Self-Defense in the Cyber Context.” *International Law Studies* 89 (2013).

Giuseppe Maresca. “Ministero Della Giustizia | Congelamento Dei Beni E Contrasto.” Giustizia.it, 2024.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?facetNode_1=0_14&previousPage=mg_14_7&contentId=ART54114#.

Green, James A. “The Requirements Shared by Individual and Collective Self-Defence.” In *Collective Self-Defence in International Law*. Cambridge University Press, 2024.

Greenwood, Christopher. “Self-Defence.” In *Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL]*. Oxford University Press, 2011.
<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e401>.

Hafetz, Jonathan. “Terrorism as an International Crime?: Mediating between Justice and Legality.” *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 109 (2015): 158–61.
<https://doi.org/10.5305/procanmeetasil.109.2015.0158>.

Haque, Adil Ahmad. “Self-Defense against Non-State Actors: All over the Map.” Just Security, March 24, 2021. <https://www.justsecurity.org/75487/self-defense-against-non-state-actors-all-over-the-map/>.

Heffes, Ezequiel, and Brian Frenkel. “The International Responsibility of Non-State Armed Groups: In Search of the Applicable Rules.” *Goettingen Journal of International Law* 8 (2017): 39–72. <https://doi.org/10.3249/1868-1581-8-1-heffesfrenkel>.

Heinze, Eric A. “International Law, Self-Defense, and the Israel-Hamas Conflict.” *Parameters* 54, no. 1 (March 7, 2024). <https://doi.org/10.55540/0031-1723.3273>.

Heinze, Eric A. “The Evolution of International Law in Light of the ‘Global War on Terror.’” *Review of International Studies* 37, no. 3 (September 1, 2010): 1069–94.
<https://doi.org/10.1017/s0260210510001014>.

Hemptinne, Jérôme de. "Classifying the Gaza Conflict under International Humanitarian Law, a Complicated Matter." EJIL: Talk!, November 13, 2023. <https://www.ejiltalk.org/classifying-the-gaza-conflict-under-international-humanitarian-law-a-complicated-matter/>.

Henderson, Christian. *The Use of Force and International Law*. 2nd ed. Cambridge University Press, 2023.

Hendrix, Steve, Loveday Morris, Miriam Berger, Shira Rubin, Claire Parker, and Heba Farouk Mahfouz. "Israelis, Still at War, Pause to Remember the Attacks of One Year Ago." *Washington Post*, October 7, 2024.

Hitaj, Erjon. "Sulla Questione Israelo-Palestinese, alla Luce dell'Ultimo Conflitto di Gaza," 2015.

Hohlmeier, Monika. "REPORT on Findings and Recommendations of the Special Committee on Terrorism | A8-0374/2018 | European Parliament." Europa.eu, 2018. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0374_EN.html?redirect.

Horovitz, Sigall . "Accountability of the Hamas under International Humanitarian Law." Jerusalem Center for Public Affairs, 2009. <https://jcpa.org/article/accountability-of-the-hamas-under-international-humanitarian-la/>.

Hurewitz, J C. *The Middle East and North Africa in World Politics : A Documentary Record / Vol. 2: British-French Supremacy, 1914-1945*. New Haven ; London: Yale University Press, 1979.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Prosecutor v. Stanilav Galic (Appeal Judgement) (November 30, 2006).

International Law Commission (ILC). "Addendum - Eighth Report on State Responsibility by Mr. Roberto Ago, Special Rapporteur - the Internationally Wrongful

Act of the State, Source of International Responsibility (Part 1),” 1980.
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_318_add5_7.pdf.

ISPI. “Che Cos’è Hamas? .” ISPI, August 2024.
<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/che-cose-hamas-147295>.

Kamel, Lorenzo. “A 76 Anni Dalla Partizione Della Palestina.” *Rivistailmulino.it*, November 27, 2023. <https://www.rivistailmulino.it/a/a-76-anni-dalla-partizione-della-palestina>.

Kleczkowska, Agata. “Armed Non-State Actors and Customary International Law.” In *Non-State Actors and International Obligations : Creation, Evolution and Enforcement*. Boston: Brill, 2018.

Lazzaro, Edoardo Vittorio. “La Giurisdizione Della Corte Penale Internazionale Sul Conflitto Tra Israele E Hamas Dopo Il 7 Ottobre 2023. Breve Commento Allo Statement Del Procuratore Del 20 Maggio 2024 - Ius in Itinere.” *Ius In Itinere*, June 25, 2024. <https://www.iusinitinere.it/la-giurisdizione-della-corte-penale-internazionale-sul-conflitto-tra-israele-e-hamas-dopo-il-7-ottobre-2023-breve-commento-allo-statement-del-procuratore-del-20-maggio-2024-49733>.

Lomonaco, Massimo. “Israele Dichiara Lo Stato Di Guerra, I Tank Verso Gaza. Il Giorno Dopo L’attacco .” *Ansa*, 2023.

Manneggia , Amina. “ Attori Non Statali, Uso Della Forza E Legittima Difesa Nella Giurisprudenza Più Recente Della Corte Internazionale Di Giustizia,” 2008.

Mantini, Carola. “ISIS: Com’è Nato, Cosa Ha Fatto E Cos’è Lo Stato Islamico. Ma Soprattutto: Esiste Ancora?” *Geopop*, March 10, 2023. <https://www.geopop.it/isis-come-nato-cosa-ha-fatto-e-cose-lo-stato-islamico-ma-soprattutto-esiste-ancora/>.

Marini, Luigi. “Le Minacce Del Terrorismo, La Comunità Internazionale, Le Nazioni Unite.” Questionegiustizia.it, 2016.

https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/le-minacce-del-terrorismo_la-comunita-internazionale_le-nazioni-unite_16.php.

McMahan, Jeff. “Proportionality and Necessity in Israel’s Invasion of Gaza, 2023–2024.” *Analyse & Kritik* 46, no. 2 (November 1, 2024): 387–407. <https://doi.org/10.1515/aik-2024-2024>.

Milano, Cristina. “La Legittima Difesa Nei Confronti Degli Attori Non Statali: Alcune Considerazioni Alla Luce Della Giurisprudenza E Della Prassi in Materia.” *OPINIO JURIS*, 2021.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Lotta al Terrorismo.” [www.esteri.it, https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/lotta_terrorismo/](https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/lotta_terrorismo/).

Ministry of Defense . “Fighting Terror in the Legal Arena.” [english.mod.gov.il](https://english.mod.gov.il/About/Innovative_Strength/Pages/Fighting_Terror_in_the_Legal_Arena.aspx), 2016. https://english.mod.gov.il/About/Innovative_Strength/Pages/Fighting_Terror_in_the_Legal_Arena.aspx.

Normattiva. “Codice Penale.” Normattiva.it, 2024. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19:1398>.

O’Meara, Chris. “Reconceptualising the Right of Self-Defence against ‘Imminent’ Armed Attacks.” *Journal on the Use of Force and International Law* 9, no. 2 (July 11, 2022): 1–46. <https://doi.org/10.1080/20531702.2022.2097618>.

Ochoa-Ruiz, Natalia, and Esther Salamanca-Aguado. “Exploring the Limits of International Law Relating to the Use of Force in Self-Defence.” *European Journal of International Law* 16, no. 3 (June 1, 2005): 499–524. <https://doi.org/10.1093/ejil/chi128>.

Olivi, Gabriele . “ L’USO DELLA FORZA NEI CONFRONTI DEGLI STATI CHE SPONSORIZZANO IL TERRORISMO: IL DIRITTO INTERNAZIONALE ALLA LUCE DEGLI EVENTI DELL’11 SETTEMBRE E DELLA GUERRA in IRAQ Relatore.” 2003. https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20050313142156.pdf.

Otterman , Sharon . “MIDDLE EAST: The Road Map to Peace.” Council on Foreign Relations, 2005. <https://www.cfr.org/background/middle-east-road-map-peace>.

Palmisano, Roberta . “Ministero Della Giustizia | Pubblicazioni, Studi, Ricerche.” *Giustizia.it*. Ministero della Giustizia : Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali, 2014. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_0&contentId=SPS1149975&previousPage=mg_1_12#.

Palombino, Fulvio Maria . *Introduzione al Diritto Internazionale*. Bari: Laterza, 2019.

Palumbo, Isidoro. “L’IMPEGNO DELLE NAZIONI UNITE E DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE NELLA LOTTA al TERRORISMO. ATTUALITÀ E PROSPETTIVE,” 2005. https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20060816174647.pdf.

Parlamento europeo. “Fatti E Cifre Sul Terrorismo Di Matrice Jihadista Nell’UE | Tematiche | Parlamento Europeo.” Tematiche | Parlamento europeo, January 8, 2018. <https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20180703STO07127/fatti-e-cifre-sul-terrorismo-di-matrice-jihadista-nell-ue>.

Pinto, Vincenzo. “La Nascita Di Israele E La Questione Mediorientale.” *Treccani.it*, 2023. [https://www.treccani.it/enciclopedia/la-nascita-di-israele-e-la-questione-mediorientale_\(Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-nascita-di-israele-e-la-questione-mediorientale_(Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco)/).

Pivnichny, Douglas J. "The International Court of Justice and the Use of Force." In *Seeking Accountability for the Unlawful Use of Force*, edited by Leila Nadya Sadat. Cambridge University Press, 2018.

Poltronieri Rossetti, Luca. "La Corte Penale Internazionale E I Recenti Avvenimenti in Israele E Nel Territorio Palestinese: Quali Prospettive per l'Accertamento Di Responsabilità Penali Internazionali?" *SIDIBlog*, November 9, 2023. <http://www.sidiblog.org/2023/11/09/la-corte-penale-internazionale-e-i-recenti-avvenimenti-in-israele-e-nel-territorio-palestinese-quali-prospettive-per-laccertamento-di-responsabilita-penali-internazionali/>.

Pustorino, Pietro. *Introduction to International Human Rights Law*. Springer Nature, 2023.

Pustorino, Pietro. *Movimenti Insurrezionali E Diritto Internazionale*. Bari: Cacucci, 2018.

Quigley, John B. *The Six-Day War and Israeli Self-Defense : Questioning the Legal Basis for Preventive War*. New York: Cambridge University Press, 2013.

Reuven , Young . "Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International Law and Its Influence on Definitions in Domestic Legislation." *Boston College International and Comparative Law Review* 29, no. 1 (December 1, 2006).

Revkin, Mara R. The Israel-Hamas Conflict: International Law, Accountability, and Challenges in Modern Warfare. *Judicature | the Scholarly Journal about the Judiciary*, October 25, 2024. <https://judicature.duke.edu/articles/israel-hamas-conflict-international-law/>.

Rinaldi, Valentina. " LE INIZIATIVE DEGLI STATI OCCIDENTALI NEI CONFRONTI DELL'ISIS." *Ordine Internazionale E Diritti Umani*, 2015. https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/18_Ranaldi_0.pdf.

Robinson, Kali. “What Is Hezbollah?” *Council on Foreign Relations*, 2024.

Robinson, Kali. “Who Governs the Palestinians?” *Council on Foreign Relations*, 2024.

Ronzitti, Natalino. *Diritto Internazionale*. Torino: Giappichelli, 2019.

Ronzitti, Natalino. *Diritto Internazionale Dei Conflitti Armati*. Torino: Giappichelli, 2021.

Sabbatucci, Giovanni, and Vittorio Vidotto. *Il Mondo Contemporaneo*. Roma: Laterza, 2019.

Sabel, Robbie. *International Law and the Arab-Israeli Conflict*. Cambridge University Press, 2022.

Sassòli, Marco, and Yuval Shany. “DEBATE: Should the Obligations of States and Armed Groups under International Humanitarian Law Really Be Equal?” *International Review of the Red Cross* 93, no. 882 (June 2011): 425–42. <https://doi.org/10.1017/s1816383111000403>.

Saul, Ben. “Defining Terrorism in International Law.” *GlobaLex | Foreign and International Law Research*, 2014. https://www.nyulawglobal.org/globalex/defining_terrorism_international_law.html#the-war-crime-of-terrorism.

Security Council. “Security Council Resolution 2170 (2014),” 2014. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n14/508/49/pdf/n1450849.pdf>.

Shiri, Krebs . “Israel.” In *Comparative Counter-Terrorism Law* , edited by Kent Roach. Cambridge University Press, 2015.

Shiryaev, Yaroslav. "The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon War," 2007.
<https://corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf>.

Sipione, Lorenza. "Dal Terrorismo Politico alle Nuove Forme di Terrorismo Globale: Strumenti di Conoscenza e di Contrasto in Ambito Nazionale ed Europeo," 2017.
<https://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/TESTO%20INTEGRALE%20Sipione.pdf>.

Spangler, Eve. *Understanding Israel/Palestine*. Brill, 2015.

Special Tribunal for Lebanon. "Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging."

UNHCR, February 16, 2011.
<https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/stl/2011/en/77425>.

Supreme Court of Israel. *The Public Committee against Torture in Israel v. The Government of Israel* (2005).

Tanca, Antonio. *Foreign Armed Intervention in Internal Conflict*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1993.

Tarfusser, Cuno. "Terrorismo Internazionale. Quale Possibile Ruolo per La Corte Penale Internazionale?" www.questionegiustizia.it, September 2016.
https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/terrorismo-internazionale_quale-possibile-ruolo-per-la-corte-penale-internazionale__18.php.

The White House . "The National Security Strategy of the United States of America," September 2002. <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf>.

Turkey. Identical letters dated 25 April 2017 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council, United Nations Digital Library System § (2017).

Turkey. Letter dated 24 July 2015 from the Chargé d'affaires a.i. of the Permanent Mission of Turkey to the United Nations addressed to the President of the Security Council, United Nations Digital Library System § (2015).

Ulfstein, Geir. "Does Israel Have the Right to Self-Defence – and What Are the Restrictions?" *EJIL: Talk!*, May 8, 2024. <https://www.ejiltalk.org/does-israel-have-the-right-to-self-defence-and-what-are-the-restrictions/>.

United Nations. "A More Secure World: Our Shared Responsibility* Report of the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change United Nations 2004 *with Endnotes," 2004.

United Nations. "Resolution 3032," December 18, 1972. <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/270/64/pdf/nr027064.pdf>.

United Nations. "War against Hamas in Gaza Is Act of Self-Defence, Israel Tells World Court | UN News." [news.un.org](https://news.un.org/en/story/2024/01/1145452), January 12, 2024. <https://news.un.org/en/story/2024/01/1145452>.

United Nations. "Charter of the United Nations," October 24, 1945.

United Nations. General Assembly, 36th session : 52nd plenary meeting, Wednesday, 11 November 1981, New York, United Nations Digital Library System § (1981).

United Nations. Resolution 1566, 3 § (2004).

United Nations. “Summary Record of the 173 Meeting :: 6th Committee, Held at Lake Success, New York, on Tuesday, 25 October 1949, General Assembly, 1st Session.” United Nations Digital Library System, 1949.

United Nations. “Summary Record of the 360th Meeting :: 1st Committee, Held on Thursday, 12 October 1950, New York, General Assembly, 5th Session.” United Nations Digital Library, October 12, 1950.

United Nations. “UN. Doc. S/PV 2280 ,” 1981.

United States . “Letter Dated 23 September 2014 from the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations Addressed to the Secretary-General.” *Digitallibrary.un.org*, September 23, 2014.

Università degli Studi di Milano, and Piero Graglia . “Israele-Palestina: Una Prospettiva Storica E Giuridica ~ NAD.” NAD, December 2023. <http://nad.unimi.it/israele-palestina-una-prospettiva-storica-e-giuridica/>.

Valsecchi, Alfio . “Sulla Definizione Di Terrorismo ‘in Tempo Di Guerra,’” 2012. https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_1_2012-190-201.pdf.

Zamuner, Enrico. “LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI NAVIGAZIONE NEL MAR ROSSO E LA LEGITTIMA DIFESA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE.” SIDIBlog, March 14, 2024. <http://www.sidiblog.org/2024/03/14/la-tutela-della-liberta-di-navigazione-nel-mar-rosso-e-la-legittima-difesa-nel-diritto-internazionale/>.

Zegveld, Liesbeth. *Accountability of Armed Opposition Groups in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.